



FASCICOLO INFORMATIVO

UNIPOLSAI KM&SERVIZI 2RUOTE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli e altre garanzie.
Modello FI/09050/C03/00000/C - Ed. 01/10/2018

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del Glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Gentile Cliente,

innanzitutto Grazie nell'aver considerato UnipolSai per assicurare il Suo Veicolo.

Oggi, grazie alla fiducia accordata da Lei e da tantissimi altri Clienti, consolidatasi nel corso degli anni, UnipolSai Le presenta **KM&SERVIZI**: la nuova soluzione a tutela della mobilità **il cui presente** Fascicolo Informativo ne illustra tutte le garanzie e i servizi a Sua disposizione, personalizzabili in accordo alle Sue esigenze.

Come avrà modo di osservare, abbiamo inserito all'interno delle Condizioni contrattuali, che rappresentano l'unico riferimento a definizione degli impegni contrattuali fra UnipolSai e Cliente, alcuni pratici box¹ di consultazione che Le forniranno, a titolo puramente esemplificativo, una immediata risposta ai Suoi "perché" e la guideranno, qualora occorresse, nel "da farsi" in caso di necessità.

Chi entra nel mondo UnipolSai, oggi, non soltanto acquisisce un'assicurazione per poter circolare o tutelare il suo veicolo! Con **KM&SERVIZI** potrà infatti beneficiare di una gamma di garanzie e servizi efficaci nel corso dei Suoi spostamenti. Fra questi Unibox, la moderna tecnologia satellitare che interagisce, in caso di bisogno, con servizi d'immediata utilità.

Per tutte le risposte e gli approfondimenti su **KM&SERVIZI** c'è, a Sua disposizione, la più grande e capillare rete di Agenzie d'Italia. La consulti!

Cordialmente

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

1 Che cosa sono i box di consultazione?

I box di consultazione sono degli appositi spazi contrassegnati da simboli, facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali. In essi sono indicati: risposte in caso di dubbi o indicazioni da seguire in caso di necessità , punti su cui porre particolare attenzione , recapiti a cui rivolgersi . E' bene precisare che tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una esemplificazione. Per questo, è bene quindi porre, sempre, la dovuta attenzione alle condizioni a cui si riferiscono.

1

NOTA INFORMATIVA

PAGINE

A • INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	3 di 26
B • INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	3 di 26
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	12 di 26
GLOSSARIO	18 di 26

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINE

A - CONDIZIONI GENERALI COMUNI	2 di 114
B - CLAUSOLE DI VINCOLO COMUNI	10 di 114
C - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	11 di 114
D - R.C.A. "PLUS" (CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI)	17 di 114
E - FORMULE TARIFFARIE DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI	20 di 114
F - SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	27 di 114
F.1 Cosa Assicura (rischio assicurato)	27 di 114
F.2 Cosa NON Assicura (Esclusioni)	27 di 114
F.3 Incendio	27 di 114
F.4 Furto e Rapina	29 di 114
F.5 Eventi Naturali	33 di 114
F.6 Eventi Sociopolitici	33 di 114
F.7 Collisione	34 di 114
F.8 Garanzie Accessorie	36 di 114
G - SEZIONE OPZIONI TARIFFARIE CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	44 di 114
H - SEZIONE ASSISTENZA	46 di 114
H.1 Assistenza Stradale	46 di 114
H.2 Assistenza Psicologica	58 di 114
I - SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE	60 di 114
L - SEZIONE TUTELA LEGALE	67 di 114

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINE

M - SEZIONE TECNOLOGIA	73 di 114
M.1 Scatola Nera	73 di 114
M.2 Unibox	79 di 114
M.3 Recupero Unibox o Scatola Nera	88 di 114
N - SEZIONE SINISTRI	89 di 114
N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)	89 di 114
N.2 Norme CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)	92 di 114
N.2.1 Garanzie INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, GARANZIE ACCESSORIE	92 di 114
N.3 Norme per la garanzia ASSISTENZA	98 di 114
N.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE	101 di 114
N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE	113 di 114

3

INFORMATIVA PRIVACY

PAGINE

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 4
--	--------

4

RIFERIMENTI UTILI

PAGINE

Numeri e riferimenti utili	2 di 3
----------------------------	--------

1

NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa del contratto di Assicurazione relativo alla Responsabilità Civile da circolazione – e per le Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile - dei Veicoli indicati in Polizza, denominato “UnipolSai KM&SERVIZI” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- la presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione;
- il *Contraente* deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della *Polizza*.

È possibile richiedere presso i punti vendita e sul sito internet di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di veicolo che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* nonché in base alla formula contrattuale che Lei potrà scegliere tra quelle offerte da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per l'Assicurazione della Responsabilità Civile per la circolazione del *Veicolo*.

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del *Contraente* e dell'*Assicurato*, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “*Avvertenze*” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa di Assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: <https://www.unipolsai.it/aggiornamento-fascicoli-informativi>.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al *Contraente* le altre modifiche del Fascicolo Informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota Informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali.

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.7096584, siti internet: <http://www.unipolsai.com> - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società.

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752.829.291,00 con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni.

a - Responsabilità Civile Autoveicoli.

E' prevista la formula tariffaria "Bonus/Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registra nel *Periodo di osservazione*. La *Società* assicura il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza*, per il quale è obbligatoria l'*Assicurazione*, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme dovute per il *Risarcimento* di danni involontariamente causati a *Terzi*. Si rinvia agli articoli "C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la garanzia è soggetta a limitazioni territoriali che possono dar luogo al mancato pagamento del *Risarcimento*. Si rinvia all'articolo "A.4 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

La garanzia, inoltre, resta sospesa ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 1901 del Codice civile in caso di mancato pagamento del *Premio*. Si rinvia all'articolo "A.3 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: a garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a *Rivalsa*. In

tali casi la *Società* è comunque obbligata a risarcire un eventuale *Sinistro* ai *Terzi* danneggiati, ma ha diritto di chiedere al *Contraente* e/o all'*Assicurato* la restituzione totale o parziale di quanto pagato. Si rinvia agli articoli "C.2, C.3, E.3.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Si segnala in particolare che:

- in base agli articoli "M.1 e M.2 delle Condizioni di assicurazione" in caso di *Sinistro* UnipolSai potrà rivalersi nei confronti dell'*Assicurato* in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla *Tariffa* di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per la medesima garanzia ed il *Premio* che sarebbe stato pagato sulla base di detta *Tariffa*, e con il massimo di € 5.000, nei casi di assenza del dispositivo satellitare o inoperatività del dispositivo medesimo per dolo o colpa grave del *Contraente* o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del *Veicolo* indicato in *Polizza*. Analogamente, nell'ipotesi in cui il *Contraente* non provveda all'installazione entro il termine di 15 giorni lavorativi, l'azione di *Rivalsa* verrà esercitata a partire dal sedicesimo giorno lavorativo da quello di *Effetto* della *Polizza*. Si rinvia agli articoli "M.1.2, M.1.3, M.2.2, M.2.3, delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

La *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di *Assicurazione* ed il *Contraente* non abbia immediatamente restituito tale documento alla *Società*. Si rinvia all'articolo "A.4 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la garanzia è prestata entro i limiti dei *Massimali* pattuiti in *Polizza*. Se in *Polizza* è stato convenuto un *Massimale* complessivo, qualora i *Massimali* per i danni a persone e per i danni a cose non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla *Società* per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della *Società*. Si rinvia all'articolo "C.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Esempio di funzionamento dei Massimali per danni a persone e a cose della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in assenza di Massimale complessivo per Sinistro.

La garanzia di “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con i seguenti Massimali:

- Massimale per danni a persone: € 6.070.000,00;
- Massimale per danni a cose: € 1.220.000,00.

Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:

- danni a persone € 2.000.000,00;
- danni a cose € 1.300.000,00.

Il Risarcimento complessivo sarà di € 3.220.000,00 perché l'ammontare complessivo dei danni a cose supera il Massimale pattuito. La restante parte di danno (€ 80.000,00) resterà a carico dell'Assicurato.

Esempio di funzionamento del Massimale complessivo della garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” in presenza di Massimale complessivo per Sinistro.

La garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” è prestata con un Massimale complessivo pari a € 7.290.000,00.

Il Sinistro ha determinato i seguenti danni:

- danni a persone € 6.500.000,00;
- danni a cose € 300.000,00.

Il Risarcimento complessivo sarà di € 6.800.000,00. Infatti in questo caso il Massimale minimo di legge destinato ai danni a persone (€ 6.070.000,00) viene integrato con quello destinato a cose in quanto il Massimale complessivo è capiente rispetto all'ammontare complessivo del danno.

b – Garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”.

- b.1 Incendio:** copre i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* in conseguenza di *Incendio*, esplosione o scoppio, anche se causati da dolo di terzi, fulmine. Si rinvia all'articolo “F.3.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
- b.2 Furto e Rapina:** copre i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* in conseguenza di *Furto* consumato o tentato o di *Rapina*. Si rinvia all'articolo “F.4.1 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.
- b.3 Eventi Naturali:** copre i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* in conseguenza di inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi; di bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate; di eruzione vulcanica, terremoto,

maremoto. Si rinvia all'articolo "F.5.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.4 Eventi Sociopolitici: copre, a condizione che il *Veicolo* sia riparato e solo se le spese di riparazione sono comprovate dalla relativa documentazione fiscale, i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* in conseguenza di disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio e *Atti di vandalismo*. Si rinvia all'articolo "F.6.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.5 Collisione: copre i *Danni materiali* subiti dal *Veicolo* durante la sua circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di collisione con velocipedi, veicoli a braccia o *Veicoli* identificati con la targa o altro dato di immatricolazione, investimento di una persona identificata e lesa a seguito del *Sinistro*, urto di animali. Si rinvia all'articolo "F.7.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.6 Garanzie Accessorie: copre le spese sostenute e comprovate da documentazione fiscale, a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti nella specifica sezione delle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, ripristino delle dotazioni di sicurezza, laddove presenti, a seguito della loro attivazione per cause accidentali o per Incidente da circolazione; sostituzione delle serrature del *Veicolo* a seguito di smarrimento o sottrazione delle chiavi. Si rinvia agli articoli "F.8.1 e F.8.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Con riferimento alla garanzia SalvaPremio, quest'ultima prevede la corresponsione di un *Indennizzo* pari all'ultimo *Premio* annuo lordo versato per la garanzia di "*Responsabilità Civile Autoveicoli*" in caso di *Inabilità temporanea e totale al lavoro* (ITT) o di *Perdita d'impiego* a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

Si rinvia all'articolo "F.8.3 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.7 Assistenza:

"Assistenza Stradale" - la *Società* mette a disposizione dell'*Assicurato*, nei limiti e con le modalità indicate nelle singole *Prestazioni*, una *Prestazione* di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti descritti nelle Condizioni di assicurazione quali, a titolo esemplificativo, il soccorso stradale del *Veicolo* e la messa a disposizione di un'autovettura sostitutiva. Si rinvia agli articoli "H.1.1 e H.1.7 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio;

"Assistenza Psicologica" - la *Società*, tramite *UniSalute* presta supporto psicologico in conseguenza di incidenti stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'*Incidente*.

Si rinvia all'articolo "H.2.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.8 Infortuni del Conducente: copre le conseguenze dirette ed esclusive di un *Infortunio* che il conducente subisca in conseguenza della circolazione e delle operazioni effettuate in caso di fermata accidentale per mettere il *Veicolo* stesso in condizioni di riprendere la marcia, spostarlo dal flusso del traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo e in occasione della salita e discesa dal *Veicolo* stesso. Si rinvia agli articoli "I.1 e I.1.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.9 Tutela Legale: copre il rimborso delle spese legali, compresi i relativi oneri, anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'*Assicurato* per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale per i casi indicati nelle Condizioni di assicurazione. Si rinvia all'articolo "L.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.10 Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la *Prestazione* del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi

all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri *Veicoli*, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità. Si rinvia all'articolo "M.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.11 Unibox: l'installazione e l'attivazione del dispositivo *Unibox* consente al *Contraente* di usufruire di riduzioni di *Premio* e permette la *Prestazione* di particolari servizi infotelematici georeferenziati, tramite un collegamento ad una sala operativa/centro servizi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS. Si rinvia all'articolo "M.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

b.12 Spese per impossibilità di recupero Unibox o Scatola Nera: copre le spese che l'*Assicurato* sarebbe tenuto a corrispondere al *Provider telematico* per l'impossibilità di restituire *Unibox* o *Scatola Nera* a seguito di distruzione, danneggiamento o perdita totale. Si rinvia all'articolo "M.3.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le garanzie assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'*Indennizzo*. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione delle singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette garanzie possono essere prestate con *Scoperti* o *Franchigie* ed in ogni caso nel limite delle *Somme assicurate*. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione delle singole Sezioni e/o alla *Polizza*. Per facilitarne la comprensione da parte del *Contraente* di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di *Scoperti*, *Franchigie*, *Valore assicurato* e *Somme assicurate* mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della Franchigia

garanzia Rimborso Spese Mediche da Infortunio (rimborso spese mediche a seguito di cure termali, medicinali ecc.)

1° esempio

- *Somma assicurata* € 1.500,00;

- danno periziato € 300,00;

- *Franchigia* € 50,00.

Indennizzo: € 300,00 – € 50,00 = € 250,00.

2° esempio

- *Somma assicurata* € 1.500,00;

- danno periziato € 40,00;

- *Franchigia* € 50,00.

Nessun *Indennizzo* è dovuto perché il danno è inferiore alla *Franchigia*.

N.B. La *Franchigia* non verrà applicata se al momento del *Sinistro* il *Conducente/Proprietario* indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie e ricorre a Strutture convenzionate *UniSalute*.

Garanzia SalvaPremio

3° esempio

- il Sinistro ha procurato 40 giorni di *Inabilità temporanea e totale al lavoro* (ITT);
- *Franchigia* 90 giorni.

Nessun *Indennizzo* è dovuto perché il periodo di inabilità è inferiore alla *Franchigia*.

4° esempio

- il Sinistro ha procurato 95 giorni di *Inabilità temporanea e totale al lavoro* (ITT);
- *Franchigia* 90 giorni.

Sarà corrisposto l'*Indennizzo* previsto dal contratto per 5 giorni.

Meccanismo di funzionamento dello Scoperto e del minimo non indennizzabile: garanzia Furto e Rapina

1° esempio

- *Valore assicurato* € 50.000,00;
- danno € 10.000,00;
- *Scoperto* 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;

Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00.

2° esempio

- *Valore assicurato* € 50.000,00;
- danno € 180,00;
- *Scoperto* 10% con minimo non indennizzabile di € 200,00;

Nessun *Indennizzo* è dovuto perché il danno è inferiore al minimo non indennizzabile.

Meccanismo di funzionamento del massimo limite di Indennizzo: garanzia Tutela Legale

- *Limite di Indennizzo* € 20.000,00;
- *Rimborso richiesto* (danno) € 22.000,00

Indennizzo: € 20.000,00.

Assicurazione parziale: se il *Valore assicurato* risulta inferiore al *Valore commerciale* delle cose assicurate, l'*Indennizzo* pagato dalla Società sarà parziale secondo la formula:

$$\text{Indennizzo} = (\text{Valore assicurato} : \text{Valore commerciale Veicolo alla stipula/rinnovo}) \times \text{danno}$$

(meno *Franchigia* o *Scoperto*)

Esempio di Assicurazione parziale relativo alla garanzia "Incendio":

- *Valore assicurato* : € 50.000,00;
- *Valore commerciale*: € 80.000,00;
- danno: € 40.000,00.

Indennizzo: € 25.000,00 (ferma l'applicazione di eventuali *Scoperti* e *Franchigie*).

Si rinvia all'articolo "N.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio

Avvertenza: è prevista la *Rivalsa* della *Società* cioè il diritto di recuperare, nei confronti dell'*Assicurato*, le somme che abbia indebitamente pagato a seguito di un atto doloso dell'*Assicurato* stesso. Si rinvia agli articoli "C.2, D.3, H.1.6, M.1.2, M.1.3, M.2.2 e M.2.3 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: possono aderire alla garanzia "SalvaPremio" i soggetti che abbiano un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o del rinnovo. Si rinvia all'articolo "F.8.3.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: il contratto, non prevede il tacito rinnovo ed il *Contraente*, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo o meno senza dare alcuna comunicazione preventiva. La *Società* manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di *Effetto* del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto. Si rinvia all'articolo "A.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

3.1 Estensioni della garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli.

In alcuni casi la *Società* estende gratuitamente la copertura assicurativa prevista dal *Codice* e dai *Regolamenti*. Si rinvia agli articoli "C.1 e C.3 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio. Su richiesta del *Contraente* e con il pagamento di un'integrazione di *Premio* è, inoltre, prevista la possibilità di estendere ulteriormente la copertura assicurativa. A tal proposito, per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli contenuti nella "Sezione D delle Condizioni di assicurazione".

3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli non copre:

- i danni alla persona e alle cose subiti del conducente;
- i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti
 - a) il Proprietario del Veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente del Veicolo e delle persone elencate al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con esse o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 129 del Codice.

4. Periodo di carenza contrattuale.

La garanzia "SalvaPremio" prevede dei periodi di carenza contrattuale. Si rinvia all'articolo "F.8.3.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del *Contraente* o dell'*Assicurato* sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla *Prestazione*. Si rinvia all'articolo "A.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita presso la quale è assegnato il contratto dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia all'articolo "A.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Qui di seguito si illustra un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio.

Esempio di aggravamento del rischio per le garanzie "Responsabilità Civile Autoveicoli" e "Furto e Rapina".

Successivamente alla stipula del contratto l'*Assicurato* cambia la propria residenza, trasferendola in un'altra città che implica un aumento tariffario. Tale circostanza determina un aggravamento del rischio che deve essere tempestivamente comunicata alla *Società* o all'Agenzia/Punto Vendita poiché, in assenza di comunicazione, se la variazione di residenza determina un aggravamento del rischio, in caso di Sinistro, la *Società* ha la facoltà:

- per la garanzia "Furto e Rapina", di ridurre l'Indennizzo in proporzione all'aumento del Premio che avrebbe avuto diritto di esigere se le fosse stata comunicata la variazione;
- per la garanzia "Responsabilità Civile Autoveicoli", di esercitare il diritto di Rivalsa verso il *Contraente* e/o l'*Assicurato* per quanto abbia dovuto pagare ai Terzi danneggiati, nella stessa proporzione sopra indicata.

7. Premi.

Il *Premio* deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità *Assicurativa* all'Agenzia/Punto Vendita alla quale è assegnato il contratto oppure alla *Società*, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente. Si rinvia all'articolo "A.3 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Il *Premio* per la garanzia "Responsabilità Civile Autoveicoli" viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla *Tariffa* vigente della *Società* ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla *Società* all'intermediario.

Il *Premio* annuo può essere frazionato in rate semestrali con il pagamento del sovrappremio del 3,6% indicato in *Tariffa*. L'eventuale frazionamento è indicato in *Polizza*.

Avvertenza: il *Contraente* ha diritto di ottenere la restituzione del *Premio* netto pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato in caso di:

- **demolizione, esportazione definitiva all'estero**, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*. Si rinvia all'articolo "A.7 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio;
- **Furto totale o Rapina del Veicolo**, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*. Si rinvia all'articolo "A.9 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio;
- **trasferimento della proprietà del Veicolo** con risoluzione del contratto. Si rinvia all'articolo "A.6 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio;
- **sospensione in corso di contratto**, qualora il *Contraente* non abbia richiesto la riattivazione entro i limiti previsti dal contratto. Si rinvia all'articolo "A.8 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: per le garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli” sono previsti degli sconti o delle riduzioni tariffarie sui *Premi* applicati:

1. **dalla Società** in virtù della scelta di *Unibox*. Sconti o riduzioni tariffarie sono altresì previste qualora il *Contraente* scelga una o, se compatibili, più soluzioni che prevedano l’acquisto di un pacchetto formato da combinazioni di garanzie predefinite e non modificabili ovvero l’applicazione delle condizioni previste in una convenzione.
2. **dall’Intermediario**, qualora decida di effettuare un’ulteriore personalizzazione del rischio applicando un eventuale margine di flessibilità tariffaria riconosciutogli dalla *Società*.

8. Informativa in corso di contratto (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).

La *Società* trasmette al *Contraente*, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta riportante l’informativa prevista dalle disposizioni vigenti in merito alla data di scadenza del contratto.

9. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015 all’interno di un’area riservata è disponibile per il *Contraente* e per gli altri *Aventi diritto* - almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale - l’*Attestato* di rischio relativo alla copertura assicurativa RC auto ove presente nel contratto; in particolare per il *Contraente* tale documento viene messo a disposizione nell’area riservata di Home Insurance. In aggiunta a questa modalità il *Contraente*, e gli altri *Aventi diritto* se differenti, possono richiedere la consegna dell’*Attestato* di rischio anche tramite posta elettronica, che avverrà entro 15 giorni dal pervenimento della richiesta, facendone richiesta all’indirizzo www.unipolsai.it/servizio-clienti.

In caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione o mancato rinnovo del contratto di *Assicurazione* per mancato utilizzo del *Veicolo*, l’*Attestato* sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale l’*Attestato* si riferisce. Per i meccanismi di assegnazione della classe di merito di Conversione Universale, cosiddetta C.U., anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo *Veicolo*, si rinvia alla Sezione “E” delle Condizioni di assicurazione”.

Avvertenza: la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata sull’*Attestato* di rischio è uno strumento di confronto fra le varie proposte di contratti relativi alla garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli” di ciascuna compagnia.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell’articolo 2952 del Codice civile. Per le assicurazioni di “Responsabilità Civile Autoveicoli” il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il *Risarcimento* del danno all’*Assicurato* o ha promosso contro di questo l’azione. Il diritto al *Risarcimento* del danneggiato da un *Incidente stradale* si prescrive in 2 anni a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

Per l’*Assicurazione* di “Tutela Legale” il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il *Sinistro* deve essere denunciato immediatamente e comunque entro:

- 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
- 5 giorni per la garanzia SalvaPremio;
- 10 giorni per la garanzia *Infortuni* del Conducente

da quando il *Contraente* e/o l'*Assicurato* ne siano venuti a conoscenza.

Per la garanzia "Assistenza Stradale", il *Sinistro* deve essere denunciato immediatamente contattando la *Struttura organizzativa*.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro*, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*. Si rinvia agli articoli "N.1.1, N.2.1.1, N.3.1.1, N.4.1, N.5.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

11. Regime fiscale.

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo *Premio* è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore, in particolare:

- a) **Responsabilità Civile Autoveicoli**: 12,50% (aliquota base, soggetta ad eventuale variazione, in aumento o in diminuzione in misura non superiore a 3,5 punti percentuali, da parte delle singole province ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 6.5.2011 n. 68), oltre 10,50% quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) **Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici, Eventi Naturali, Collisione, Garanzie Accessorie e Spese per impossibilità di recupero Unibox**: 13,50%;
- c) **SalvaPremio** così ripartita:
 1. *Infortuni* 2,5% (da applicare al 20% del *Premio*);
 2. *Malattia* 2,5% (da applicare al 20% del *Premio*);
 3. *Perdite pecuniarie* 2,50% (da applicare al 60% del *Premio*);
- d) **Tutela Legale**: 12,50%;
- e) **Infortuni del Conducente**: 2,50%;
- f) **Assistenza Stradale e Assistenza Psicologica**: 10%.

12. Legislazione applicabile.

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.

13. Procedura per il *Risarcimento* del danno (garanzia "Responsabilità Civile Autoveicoli"). "Risarcimento Diretto".

Per i *Sinistri* nei quali la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente si può applicare la procedura di "Risarcimento Diretto" e la richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti dal *Veicolo* assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9%) del conducente dovrà essere inoltrata direttamente alla *Società* e/o all'Agenzia/Punto Vendita che provvederà, per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all'*Assicurato* i danni subiti.

La procedura di “Risarcimento Diretto” è operativa a condizione che:

- si tratti di collisione che coinvolge due soli veicoli a motore identificati, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano) ed assicurati per la Responsabilità Civile Auto;
- dalla collisione siano derivati danni ai veicoli e alle cose e/o lesioni di lieve entità ai loro conducenti.
- le imprese coinvolte nel *Sinistro* siano aderenti alla Convenzione CARD.

La procedura di “Risarcimento Diretto” non è esercitabile per i *Sinistri* accaduti:

- dalla data di messa in liquidazione coatta amministrativa di un'impresa aderente alla Convenzione CARD;
- dalla data di operatività della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto dell'impresa;
- dalla data di operatività del recesso dalla Convenzione CARD da parte di imprese che operano in regime di l.p.s. (libera *Prestazione* di servizi).

Per le procedure liquidative, si rinvia:

- all'articolo 149 del *Codice*, al Regolamento emanato con D.P.R. n. 254/2006 e all'articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, nei casi di applicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all'articolo 148 del *Codice* e all'articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di inapplicabilità della procedura di “Risarcimento Diretto”;
- all'articolo 141 del *Codice* e all'articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, in caso di danno subito da uno o più trasportati del *Veicolo* assicurato.

Per conoscere i centri di liquidazione *Sinistri* competenti si rinvia al sito internet della *Società*.

Avvertenza: in caso di *Sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* devono darne avviso alla *Società*, utilizzando il modulo di Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di *Sinistro* (“modulo blu”), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili.

La *Società*, nel caso in cui la denuncia di *Sinistro* sia completa e pervenga nei tempi e con le modalità richieste, ha l'obbligo di formulare l'offerta di *Risarcimento* entro i seguenti termini:

1. *se il Sinistro rientra nella procedura del “Risarcimento Diretto”:*
 - 60 giorni dal pervenimento della richiesta per i danni alle cose o al *Veicolo*. Tale termine si riduce a 30 giorni se entrambi i conducenti dei *Veicoli* coinvolti hanno sottoscritto congiuntamente il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro “modulo blu”;
 - 90 giorni per i danni al conducente con *Invalidità permanente* non superiore al 9%;
2. *se il Sinistro rientra nella procedura ordinaria:*
 - **per i danni alle cose:**
 - a) 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni;
 - b) 30 giorni se il “modulo blu” è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.
 - **per i danni alla persona:**

- a) 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte della *Società* e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal “modulo blu”.

Si rinvia all'articolo “N.1.2 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.

14. Incidenti stradali con controparti estere o con veicolo non assicurato o non identificato (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).

- a) In caso di *Sinistro* provocato da un veicolo immatricolato all'estero, per la procedura da seguire per ottenere il *Risarcimento* del danno, si rinvia ai seguenti articoli del *Codice*:
- 125, 126, 141, 148 e 149 (solo se l'immatricolazione del *Veicolo* è avvenuta nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano), per i danni subiti in Italia;
 - 151, 152, 153, 154 e 155, per i danni subiti all'estero.
- b) In caso di *Sinistro* avvenuto con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

15. Facoltà del *Contraente* di rimborsare l'importo liquidato per un *Sinistro* (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).

Per evitare o ridurre la maggiorazione di *Premio* prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, e' data facoltà al *Contraente* di offrire a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di “Risarcimento Diretto”) o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Per rimborsare i *Sinistri* gestiti in regime di “Risarcimento Diretto”, e per conoscere l'importo liquidato, il *Contraente* deve rivolgersi alla CONSAP – Via Yser 14, 00198 Roma.

In caso di rimborso, la *Società* consegna telematicamente una nuova *Attestazione* sullo stato del rischio che non riporterà i *Sinistri* rimborsati. Si rinvia all'articolo “E.1.7 delle Condizioni di assicurazione” per gli aspetti di dettaglio.

16. Accesso agli atti della *Società* (garanzia “Responsabilità Civile Autoveicoli”).

I *Contraenti*, gli *Assicurati* e i danneggiati possono accedere agli atti della *Società* relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti siano conclusi, come previsto dall'articolo 146 del *Codice* e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008.

Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui la *Società* ha completato gli adempimenti previsti dagli articoli 148 e 149 del *Codice* in materia di offerta di *Risarcimento* o di contestazione, e in particolare:

- dal momento in cui è stata comunicata al danneggiato la misura del *Risarcimento*;
- dal momento in cui sono stati comunicati al danneggiato i motivi per i quali non si ritiene di effettuare offerta (contestazione del danno).

Nel caso di mancata offerta o mancata comunicazione di diniego dell'offerta, il diritto di accesso può essere esercitato decorsi i seguenti termini:

- 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta danni di *Risarcimento* per danni a cose e il modulo di denuncia è stato sottoscritto da entrambi i conducenti dei *Veicoli*;
- 60 giorni dalla ricezione della richiesta di *Risarcimento* per danni a cose;
- 90 giorni dalla ricezione della richiesta di *Risarcimento* danni in caso di lesioni o decesso;
- 120 giorni dall'accadimento del *Sinistro*.

La richiesta deve essere scritta, trasmessa con raccomandata o tramite telefax ovvero presentata a mano alla sede legale della *Società* o all'ufficio incaricato della liquidazione del *Sinistro* nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al Punto Vendita che ha concluso o al quale è stato affidato il contratto.

17. *Sinistri* – Liquidazione dell'*Indennizzo* (garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Autoveicoli).

Avvertenza: il *Contraente* o l'*Assicurato* devono denunciare il *Sinistro* alla *Società* immediatamente e comunque entro:

- 3 giorni per le garanzie Responsabilità Civile Autoveicoli e Corpi Veicoli Terrestri;
- 10 giorni per la garanzia *Infortuni* del Conducente

da quando ne sono venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Per la garanzia "Assistenza Stradale", il *Contraente* o l'*Assicurato* deve contattare la *Struttura organizzativa* di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. nel momento in cui si verifica il *Sinistro*.

Per la garanzia "Assistenza Psicologica" l'*Assicurato* dovrà contattare o sarà contattato dalla *Centrale operativa* di UniSalute e dovrà indicare la data dell'*Incidente* stradale, la targa del veicolo coinvolto, i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le *Prestazioni sanitarie*.

Per la garanzia "*Infortuni del Conducente*" l'*Assicurato* o, in caso di morte, gli aventi diritto all'*Indennizzo* devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla *Società*.

Infortuni del Conducente

Ai fini della denuncia il momento di insorgenza del *Sinistro* è il giorno dell'*Infortunio*.

Si rinvia agli articoli contenuti nella "Sezione N. delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Avvertenza: la gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia "Assistenza Stradale" è affidata alla *Struttura organizzativa* di Pronto Assistance Servizi *Società* Consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e sede operativa in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14. Si rinvia agli articoli "H.1.1 e N.3.1 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia "Assistenza Psicologica" e parte della garanzia "*Infortuni del Conducente*" è affidata a UniSalute S.p.A. – via Larga, 8 40138 Bologna. Si rinvia all'articolo "N.3.2 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia "Tutela Legale" è affidata ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona. Si rinvia all'articolo "N.5 delle Condizioni di assicurazione" per gli aspetti di dettaglio.

18. Reclami.

Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della *Prestazione*, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti

Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it

I reclami relativi al comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'Agenzia/Punto Vendita di riferimento.

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del *Contraente* di Polizza.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di

- un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziiazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); in caso di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di *Veicoli* e natanti il ricorso alla procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di conciliazione paritetica, per controversie relative a *Sinistri R.C. Auto* la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, rivolgendosi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, con le modalità indicate sul sito internet della *Società* www.unipolsai.it;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione

19. Perizia contrattuale e arbitrato (garanzie diverse dalla “Responsabilità Civile Autoveicoli”).

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*.

Il contratto prevede, per le garanzie prestate nelle Sezioni “F. - Corpi *Veicoli* Terrestri ed I. - *Infortuni* del Conducente delle Condizioni di assicurazione”, che la *Società* e il *Contraente* possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti/medici. Qualora la controversia riguardi la garanzia “*Infortuni* del Conducente”, il collegio medico risiede nel comune, sede di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*. Per la garanzia “*Tutela Legale*”, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l'*Assicurato* e la *Società* o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità.

Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della *Società* e del *Contraente* di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

GLOSSARIO

I seguenti termini – cui le parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito - integrano a tutti gli effetti il contratto.

Accessori aggiuntivi di serie: installazioni stabilmente fissate sul *Veicolo* costituenti la sua normale dotazione, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fonco-audiovisivi.

Accessori aggiuntivi non di serie: dotazioni stabilmente installate sul *Veicolo* fornite dalla casa costruttrice oppure da parte di ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto con supplemento al prezzo base di listino, compresi gli accessori fonco-audiovisivi.

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa assicurata del legittimo *Proprietario* della quale l'autore del reato, perpetrato al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, è già in possesso.

Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato: per la garanzia RC Auto è la persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto; per le altre garanzie, è la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'articolo 1882 del Codice civile, e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurazione "a primo rischio assoluto": forma di *Assicurazione* per la quale la *Società* risponde dei danni sino alla concorrenza della Somma assicurata indicata in *Polizza*, indipendentemente dal *Valore commerciale* del *Veicolo* e degli *Accessori aggiuntivi, di serie e non di serie*, e senza applicazione della Regola proporzionale.

Attestazione o Attestato (Attestazione sullo stato del rischio): documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Atto di vandalismo: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare il *Veicolo*.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'*Attestazione* (*Contraente*, ovvero, qualora diverso, il *Proprietario del Veicolo*, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il *Locatario* nel caso di locazione finanziaria).

Bauletto e Borsa laterale: il contenitore per uso motociclistico applicato al telaio del *Veicolo*, realizzato in materiale rigido o morbido, stabilmente fissato al *Veicolo* stesso con appositi attacchi e con la possibilità di essere staccato e riattaccato alla struttura che lo sostiene. Deve essere indicato in *Polizza* e l'*Assicurato* deve essere in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale).

Carta Verde: certificato internazionale di *Assicurazione* che estende la copertura assicurativa RC Auto alla circolazione del *Veicolo* negli Stati esteri per i quali è rilasciata (Paesi aderenti alla specifica convenzione internazionale inter-Bureaux). Tale documento:

- attesta l'esistenza di una valida ed efficace *Assicurazione R.C.A.* nei Paesi di origine;
- adegua automaticamente l'*Assicurazione R.C.A.* stipulata nei Paesi di origine alla legislazione vigente negli altri Paesi aderenti alla convenzione, qualora tale legislazione preveda una maggior tutela a favore dei danneggiati.

Codice (Codice delle assicurazioni private): il decreto legislativo n° 209 del 7 settembre 2005.

Contraente: la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che stipula il contratto di *Assicurazione*, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

Contratto di leasing: contratto di locazione finanziaria in cui il locatore concede in godimento il *Veicolo* contro il corrispettivo di un canone periodico.

Danno indennizzabile: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* non ancora depurata di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se pattuiti in *Polizza*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Degrado d'uso: deprezzamento di un bene dovuto ad usura, stato di conservazione o manutenzione, vetustà; in caso di "Danno Parziale" il deprezzamento non si applica sul costo della mano d'opera.

Dueruote: listino mensile, redatto dall'editoriale Domus, utilizzato per la determinazione del valore dei *Veicoli* nuovi od usati, in base al "Codice InfoBike" e consultabile in formato cartaceo ed elettronico.

Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all'uso di bevande alcoliche, come previsto dall'articolo 186 del Nuovo Codice della Strada. Per la garanzia *Infortuni* del Conducente è la condizione di alterazione determinata dalla presenza nel sangue di un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi/litro.

Effetto: data in cui acquistano efficacia le garanzie prestate.

Fenomeno elettrico: azione di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.

Franchigia: parte del *Danno indennizzabile*, espressa in cifre, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Furto: sottrazione della cosa assicurata a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope: guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come previsto dall'articolo 187 del Nuovo Codice della Strada.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma del *Veicolo* o di sue parti, che può autoestendersi e propagarsi.

Incidente (*Incidente stradale*): qualsiasi evento accidentale, connesso con la circolazione stradale, quale collisione con altro *Veicolo*, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada, che provochi al *Veicolo* assicurato danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato oppure ne consenta la marcia, ma in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'*Assicurato* o con il rischio di aggravamento del danno subito.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla *Società* in caso di *Sinistro* al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, se pattuiti.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Locatario: utilizzatore di un *Veicolo* affidatogli in base ad un contratto di locazione, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale: il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile.

Periodo di osservazione: in caso di *Veicolo* assicurato per la prima annualità, inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive, il *Periodo di osservazione* inizia 60 giorni prima della decorrenza contrattuale e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Polizza: documento probatorio del contratto di *Assicurazione*, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile.

Premio: somma dovuta dal *Contraente* alla *Società* quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta. Si intende come *Premio* netto l'importo depurato dell'imposta sulle assicurazioni e, per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Prestazione sanitaria: l'espletamento, da parte di personale in possesso di specifici titoli e regolarmente autorizzato conformemente alle vigenti normative, di attività rivolte alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di condizioni patologiche.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico o colui che possa comunque legittimamente provare la titolarità del diritto di proprietà. Sono equiparati al *Proprietario*: l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il *Locatario* in caso di locazione finanziaria.

Provider telematico: la *Società* che, direttamente o tramite altre *Società*, fornisce i servizi

infotelematici previsti nel “ Contratto di abbonamento ai servizi” stipulato dal *Contraente*.

Protezioni Motociclistiche: il casco, il giubbotto protettivo, il paraschiena indossati dal conducente *Proprietario del Veicolo* di cui lo stesso è in grado di presentare idonea documentazione d'acquisto (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al *Sinistro*.

Rapina: l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Regolamenti: complesso delle norme attuative del *Codice*.

Responsabilità paritaria: è quella attribuita in pari misura ai conducenti dei *Veicoli* coinvolti nel *Sinistro*. La “*Responsabilità paritaria*” dà luogo ad annotazione della percentuale di responsabilità nell'*Attestato* di rischio.

Responsabilità paritaria cumulata: è quella cumulata per più *Sinistri* in cui vi sia la *Responsabilità paritaria* del conducente del *Veicolo* assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistrosità.

Responsabilità principale: è quella attribuita in misura prevalente ad uno dei conducenti nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due *Veicoli*. Per i *Sinistri* con più di due *Veicoli* coinvolti, la *Responsabilità principale* ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti. La “*Responsabilità principale*” dà luogo ad annotazione nell'*Attestato* di rischio ed applicazione del *malus*, successivamente al pagamento del *Sinistro*.

Rivalsa: diritto che ha la *Società* di recuperare, nei confronti del *Contraente* o degli *Assicurati*, le somme che abbia dovuto pagare a *Terzi*, in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'*Assicurato* al *Risarcimento* del danno.

Scatola Nera: dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad un centro servizi e consente la *Prestazione* del servizio di raccolta ed elaborazione dei dati connessi all'accadimento di eventuali crash/mini-crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada), se superiori ad una certa entità.

Scoperto: parte del *Danno indennizzabile* a termini di *Polizza*, espressa in misura percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'*Assicurato* per ogni *Sinistro*.

Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Società: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., vale a dire la Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

Struttura sanitaria: l'*Istituto di cura* o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

Tabella di corrispondenza: tabella da utilizzare al momento dell'assicurazione del *Veicolo* per convertire la classe C.U. nella classe di merito interna UnipolSai, disponibile nei *Punti Vendita* e sul sito internet della *Società*;

Tariffa: insieme dei *Premi* e delle norme inerenti le diverse tipologie di rischio.

Terzi: coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

Unibox: contatore satellitare che, una volta installato a bordo del *Veicolo* assicurato, è in grado di collegarsi per mezzo della rete telefonica GSM e/o GSM-GPRS ad una sala operativa/centro servizi e consente la *Prestazione* di particolari servizi infotelematici georeferenziati.

UniSalute: UniSalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni, Via Larga 8 - 40138 Bologna, Società del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Valore assicurato: importo del *Veicolo* indicato in *Polizza* - e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* il cui valore deve essere indicato nella medesima - ed attribuito dal *Contraente* alle cose assicurate o in assenza di ciò determinato in base al "Codice InfoBike" di *Dueruote*.

Valore commerciale: importo del *Veicolo* determinato in base al "Codice InfoBike" ("quotazione valore di vendita") indicato da *Dueruote*.

Veicolo: il ciclomotore o il motociclo destinati al trasporto di persone, la motoslitta, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui agli articoli. 52 e 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada indicati in *Polizza*; con riferimento alla motoslitta: Circ. Ministero dei Trasporti n.180 del 24/12/1970; con riferimento al quadriciclo per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "SalvaPremio"

Assicurato: persona fisica *Proprietaria/Locataria* del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Inabilità temporanea totale al lavoro (ITT): la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di *Infortunio* o *Malattia*, della capacità del *Contraente* ad attendere alla propria professione o mestiere.

Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da *Infortunio*.

Non lavoratore: la persona fisica che non sia né lavoratore autonomo, né lavoratore dipendente.

Perdita d'impiego (PI): la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Stradale"

Abitazione: residenza anagrafica dell'Assicurato purché sita in Italia.

Assicurato: persona che si trova a bordo del Veicolo.

Centrale operativa parte della *Struttura organizzativa* di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. deputata a: ricevere le richieste di assistenza; organizzare le *Prestazioni* o erogarne direttamente alcune.

Destinazione: la località presso la quale l'Assicurato si stava recando con il Veicolo al momento in cui si è verificato uno degli eventi fortuiti previsti in *Polizza*, che ha determinato la situazione di difficoltà.

Disturbo post traumatico da stress: l'insieme delle forti sofferenze psicologiche causate dal verificarsi di uno degli eventi che possono dar luogo all'attivazione delle *Prestazioni di assistenza* previste in *Polizza*.

Équipe medica: gruppo di medici reperibili tramite la *Centrale operativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Familiare: parente ed affine fino al terzo grado anche non convivente con l'Assicurato ed il convivente more uxorio.

Luogo dell'assistenza: località presso la quale la Società è chiamata ad erogare le *Prestazioni* previste.

Prestazione di assistenza (o Prestazione): l'aiuto che la Società mette a disposizione dell'Assicurato quando, in conseguenza di un evento fortuito, questi viene a trovarsi in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato. L'aiuto consiste in un "fare" (aiuto in natura o in denaro), mai in un "dare" (*Indennizzo*).

Struttura organizzativa: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei *Sinistri* del ramo assistenza.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Assistenza Psicologica"

Assicurato: il conducente, ed il relativo nucleo *Familiare*, del Veicolo indicato in *Polizza* e coinvolto in un *Incidente stradale*.

Centrale operativa: struttura di UniSalute S.p.A. costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le *Prestazioni sanitarie* descritte nella garanzia "Assistenza Psicologica".

Familiare: la persona iscritta nello stato di famiglia del conducente del *Veicolo* assicurato.

Lesioni fisiche gravi: le lesioni fisiche gravi, permanenti ed irreparabili quelle relative alle seguenti categorie:

- cicatrici cutanee gravemente deturpanti (al volto o non al volto).
- lesione degli organi interni quali ad esempio milza, reni, fegato, con necessità di trattamento chirurgico di asportazione o grave compromissione della funzione.
- amputazioni degli arti o di parti di essi, tranne le singole dita, comunque con perdita totale della funzione. La perdita grave della funzione dell'arto o l'anchilosi è assimilabile all'amputazione.
- esiti di fratture vertebrali mieliche con conseguente grave deficit neurologico. Sono assimilati i deficit neurologici e quindi funzionali, conseguenti a lesioni dei nervi, anche non di origine vertebrale o non conseguenti a fratture.
- perdita totale della vista o dell'udito o perdita parziale della vista (maggiore di 7/10 del visus).
- apparato genitale, in particolare la perdita traumatica di organo o parte di organo, sia nell'uomo che nella donna, specie se ciò comporta la perdita della capacità di procreare. Aborto post-traumatico.
- esiti di trauma cranico con gravi esiti neurologici, con conseguente perdita permanente dell'autonomia. In caso di perdita o considerevole riduzione delle funzioni intellettive, il supporto psicologico si intende indirizzato ai soli familiari.
- esiti di grave politrauma, in particolare lesioni multiple che, nel loro insieme, determinano uno stato di grave invalidità con conseguenze sull'autosufficienza e stile di vita.

Prestazioni sanitarie: Prestazioni che la Società eroga tramite *UniSalute*.

Psicoterapeuta: laureato in medicina od in psicologia con una formazione specifica in psicoterapia presso una scuola riconosciuta.

Psicoterapia: trattamento di tipo psicologico che promuove cambi o modifiche nel comportamento per favorire l'adattamento all'ambiente circostante, l'integrazione dell'identità psicologica, il superamento di manifestazioni fisiche o psichiche di malessere delle persone o di gruppi, come ad esempio quelli famigliari.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Infortuni del Conducente"

Assicurato: conducente del *Veicolo* assicurato in *Polizza*.

Documentazione sanitaria: cartella clinica e/o la certificazione medica, costituita da diagnosi, pareri e prescrizioni dei sanitari, da radiografie, da esami strumentali e diagnostici e dalla documentazione di spesa (comprese le notule e ricevute dei farmaci).

Immobilizzazione: stato temporaneo di incapacità fisica, totale o parziale, a causa di fratture scheletriche o lesioni capsulo-legamentose che richiedono, a seguito di prescrizione medica, l'applicazione di un mezzo di contenzione inamovibile, rigido ed esterno, costituito da: docce, apparecchi gessati o altro tutore di contenzione comunque immobilizzante, la cui applicazione

e rimozione sia effettuata esclusivamente in *Istituti di cura* da personale medico o paramedico. Sono compresi i mezzi di contenzione amovibili e tutti i tutori preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici) purché prescritti da personale medico dipendente da *Istituto di cura* e limitatamente alla durata del periodo durante il quale il presidio svolge una funzione immobilizzante, indicato sulla certificazione medica.

Invalidità permanente: perdita o riduzione definitiva ed irrecuperabile della capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: *Struttura sanitaria* a gestione pubblica o a gestione privata, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità alle *Prestazioni sanitarie* ed al ricovero dei malati. Sono esclusi: stabilimenti termali, strutture di convalescenza e di lungodegenza, istituti per la cura della persona a fini puramente estetici o dietetici, case di riposo.

Somma assicurata: è la somma indicata in *Polizza* che, per ogni garanzia, rappresenta il limite massimo di *Indennizzo* in caso di *Sinistro*.

Stato comatoso irreversibile: stato di incoscienza profonda, anche indotto farmacologicamente, caratterizzato da assenza della sensibilità, della motilità volontaria ed alterazione delle funzioni vegetative, la cui causa abbia diretta origine da un *Infortunio* derivante dalla circolazione. Lo stato di incoscienza è senza alcuna reazione a stimoli esterni ed a bisogni interiori ed è associato a una condizione di non risvegliabilità anche mediante stimoli appropriati, richiede inoltre l'uso persistenze e continuo di sistemi artificiali di supporto al mantenimento in vita. Se lo stato di incoscienza si protrae per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi si definisce "*Stato comatoso irreversibile*".

Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute: *Istituto di cura*, poliambulatorio, centro specialistico e relativi medici chirurghi con cui *UniSalute* ha definito un accordo per il pagamento diretto delle *Prestazioni*.

Definizioni relative e specifiche alla sola garanzia "Tutela Legale"

Assicurato: il *Proprietario*, il *Locatario* in base ad un contratto di noleggio/ leasing, il conducente autorizzato, i trasportati del *Veicolo* indicato in *Polizza*; il *Contraente*, se persona fisica, nonché il suo coniuge e i suoi figli minori, se conviventi risultanti dal certificato di stato di famiglia, quando in veste di pedoni o di ciclisti o alla guida di *Veicoli* non soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi *Veicolo* pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali e abbiano subito lesioni fisiche.

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – per il quale è prestata l'*Assicurazione*.

Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.

Rescissione: azione esperita dal soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo

o di bisogno, per sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni sono inique per la parte che ha concluso il contratto in stato di pericolo o hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra *Prestazioni* contrattuali, in caso di contratto concluso in stato di bisogno.

Risoluzione: causa estintiva del contratto derivante da inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità sopravvenuta della *Prestazione*. I *Contraenti* possono altresì inserire nel contratto una “clausola risolutiva espressa” con la quale convengono che il contratto si risolva di diritto, a richiesta della parte che vi ha interesse, nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità descritte.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Edizione 01/10/2018

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Direttore Generale
Matteo Laterza



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 507711 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni valide per tutte le garanzie fatto salvo quanto diversamente specificato.

A.1 – Durata del contratto¹

Il contratto ha durata di un anno o, su richiesta dell'Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può esser tacitamente rinnovato.

Nel caso di durata di un anno più frazione, la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale la Tariffa che verrà applicata continuerà ad essere quella in vigore sul contratto. L'Assicurazione ha Effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha Effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'Assicurazione è operante fino all'ora ed alla data di Effetto del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino e non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla predetta scadenza di annualità (articolo 170 bis del Codice). Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

Contratti di durata inferiore ad un anno (durata temporanea)

I contratti di durata inferiore all'anno (durata temporanea) cessano alla loro naturale scadenza senza alcun obbligo di disdetta e senza applicazione del periodo di 15 giorni previsto dall'articolo 170 bis del Codice.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo. Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione. In caso di risoluzione del contratto la Società non procede al rimborso dell'eventuale maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

A.2 – Determinazione del Premio² e delle Condizioni di assicurazione e dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Al contratto si applica la Tariffa e le Condizioni di assicurazione in vigore al momento dell'Effetto della Polizza.

1 Quale durata può avere la Polizza?



Al massimo un anno (più una eventuale frazione, su richiesta, se si ha la necessità di una particolare decorrenza o scadenza) o un periodo inferiore. Trascorso l'anno, l'Assicurazione rimarrà valida fino al momento in cui verrà stipulato, entro 15 giorni dalla data di scadenza del precedente, un nuovo contratto. Se alla scadenza del 15° giorno il nuovo contratto non sarà sottoscritto non sarà possibile circolare poiché il Veicolo risulterà non assicurato.

2 Cos'è e come si calcola il Premio?



Il Premio di Polizza, è il "prezzo" che occorre pagare alla Compagnia per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della Tariffa in vigore in quel momento, ossia sulla base dei parametri di "rischio" presi in considerazione per il suo calcolo (tipologia di veicolo, utilizzo, età e residenza del Proprietario, classe bonus/malus ecc.). Proprio per questo chi sottoscrive il contratto è tenuto a segnalare successivamente alla Compagnia ogni variazione ai dati inseriti (ad esempio il cambio di residenza).

Il *Premio* è determinato in base ai dati riportati sulla *Polizza* con riferimento al *Veicolo* ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei *Contratti di leasing*, al *Locatario*) ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla *Polizza* stessa, nonché al contenuto dell'ultima *Attestazione* conseguita in corso di validità.

Per la stipulazione del contratto, il *Contraente* è tenuto ad esibire la carta di circolazione del *Veicolo* (certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori/quadricicli leggeri) e il certificato di proprietà ove previsto.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze da parte del *Contraente* al momento della conclusione del contratto troveranno applicazione gli Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. In caso di variazioni non comunicate dal *Contraente* che determinano un aggravamento del rischio troverà applicazione l'articolo 1898 del Codice civile.

A.3 – Pagamento del *Premio*³

Il *Premio*, o la prima rata di *Premio*, deve essere pagato alla consegna della *Polizza*. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro il rilascio di quietanze che dovranno indicare la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*. In quest'ultimo caso trova applicazione l'articolo 1901 comma 2 del Codice civile e la *Società* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza delle rate di *Premio* intermedie successive.

Se il *Contraente* non paga le rate di *Premio* intermedie successive alla prima, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Gli eventuali *Sinistri* verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, autorizzati a rilasciare il certificato di assicurazione e *Carta Verde* previsti dalle disposizioni in vigore o, se ciò non risulti possibile, con le diverse modalità concordate con la *Società*.

Il pagamento del *Premio* può essere effettuato dal *Contraente* tramite:

- assegni bancari, postali o circolari intestati all'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure alla *Società*;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l'Agenzia/Punto Vendita nella sua specifica qualità oppure la *Società*;
- denaro contante, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa anticirclaggio.

3 Il *Premio*, quando deve essere pagato?

Il pagamento del *Premio*, sia per intero o in parte in caso di rateizzazione, è condizione necessaria affinché la *Polizza* abbia una reale validità e decorrenza. Diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante. Pertanto, se la *Polizza* prevede una rata unica, il pagamento deve avvenire al momento della sottoscrizione; se il *Premio* è frazionato, al saldo di ogni rata viene rilasciato un documento, la cosiddetta "quietanza", in cui si attesta l'avvenuto pagamento e la prosecuzione della copertura assicurativa.

NOTA BENE!

Il pagamento, salvo accordi particolari, deve sempre essere effettuato in Agenzia/Punto Vendita ad essa collegata. In nessun altro caso persone diverse dal personale di Agenzia/Punto Vendita possono richiedere il versamento di somme di denaro.

Il pagamento del *Premio* con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo. E' fatto salvo, qualora l'assegno non venga pagato, il disposto dell'articolo 1901 del Codice civile che disciplina il caso di mancato pagamento del *Premio*.

A.4 – Estensione territoriale

Garanzie diverse da *Infortuni del Conducente*, da *Tutela Legale* e da *Assistenza*

L'*Assicurazione* vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.

L'*Assicurazione* vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate. Qualora la *Polizza* preveda la garanzia obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), la *Società* è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di *Assicurazione (Carta Verde)*.

L'*Assicurazione* è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'*Assicurazione* obbligatoria di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.), ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso periodo di *Assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, il *Contraente* è obbligato a farne immediata restituzione alla *Società*. La *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Infortuni del Conducente

L'*Assicurazione "Infortuni del Conducente"* vale in tutto il mondo. Relativamente alle *Prestazioni* di cui all'articolo "I.3.1 delle Condizioni di assicurazione - *Prestazioni erogate in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute*", queste sono valide esclusivamente nel territorio della Repubblica italiana.

Tutela Legale

L'*Assicurazione "Tutela Legale"* opera nell'ambito territoriale per la quale è valida l'*Assicurazione* della Responsabilità Civile obbligatoria cui si riferisce.

Assistenza Stradale

L'*Assicurazione "Assistenza Stradale"* opera nei seguenti ambiti territoriali:

- ***Assistenza "Completa" e Assistenza "Plus"***- quando il *Veicolo* circola in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, negli Stati dell'Unione europea e di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Serbia e Svizzera. L'*Assicurazione* vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della *Carta Verde*, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

Assistenza Psicologica

- L'*Assicurazione "Assistenza Psicologica"* vale per il territorio della Repubblica Italiana.

A.5- Sostituzione del contratto e conguaglio del Premio

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, ferma restando la sua scadenza annuale, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al *Premio* pagato e non goduto della *Polizza* sostituita.

A.6 – Trasferimento della proprietà del Veicolo⁴

Il *Contraente* è tenuto a comunicare immediatamente alla *Società* il trasferimento di proprietà del *Veicolo* fornendone idonea documentazione e restituendo all'Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* relativi al *Veicolo* alienato. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo articolo "A.8 delle Condizioni di Assicurazione", viene adottata, a scelta irrevocabile dell'alienante, una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

L'alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il *Veicolo* alienato, sia reso valido per un altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o del coniuge in comunione dei beni.

In tal caso la *Società* procederà per il nuovo *Veicolo* all'emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio.

b) Cessione del contratto

L'alienante può chiedere che il contratto stipulato per il *Veicolo* alienato venga ceduto all'acquirente. In tal caso è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente ed alla *Società*, la quale prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.

Il cedente è tenuto al pagamento del *Premio* fino al momento in cui darà la comunicazione alla *Società*.

Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.

Rimarranno comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di *Effetto* del nuovo contratto, ma non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza stessa.

Per l'*Assicurazione* dello stesso *Veicolo* il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio al cedente o agli *Aventi diritto* del contratto ceduto.

4 Che cosa devo fare se vendo la moto? Posso riutilizzare il contratto per un'altra moto?

Se si ha intenzione di vendere la moto occorre innanzitutto darne tempestiva informazione Agenzia/Punto Vendita dove è stato stipulato il contratto che fornirà tutte le informazioni utili sulla documentazione da consegnare.

Il contratto, a questo punto, potrà essere ancora utilizzato applicando una delle opzioni possibili a disposizione:

- a) cederlo, così come la nuova moto, al nuovo acquirente;
- b) assicurare una nuova moto con la medesima proprietà del precedente o del coniuge in comunione dei beni;
- c) risolverlo, riscuotendo la parte di Premio pagata ma non goduta, se non si ha intenzione di acquistare un'altra moto o si voglia assicurarsi altrove.

NOTA BENE!

In caso di indecisioni sul "cosa fare", è anche possibile sospendere il contratto per un massimo di 12 mesi.

c) Risoluzione del contratto

L'alienante può chiedere la risoluzione del contratto stipulato per il *Veicolo* alienato. In tal caso la *Società* provvederà all'annullamento del contratto, previa esibizione dell'atto di trasferimento di proprietà registrato, nonché al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e della *Carta Verde* o dalla data di sospensione nel caso si tratti di contratto sospeso. Qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso, la *Società* provvede alla consegna telematica agli *Aventi diritto* della relativa *Attestazione* sullo stato del rischio.

d) Conto vendita

Se il *Veicolo* viene consegnato in conto vendita, il *Contraente*, dietro presentazione di idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del settore, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro *Veicolo*, purché tale *Veicolo* appartenga allo stesso Proprietario (o *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o al coniuge in comunione dei beni.

Nel caso in cui il *Contraente* non intenda rendere valido il contratto su altro *Veicolo* e la vendita sia avvenuta a seguito della documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il *Contraente* chieda l'annullamento del contratto, la *Società* provvederà al rimborso del *Premio* netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purché a quella data siano stati restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde relativi al *Veicolo* consegnato.

A.7 - Cessazione del rischio per demolizione o esportazione definitiva all'estero⁵

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo*, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società* ed a riconsegnare il certificato di assicurazione e la *Carta Verde*.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del *Veicolo*, il *Contraente*, inoltre, deve fornire alla *Società* copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l'avvenuta consegna del *Veicolo* per la demolizione.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di esportazione definitiva del *Veicolo*, il *Contraente*, invece, deve fornire alla *Società* la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà ove previsto, della carta di circolazione (certificato di circolazione o certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori/quadricicli leggeri) e della targa di immatricolazione.

In tutti i casi, se non è stata richiesta la sospensione in corso di contratto ai sensi del successivo articolo "A.8 delle Condizioni di assicurazione", il contratto si risolve e la *Società*, previa restituzione del certificato di assicurazione e della Carta Verde rimborsa la parte di *Premio* netto pagato e non goduto, ad eccezione, per le garanzie diverse da R.C.A., del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente

5 Cosa devo fare se demolisco o esporto all'estero il mio Veicolo?



In entrambi i casi occorre avvisare tempestivamente l'Agenzia/Punto Vendita di riferimento e consegnare i documenti assicurativi che sono stati rilasciati al momento della stipula/rinnovo del contratto (certificato di assicurazione e Carta Verde).

Inoltre, in caso di demolizione, occorrerà consegnare anche il certificato di consegna del ciclomotore/motociclo per la demolizione, mentre, in caso di esportazione all'estero, il certificato di avvenuta consegna al Pubblico Registro Automobilistico del Certificato di proprietà ove previsto, della carta di circolazione (certificato di circolazione o idoneità tecnica per i ciclomotori) e della targa del *Veicolo*.

interessate dal *Sinistro*, e ciò dalla data di consegna/presa in carico del *Veicolo* presso il demolitore o di esportazione definitiva all'estero risultante dalla documentazione indicata sopra; se il periodo di osservazione risulta concluso, la *Società* consegna telematicamente agli *Aventi diritto* la relativa *Attestazione sullo stato del rischio*.

Qualora il *Contraente* chieda che il contratto sia reso valido per altro *Veicolo* di sua proprietà (o di cui è *Locatario* nel caso di *Contratto di leasing*) o del coniuge in comunione dei beni, la *Società* procederà all'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del *Premio*.

Nel caso di demolizione o di esportazione definitiva all'estero del *Veicolo* successiva alla sospensione del contratto, la *Società* restituirà la parte di *Premio* netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

A.8 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso⁶

La sospensione in corso di contratto può essere richiesta solo congiuntamente per tutte le garanzie previste dal contratto stesso, fatto salvo quanto previsto agli articoli "F.3.5 e F.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione".

La sospensione è consentita solo in caso di alienazione, conto vendita, *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita*, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del *Veicolo* assicurato comprovate da idonea documentazione.

Qualora il *Contraente* intenda sospendere l'*Assicurazione*, è tenuto a darne comunicazione alla *Società* consegnando la documentazione comprovante la circostanza che legittima la richiesta della sospensione e restituendo all'Agenzia/Punto Vendita il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* (in caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* se ancora in suo possesso).

La sospensione decorre dalla data di restituzione di questi ultimi e, all'atto della sospensione, la *Società* rilascerà un'appendice che dovrà essere sottoscritta dal *Contraente*. Qualora il *Contraente* abbia aderito all'opzione tariffaria "A Kilometro", la sospensione è ammessa fino a 2 volte per anno assicurativo e per una durata massima di 12 mesi ciascuna.

Tenuto conto che il contratto è stipulato sulla base di una clausola che prevede ad ogni scadenza annuale variazioni di *Premio* in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione*, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della *Polizza* e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione del contratto, questo si risolverà e la *Società* provvederà alla restituzione del *Premio* netto pagato e non goduto.

6 Se non uso il ciclomotore/motociclo in inverno, ad esempio, posso sospendere momentaneamente il contratto?

No. Gli unici casi in cui la *Polizza* può essere sospesa gratuitamente sono relativi alla vendita, demolizione, esportazione all'estero o furto del *Veicolo*, ossia in quei casi dove il mezzo non è più a disposizione ma non si è ancora deciso se sostituirlo con un altro o meno e quindi, rispettivamente, far proseguire o no il rapporto contrattuale in corso. Se si desidera invece sospendere temporaneamente il contratto per altri motivi (ad es. nella stagione invernale) occorre comprare la *Condizione* aggiuntiva appositamente dedicata.

La sospensione della *Polizza* non è consentita nei seguenti casi:

- contratti contenenti esclusivamente garanzie diverse dalla RCA;
- contratti di durata inferiore all'anno;
- contratti ceduti.

Qualora il *Contraente* intenda riattivare il contratto sospeso e non sia trascorso oltre un anno dalla sospensione, la riattivazione è possibile sia sullo stesso *Veicolo* che su di un altro, purché il *Proprietario/Locatario* sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. In caso di riattivazione su di un altro *Veicolo* occorre, inoltre, che il precedente *Veicolo* sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero oppure sia stato oggetto di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La riattivazione deve essere fatta secondo i seguenti criteri:

- emissione di una nuova *Polizza* sostituenti il contratto sospeso;
- proroga della scadenza annua e delle eventuali rate intermedie per un periodo pari a quello della sospensione;
- mantenimento della medesima formula tariffaria;
- applicazione della *Tariffa* in corso presso la *Società* all'atto della riattivazione per la determinazione del *Premio*;
- imputazione, a favore del *Contraente*, del *Premio* pagato e non goduto sul contratto sospeso;
- adeguamento del *Valore assicurato* del *Veicolo* come previsto all'articolo "G.2.1 delle Condizioni di assicurazione".

Nel caso in cui la *Tariffa* in vigore all'atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del *Contraente*, una tra le formule tariffarie previste dalla *Tariffa* in corso.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga delle scadenze né al conguaglio del *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

A.9 - Furto totale, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo⁷

In caso di *Furto* totale, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione alla *Società*, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e la *Carta Verde* all'Agenzia o al Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare alla *Società* copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, ferma la possibilità di richiedere la sospensione in corso di contratto ai sensi dell'articolo "A.8 delle Condizioni di assicurazione", può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro Veicolo

Il contratto, dietro eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso, viene reso valido

7 Che cosa devo fare se rubano il Veicolo?

In caso di Furto occorre fare immediata denuncia alle Autorità competenti e portarne copia in Agenzia/Punto Vendita.

NOTA BENE!

Se il ciclomotore/motociclo è anche assicurato con la garanzia Furto consultare per tutti i dettagli la Sezione Sinistri.



per un altro *Veicolo* appartenente allo stesso *Proprietario* del veicolo rubato (nel caso dei *Contratti di leasing* allo stesso *Locatario*) o al coniuge in comunione dei beni.

b) Risoluzione del contratto

L'*Assicurazione* non ha *Effetto* a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti (articolo 122, comma 3° del *Codice*). I danni causati dalla circolazione del *Veicolo*, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (articolo 283 del *Codice*).

Il *Contraente* ha diritto al rimborso della relativa parte del *Premio* netto pagato e non goduto, ad eccezione del *Premio* relativo alle garanzie eventualmente interessate dal *Sinistro*, previa tempestiva presentazione alla *Società* di copia della denuncia alle autorità.

A.10 – Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

A.11 - Imposte e tasse

Le imposte e tutti gli altri oneri, relativi all'*Assicurazione*, presenti e futuri, e stabiliti per legge, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla *Società*.

A.12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e dei regolamenti vigenti.

B.1 – Vincolo a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

Ferma l'operatività delle garanzie prestate fino all'ora e alla data di *Effetto* del nuovo contratto assicurativo eventualmente stipulato e comunque fino non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla cadenza di annualità, la *Società* si obbliga, in caso di vincolo indicato in *Polizza* a favore dell'ente finanziatore o della società di leasing, per tutta la durata del vincolo a favore di dette *Società* a:

- a) non consentire in corso di contratto alcuna modifica o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso dell'ente o società vincolataria;
- b) comunicare all'ente o società vincolataria ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il *Veicolo* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) comunicare all'ente o società vincolataria qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* o della rata di *Premio*, nonché l'eventuale mancata prosecuzione del rapporto assicurativo, fermo restando che il mancato pagamento del *Premio* comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di *Incendio*, *Furto e Rapina*, Eventi sociopolitici, Eventi naturali, Collisione, l'*Indennizzo* da liquidarsi ai sensi di *Polizza* verrà corrisposto all'ente o alla società vincolataria e, di conseguenza, da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza fino all'ammontare del credito residuo.

B.2 – Vincolo (condizione valida solo se espressamente richiamata in Polizza)

È operante il testo di vincolo allegato alla *Polizza*.

C.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)⁹

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di *Risarcimento* di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo indicato in Polizza.

Se in Polizza è stato convenuto un *Massimale* complessivo, qualora i *Massimali* per i danni a persone e per i danni a cose (compresi animali) non siano interamente impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del *Massimale* complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

L'Assicurazione copre gratuitamente anche:

1. la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del Veicolo in aree private; ai fini della presente estensione di garanzia, e solo in caso di *Incendio*, **la sosta del Veicolo non è equiparata alla circolazione¹⁰**;
2. la Responsabilità Civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul Veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici stabilmente installati;
3. la Responsabilità Civile dei trasportati¹¹ sul Veicolo indicato in Polizza per i danni

8 Per poter circolare è obbligatorio essere assicurati?

Sì. Le leggi italiane ed europee pongono l'obbligo dell'Assicurazione per la Responsabilità Civile per poter circolare con i veicoli a motore. Questa, infatti, rappresenta l'unica forma di tutela a difesa delle vittime della strada.



9 In sostanza, cosa assicura la garanzia RC Auto?

La garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (conosciuta anche come R.C.A.) tutela il responsabile dell'incidente dagli eventuali danni provocati ad altri (Terzi) con il Veicolo assicurato. Infatti, la Compagnia presso la quale il Veicolo è assicurato, si farà carico del *Risarcimento* ai danneggiati fino all'ammontare dei *Massimali* scelti al momento della stipula ed indicati nel contratto firmato.



10 La garanzia R.C.A. è valida se circolo nelle aree private?

Certamente. Nelle aree private la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) UnipolSai opera come se il Veicolo circolasse nelle strade/aree pubbliche. Un'unica eccezione: se il ciclomotore/motociclo è parcheggiato in un'area privata non aperta al pubblico e prende accidentalmente fuoco, la garanzia non opera a copertura dei danni eventualmente provocati ad altri. Per ricomprendere anche questo caso è quindi consigliabile ampliare la copertura con la garanzia Ricorso Terzi da Incendio.



11 Se il danno è provocato da un passeggero ne rispondo io?

Di norma no se la sua responsabilità è esclusiva, ma per evitare contenziosi, il contratto copre gratuitamente anche questi casi. Quindi, ad esempio, se il passeggero, senza responsabilità del conducente, scendendo dal Veicolo urta, facendolo cadere, un ciclomotore, i danni provocati sono coperti dalla garanzia RC Auto.



- involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del *Veicolo* assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del *Veicolo*;
 5. **PER I VEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale, giudizialmente riconosciuta, la *Società* risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa. Durante l'esame di guida l'esaminatore e l'istruttore sono considerati *Terzi*; non è invece, considerato *Terzo* l'allievo che sia alla guida del *Veicolo* per la relativa prova pratica;
 6. **PER VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO:** la responsabilità del conducente e del *Contraente* o, se persona diversa, del *Proprietario* del *Veicolo*, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del *Veicolo* stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai *Terzi* trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da *Incendio*, *Furto* o da smarrimento;

La *Società* inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive", i rischi non compresi nell'*Assicurazione* obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza* e in quanto sia stato pagato il relativo *Premio*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 5 e 6 i *Massimali* convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'*Assicurazione* obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni gratuite.

C.2- Cosa NON Assicura (Esclusioni e Rivalsa)¹²

L'*Assicurazione* non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di *Veicolo* adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, nei casi in cui la legge preveda la sua presenza a bordo del *Veicolo* oppure se le esercitazioni di guida non avvengono ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di *Veicolo* dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il *Veicolo* non è guidato dal *Proprietario/Locatario*, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale, purché in questo ultimo caso il rapporto di collaborazione

12 Che cosa vuol dire "Rivalsa"?

La *Rivalsa* è il diritto che la *Compagnia*, per legge, può esercitare nei confronti del *Cliente* richiedendo tutto o in parte il *Risarcimento* versato ai danneggiati se l'*Incidente* è avvenuto in violazione delle regole del contratto (ad es. il *Veicolo* partecipava a una competizione sportiva causando un *Incidente*). In alcuni casi, tuttavia, la *Compagnia* rinuncia al diritto di *Rivalsa* (ad esempio nel caso di patente scaduta, purché venga rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*) salvaguardando totalmente il *Cliente*.



- possa essere provato per iscritto;
- d) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) nel caso di danni causati dalla partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* quando il fatto sia stato sanzionato;
- g) qualora il *Veicolo* non sia in regola con la revisione periodica;
- h) in caso di dolo del conducente;
- i) nelle *Aree aeroportuali*.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144, comma 2°, del *Codice*, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per le somme che abbia dovuto pagare al *Terzo* in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Salvo quanto previsto dall'articolo "N.1.1 delle Condizioni di assicurazione", la *Società* si riserva la facoltà di rivalersi nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* che abbia omesso colposamente o dolosamente di adempiere all'obbligo di avviso di *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile. Qualora il contratto sia stato stipulato aderendo all'opzione tariffaria "Guida Esclusiva", di cui all'articolo "E.3.1 delle Condizioni di assicurazione", ed al momento del *Sinistro* il conducente non possieda i requisiti richiesti, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* in proporzione del minor *Premio* pagato per effetto della presenza in *Polizza* dell'opzione tariffaria "Guida Esclusiva" e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni *Sinistro*.

C.3- Rinunce gratuite al diritto di *Rivalsa*

La *Società*, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa*:

- a) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di rinnovarla. Qualora detta patente non venisse rinnovata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo, salvo che ciò sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* in occasione del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta, oggetto di rinnovo, abilitasse alla guida del *Veicolo*;
- b) nel caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
- c) nel caso di *Veicolo* guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope*, solamente per il primo *Sinistro* per ciascuna annualità assicurativa, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata. A seguito di tale rinuncia parziale la *Società* limiterà

l'azione di *Rivalsa* al 10% del danno con il massimo di € 500,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la *Società* eserciterà il diritto di *Rivalsa* per l'intero esborso;

- d) qualora il *Veicolo* non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica, purché il termine ultimo per la revisione stessa non sia scaduto da più di 30 giorni.
- e) per i danni subiti dai *Terzi* trasportati nel caso di autoveicoli per uso ufficio o pubblicitario e per mostre pubblicitarie anche nel caso di trasporto di persone non connesse alla destinazione d'uso del *Veicolo* o al ciclo operativo delle attrezzature, purché in numero non superiore a quello risultante dalla carta di circolazione.

C.4- Attestazione sullo stato del rischio ¹³

La *Società* consegna per via telematica al *Contraente* e, se persona diversa, all'*Avente diritto*¹⁴, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome ed il codice fiscale del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del *Proprietario* o del diverso *Avente diritto* all'*Attestazione*;
- il Codice Identificativo Unico del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il *Proprietario del Veicolo*, o altro *Avente diritto*, e ciascun *Veicolo* di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio;
- il numero di *Polizza*;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- una tabella di sinistrosità pregressa con il numero dei *Sinistri* pagati (anche a titolo parziale) con *Responsabilità principale* e con *Responsabilità paritaria* nei 10 anni anteriori alla scadenza del contratto con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose); dal 1° gennaio 2019 la tabella di sinistrosità pregressa sarà progressivamente integrata annualmente con l'indicazione di

13 Che cos'è l'Attestato del rischio e a cosa serve?

L'Attestato di rischio è il documento elettronico che certifica la storia assicurativa - solitamente del *Proprietario del Veicolo* - relativamente alla garanzia obbligatoria della *Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.)*. In altre parole, è una sorta di "curriculum" che le Compagnie acquisiscono dalla Banca dati degli Attestati di rischio al fine di conoscere il "rischio" che devono assicurare.

14 Chi è l' "Avente diritto"?

Oltre al *Proprietario*, la normativa indica alcune figure che, pur non essendo "proprietarie" del *Veicolo*, ne sono equiparate: chi lo utilizza nel caso di un Contratto di leasing (*Locatario*); chi lo ha comprato "a rate" (patto di riservato dominio); chi gode del diritto di utilizzare il *Veicolo* senza esserne il *Proprietario* (usufruttuario).

- un'annualità in più, oltre la quinta, fino a raggiungere il decennio;
- la percentuale di responsabilità per i *Sinistri con Responsabilità paritaria*;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*¹⁵, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Per tutte le *Polizze*, nell'*Attestazione* vengono indicate la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e di assegnazione per l'annualità successiva secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

Qualora il contratto sia stipulato sulla base di una formula tariffaria Bonus/Malus che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* viene indicata:

- la classe di merito interna UnipolSai di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di Conversione Universale (C.U.) di provenienza e quella di assegnazione per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018, a prescindere dalla formula di *Tariffa* con la quale sia stato sottoscritto il contratto.

In caso di cessione del contratto, risoluzione del contratto per *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*, la *Società* consegna per via telematica l'*Attestazione* relativa all'annualità in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di contratto stipulato in coassicurazione con ripartizione del Rischio tra più imprese, l'*Attestazione* viene consegnata telematicamente dalla delegataria.

La *Società* non elabora l'*Attestazione* nel caso di:

- contratti sospesi, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di *Premio*;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di *Furto*, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprietà del *Veicolo*;

15 Che cosa prevede l'articolo 134, comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni?

La cosiddetta "legge Bersani" prevede che, in caso di acquisto di un *Veicolo* in aggiunta ad un altro già assicurato del medesimo tipo (ad es. autovettura con autovettura; motociclo con motociclo ecc.) appartenente al medesimo Proprietario o ad un suo familiare convivente, la Compagnia deve assegnare la stessa classe di merito C.U. - e classe interna se presente - indicata nell'ultima *Attestazione* sullo stato del rischio conseguita per il *Veicolo* già assicurato. Questo rappresenta un notevole vantaggio per tutti coloro che, ad esempio, acquistando un *Veicolo* nuovo o di seconda mano in aggiunta ad uno già assicurato possono godere dell'"ingresso" in una classe di merito tendenzialmente più favorevole ed economica.

?

- cessione del contratto per trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato, qualora il *Periodo di osservazione* non risulti concluso.

L'*Attestazione* conserva validità fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce; in caso di mancato rinnovo per non utilizzo del Veicolo, decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'*Attestazione* può essere utilizzata a condizione che il *Contraente* o il *Proprietario del Veicolo* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile¹⁶, che il Veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o alla data di sospensione del medesimo o attesti la stipula di un contratto della durata inferiore ad un anno.

In ogni caso, qualora siano decorsi 5 anni, l'*Attestazione* non è più valida.

In assenza di *Attestazione* valida l'*Assicurazione* viene stipulata con la penalizzazione maggiore e, qualora prevista, con assegnazione alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) 18.

C.5 – Sostituzione dei documenti assicurativi

La Società, su richiesta del *Contraente* ed a sue spese, rilascia un duplicato dei documenti assicurativi cartacei nel caso in cui questi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il *Contraente* deve restituire alla Società il documento deteriorato. Nel caso di sottrazione il *Contraente* deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti Autorità. Nel caso di smarrimento o distruzione, il *Contraente*, in alternativa a quanto sopra, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.



Ho avuto un Incidente stradale. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per il Risarcimento del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per la garanzia R.C.A.**

16 Che cosa regolamentano gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile?

Se il Cliente ha rilasciato delle dichiarazioni volutamente o involontariamente non veritiere relative al Veicolo assicurato (nel caso specifico, la circolazione è avvenuta pur avendo il contratto scaduto) ed è avvenuto un Incidente, la Compagnia impugna il contratto ed applica il diritto di Rivalsa per il Risarcimento pagato ai danneggiati.



Le seguenti Condizioni aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in *Polizza* e se è stato pagato il relativo *Premio*.

D.1 – Rinuncia alla *Rivalsa* nei confronti dell'ente, della società, della ditta individuale, che danno in uso i *Veicoli* ai dipendenti o collaboratori anche occasionali

La *Società*, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'ente, della *Società*, della ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei *Veicoli* dati in uso ai dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di *Veicolo* guidato da persone in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'*influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

L'Assicurazione non è operante nel caso in cui l'ente, la *Società*, la ditta individuale, *Proprietari* o *Locatari* dei *Veicoli* fossero a conoscenza prima del *Sinistro* di tali circostanze.

D.2 - Rinuncia alla *Rivalsa* per i *Sinistri* causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'*effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope* o per *Veicolo* non in regola con la revisione

La *Società*, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* qualora il *Veicolo*:

- sia guidato da persona in stato di *Ebbrezza alcolica* o sotto l'*influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope* e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata;
- non possa circolare in quanto non in regola con la revisione periodica.

D.3- Rinuncia alla *Rivalsa* per i danni subiti dai trasportati per trasporto non conforme

La *Società*, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul *Veicolo* indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione.

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.

17 Che cosa sono le condizioni aggiuntive "RCA Plus"?

Ogni Cliente ha la propria sensibilità assicurativa: c'è chi preferisce una copertura R.C.A. essenziale, sufficientemente ampia ma più economica; c'è chi desidera invece arricchire la copertura anche ai casi in cui la garanzia opera solo parzialmente o non è compresa. Le Condizioni "RCA Plus", se acquistate, assolvono proprio a questo compito: ampliare la sfera di sicurezza.



D.4 - Responsabilità Civile per fatto dei figli minori

La Società assicura, nei limiti del *Massimale* di Responsabilità Civile indicato in *Polizza*, la Responsabilità Civile ai sensi dell'articolo 2048 1° comma del Codice civile, derivante al *Proprietario* dalla circolazione del *Veicolo* anch'esso indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* da fatto illecito commesso da:

- figli minori non emancipati;
- persone soggette a tutela del *Proprietario* stesso e con lui conviventi.

La garanzia opera a condizione che la circolazione avvenga all'insaputa o contro la volontà del *Proprietario*/ *Locatario* del *Veicolo*.

D.5 - Rinuncia alla *Rivalsa* per guida con patente di categoria inferiore

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", rinuncia al diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Proprietario* indicato in *Polizza* qualora in caso di *Sinistro*, il *Veicolo* sia guidato da persona in possesso di una patente di categoria inferiore rispetto a quella prevista per il medesimo, purché il *Proprietario* non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di *Rivalsa*.

D.6 - Aree aeroportuali

La Società, a parziale deroga dell'articolo "C.2 delle Condizioni di assicurazione", copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del *Veicolo* assicurato nelle Aree aeroportuali.

D.7 - *Sinistro* protetto¹⁸

Fermo restando quanto pattuito nell'ambito della formula tariffaria "Bonus/Malus" richiamata in *Polizza*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito interna e del calcolo del *Premio* R.C.A., in occasione dell'eventuale rinnovo con la Società, la stessa non terrà conto del *Sinistro* - con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* - che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento nel corso dell'ultimo *Periodo di osservazione*.

In ogni caso la classe di merito di *Conversione Universale* (C.U.) verrà invece regolarmente evoluta. In caso di *Sinistro* con *Responsabilità paritaria*, che non abbia ancora concorso all'applicazione del malus, non se ne terrà conto ai fini del calcolo del *Premio* R.C.A.

In presenza di due o più *Sinistri* con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* occorsi nello stesso *Periodo di osservazione* dell'annualità di acquisto della Condizione aggiuntiva "*Sinistro* protetto", questa non opererà in alcun modo. In tal caso, alla prima scadenza annuale successiva, il contratto sarà assegnato alla classe di merito interna UnipolSai di pertinenza.

18 In caso di *Sinistro*, se cambio Compagnia, questa Condizione aggiuntiva ha valore?

?

No. Al verificarsi del primo *Sinistro* che farebbe evolvere la classe di merito in malus, UnipolSai non ne terrà conto, con il vantaggio così di evitare la relativa maggiorazione di prezzo. Questo non vuol dire che di quell'evento non vi sarà traccia perché, per legge, l'Attestato di rischio indicherà il *Sinistro* avvenuto così come lo scatto in malus della Classe Universale CU. Quindi, se si decide di cambiare Compagnia e nell'anno appena concluso si è causato un Incidente, questo sarà comunque presente sull'Attestazione.

Per le annualità assicurative successive all'applicazione della Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto".

- in caso di un unico ulteriore *Sinistro* in tali annualità
 - se con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* che farebbe scattare il malus, la Società terrà conto, ai fini del calcolo del Premio R.C.A. e dell'evoluzione della classe di merito interna, solo di tale ultimo *Sinistro*;
 - se con *Responsabilità paritaria* che non farebbe scattare il malus, la Società terrà conto ai fini del calcolo del Premio R.C.A. solo di tale ultimo *Sinistro*;
- in presenza di due o più *Sinistri con Responsabilità principale e/o con Responsabilità paritaria* occorsi nello stesso *Periodo di osservazione*, la Condizione aggiuntiva "Sinistro protetto" non opererà in alcun modo.

D.8 - Sospensione in corso di contratto senza motivazione

La Società, a parziale deroga dell'articolo "A.8 delle Condizioni di assicurazione" consente:

- la sospensione senza motivazione delle garanzie in corso di contratto per un massimo di due volte per annualità assicurativa;
- in caso di riattivazione, la proroga della scadenza annuale e delle eventuali rate intermedie, per un periodo uguale alla sospensione.

Classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Criteri di determinazione della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)¹⁹

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) di assegnazione al momento dell'emissione della stipulazione della *Polizza* – prevista per tutte le formule tariffarie – viene determinata seguendo i criteri del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018; ai medesimi criteri si fa riferimento anche qualora l'*Attestato* sullo stato del rischio non riporti la classe di merito di Conversione Universale (C.U.).

Regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.)

Le regole evolutive della classe di merito di Conversione Universale (C.U.), determinate sulla base della sinistrosità registrata dal Veicolo, seguono i criteri dettati dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 (Tabella 1 – Criteri di attribuzione della classe di C.U.).

E.1 - “BONUS/MALUS”

L'Assicurazione è stipulata nella formula tariffaria “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio* in relazione alla sinistrosità registrata nel *Periodo di osservazione*. Il “Bonus/Malus” si articola in 19 classi di merito interne di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* determinati secondo l'applicazione dei coefficienti indicati in *Tariffa*.

E.1.1 - Criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai (o aziendale)

Ai fini della determinazione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione, si opera prendendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell'*Attestazione sullo stato del rischio*.

Laddove non diversamente precisato nelle Condizioni di assicurazione, il riferimento alla classe è sempre alla classe di merito interna UnipolSai (o aziendale).

I criteri di determinazione della classe di merito di assegnazione interna UnipolSai, sono i seguenti:

- in caso di prima immatricolazione del Veicolo, di voltura al PRA, o di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, al contratto si applica la classe di merito interna UnipolSai 14 (salvo quanto espressamente indicato all'articolo “E.1.2 delle Condizioni di assicurazione”);

19 Cos'è la Classe C.U e come viene determinata?

La classe di merito di Conversione Universale (C.U.) assegna ad ogni Veicolo assicurato, secondo i criteri stabiliti dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), un valore numerico (la Classe C.U.) che consente il confronto fra i molteplici sistemi Bonus Malus predisposti dalle Compagnie. Ciò al fine di facilitare il “passaggio” dei Clienti fra le diverse Compagnie senza perdere la classe maturata.



- in presenza di una Attestazione in corso di validità relativa ad un contratto di altra Compagnia, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata dall'applicazione della *Tariffa* e delle *Tabelle di corrispondenza* in vigore al momento della stipulazione del contratto;
- in presenza di una Attestazione UnipolSai in corso di validità
- relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione delle Condizioni di assicurazione del prodotto UnipolSai KM&SERVIZI, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'articolo "E.1.3 delle Condizioni di assicurazione" - viene assegnato alla stessa classe di merito interna indicata nell'*Attestazione*;
- relativa ad una *Polizza* che prevede l'applicazione di Condizioni di assicurazione di prodotti diversi, il nuovo contratto - salvo quanto indicato all'articolo "E.1.3 delle Condizioni di assicurazione" - viene assegnato alla classe di merito interna UnipolSai determinata sulla base dei criteri indicati dalla *Tariffa* in vigore al momento della stipulazione della *Polizza*.

E.1.2 - Classe di merito di assegnazione in caso di acquisto di un ulteriore nuovo Veicolo (cosiddetta legge "Bersani")

La Società, ai sensi dell'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, in tutti i casi di emissione di una nuova *Polizza*, relativa a un ulteriore Veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare della *Polizza* o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare alla *Polizza* una classe di merito di assegnazione - sia interna UnipolSai che C.U. - più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita sul Veicolo già assicurato.

E.1.3 - Criteri di mantenimento della classe di merito interna UnipolSai e C.U.

La Società, in tutti i casi di stipula di una nuova *Polizza* e in presenza di una *Attestazione* in corso di validità, mantiene sia la classe di merito interna aziendale UnipolSai, determinata con i criteri indicati all'articolo "E.1.1 delle Condizioni di assicurazione", sia la classe C.U. nei seguenti casi:

- alienazione, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva all'estero, *Furto totale*, *Rapina* o *Appropriazione indebita del Veicolo assicurato*, purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il nuovo Veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le generalità del *Locatario* siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992);
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato in seguito a mutamento parziale della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno o più di essi. In questo caso, gli altri soggetti già cointestari possono conservare la classe C.U. maturata sul Veicolo ora intestato ad altri;
- trasferimento della proprietà del Veicolo assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto. In tal caso, il cedente la proprietà può mantenere la classe C.U. maturata sul Veicolo ceduto;
- acquisto da parte dell'utilizzatore del Veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, non inferiore a 12 mesi, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del Veicolo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). La classe C.U. viene comunque riconosciuta all'utilizzatore, in caso di mancato acquisto del Veicolo locato in leasing o noleggiato, per un altro Veicolo dal medesimo acquistato;

- acquisto di un *Veicolo* da parte del conduttore di un *Veicolo* di proprietà di un soggetto portatore di handicap, purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del medesimo, da almeno 12 mesi (comma 2 dell'articolo 247bis del D.P.R. n. 495/1992). In tal caso viene mantenuta la classe C.U. maturata sul *Veicolo* di proprietà del soggetto portatore di handicap;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato in seguito a successione ereditaria agli eredi conviventi del de cuius al momento della morte;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato da ditta individuale a persona fisica e viceversa;
- trasferimento della proprietà del *Veicolo* assicurato alla persona giuridica che ne ha acquisito la proprietà in seguito a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione del ramo di azienda di una società di persone o di capitali.

E.1.3.1 - Rientro del Veicolo assicurato dal conto vendita

Qualora l'incarico in conto vendita non vada a buon fine, il *Proprietario* rientri in possesso del *Veicolo* e si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. precedente al conto vendita.

E.1.3.2 - Ritrovamento del Veicolo assicurato oggetto di Furto, Rapina o Appropriazione indebita

Qualora il *Veicolo* oggetto di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita* venga ritrovato, il *Proprietario* ne rientri in possesso ed il *Contraente* si sia già avvalso della sostituzione contrattuale, dovrà essere stipulato un nuovo contratto che mantenga sia la classe di merito interna UnipolSai sia la classe C.U. della precedenti alla perdita di possesso.

E.1.4 - Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un *Veicolo* già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il *Contraente* non consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe C.U. e della classe di merito interna UnipolSai da applicare al contratto, sulla base di quanto previsto dal Provvedimento Ivass n° 72 del 16 aprile 2018, e l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.

E.1.5 - Regole evolutive della classe di merito

Regole evolutive della classe di merito interna UnipolSai

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, alla prima scadenza annuale successiva, alla classe di merito di pertinenza, in base alla Tabella 2, a seconda che la *Società* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri* con *Responsabilità principale*.

Si terrà conto inoltre:

- dei *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale,

- di danni - anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento - il contratto è considerato privo di *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta Tabella 2;
- delle agevolazioni previste dall'articolo 134, comma 4-ter, del *Codice* per i *Contraenti* che hanno installato il dispositivo satellitare.

TABELLA 2 - REGOLE EVOLUTIVE Classe di merito di assegnazione interna UnipolSai in base a: - numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51% nel corso degli ultimi cinque anni.					
	0	1	2	3	4 o più
Evoluzione della classe di merito interna UnipolSai di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1 (fino al raggiungimento della classe di merito 0)	+2 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+5 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+8 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)	+11 (fino al raggiungimento della classe di merito 18)

E.1.6 - Riapertura e liquidazione di un *Sinistro*

Nel caso in cui un *Sinistro* già eliminato come senza seguito venga riaperto e liquidato, la *Società* procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del *Sinistro* stesso, alla ricostruzione della situazione assicurativa con i conseguenti conguagli di *Premio*.

E.1.7 - Facoltà del *Contraente* di rimborsare i *Sinistri* liquidati²⁰

È data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella 2 offrendo a CONSAP (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di "Risarcimento Diretto") o alla *Società* (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente nel corso dell'annualità in scadenza.

20 Come evitare l'applicazione del *malus* in caso di Incidente con colpa?

Nella R.C. Auto fare incidenti vuol dire peggiorare la propria classe di merito (interna e C.U.) e pagare di più negli anni successivi. Quindi, la prima regola per evitare *malus* e non pagare un *Premio* maggiore è non fare incidenti ed avere uno stile di guida attento e virtuoso. Se poi succede, per evitarne l'applicazione si può rimborsare l'importo di quanto risarcito ai danneggiati.

NOTA BENE!

Per conoscere l'importo del rimborso e decidere se rimborsarlo o meno occorre rivolgersi in Agenzia /Punto Vendita o alla CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A. (vedi Sezione "Riferimenti utili")



E.1.8 -Sostituzione del contratto e mantenimento della classe di merito interna UnipolSai

La sostituzione del contratto, anche qualora avvenga in seguito alla riattivazione un contratto sospeso, non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito interna UnipolSai- purché il *Proprietario* (nel caso dei *Contratti di leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o il coniuge in comunione dei beni.

E.2 – Sinistri “tardivi” e sinistrosità delle Polizze di durata temporanea

La *Società*, ai fini dell'evoluzione della di merito interna UnipolSai e C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione della *Polizza* tiene conto:

- dei *Sinistri* non ancora indicati nell'Attestazione sullo stato del rischio (*Sinistri “tardivi”*), in quanto pagati dopo la scadenza del *Periodo di osservazione* precedente oppure pagati dopo la scadenza del precedente contratto;
- dei *Sinistri* relativi a *Polizze* di durata inferiore ad un anno (durata temporanea).

E.3 - Opzioni tariffarie “Bonus/Malus” (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

La formula tariffaria “Bonus/Malus” prevede le seguenti opzioni tariffarie:

- “Guida Esclusiva” (riservata ai motocicli, alle motocarrozette ed ai quadricicli trasporto persone) o “Guida Libera”
- “A Kilom€tro” (riservata ai motocicli, alle motocarrozette ed ai quadricicli trasporto persone)

E.3.1 - “Guida Esclusiva” o “Guida Libera”²¹

“Guida Esclusiva” (riservata ai motocicli, alle motocarrozette ed ai quadricicli trasporto persone)

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione “Guida Esclusiva” della formula tariffaria “Bonus/Malus”, la quale prevede che il *Veicolo* venga guidato unicamente dal *Proprietario* del *Veicolo* indicato il *Polizza*.

Qualora al momento del *Sinistro* alla guida del *Veicolo* si trovi una persona priva del requisito sopra indicato, la *Società* eserciterà diritto di *Rivalsa* verso il *Contraente* e l'*Assicurato* per i danni pagati ai *Terzi* danneggiati in proporzione del minor *Premio* pagato per effetto della presenza in *Polizza* dell'opzione tariffaria “Guida Esclusiva” e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per ogni *Sinistro*.

La *Società* non eserciterà il diritto di *Rivalsa* nei confronti del *Contraente* e dell'*Assicurato* nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:

1. quando il *Veicolo* sia stato consegnato a terzi per la sua custodia o manutenzione ed alla guida ci sia un addetto al parcheggio o alla riparazione;
2. quando il conducente abbia utilizzato il *Veicolo* per un comprovato stato di necessità;

21 “Guida Libera” e “Guida Esclusiva”: quali differenze e quali vantaggi?

“Guida Libera”: qualsiasi persona che ha i requisiti richiesti dalla legge (patente valida ed età) può guidare il ciclomotore o la moto; “Guida Esclusiva”: la moto può essere condotta unicamente dal suo *Proprietario*. Se per la “Guida Libera” il vantaggio è la massima libertà di dare il *Veicolo* “in mano” a qualsiasi persona lo possa guidare, per la “Guida Esclusiva” il vantaggio è il risparmio sul *Premio* di *Polizza*.



3. quando la circolazione del *Veicolo* sia conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

"Guida Libera"

Il contratto è stipulato aderendo all'opzione "Guida Libera" della formula tariffaria "Bonus/Malus" che non prevede limitazioni rispetto alle caratteristiche del conducente per la guida del *Veicolo* assicurato.

E.3.2 - "A Kilom€tro"²² (riservata ai motocicli, alle motocarrozette ed ai quadricicli trasporto persone)

Ai fini dell'attivazione dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro" occorre che il *Contraente*:

- abbia già installato o installi ed attivi il contatore satellitare "Unibox";
- adempia agli specifici impegni contrattuali indicati nell'apposito articolo "M.2 delle Condizioni di assicurazione".

Il contratto così stipulato consente di beneficiare delle riduzioni del *Premio*:

- 1) all'atto della stipula, nella misura fissa indicata in *Polizza*;
- 2) agli eventuali successivi rinnovi, in misura variabile in base alla percorrenza (chilometraggio) ed al numero dei giorni di utilizzo del *Veicolo* rilevati dal contatore satellitare "Unibox".

Il conteggio dei chilometri verrà effettuato secondo la seguente formula:

$$\text{km su base annua} = \frac{[(\text{km rilevati totali}) + (\text{km notturni} \times 2) - ((\text{km autostradali} + \text{km extraurbani})/2)]}{\text{giorni di attivazione} \times 365, \text{ dove}}$$

- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana viene dimezzata;
- la percorrenza kilometrica nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene triplicata;
- la percorrenza kilometrica autostradale ed extraurbana nella fascia oraria notturna (dalle 0 alle 6) viene moltiplicata per due volte e mezzo;
- le altre percorrenze kilometriche vengono considerate per i chilometri effettivamente percorsi.

La frazione di anno, se prevista, costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza del quale sarà applicata la riduzione del *Premio* in misura fissa prevista dalla *Tariffa* in corso sul contratto.

Ai fini della determinazione della percorrenza saranno considerati solo i dati rilevati e trasmessi da "Unibox" nel suo periodo di attivazione, secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione di "Unibox" o, se successivo, di decorrenza del contratto e termina 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- i periodi successivi hanno durata di un anno, iniziano 90 giorni prima della decorrenza contrattuale e terminano 90 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la determinazione, al rinnovo contrattuale, della riduzione di *Premio* variabile in base alla percorrenza rilevata, si precisa che:

- qualora il periodo di attivazione di "Unibox" risultasse inferiore o superiore ad un anno, la quantificazione delle percorrenze viene rapportata ad un anno;

22 Che cos'è la Tariffa "A Kilom€tro"?

?

La Tariffa "A Kilom€tro" è riservata a coloro che scelgono di installare il dispositivo satellitare Unibox sul proprio *Veicolo*. Tale scelta porta significativi vantaggi quali:

- riduzione del *Premio* alla sottoscrizione del contratto;
- calcolo del *Premio* di rinnovo in base alla percorrenza kilometrica annua;
- allerta automatica dell'Assistenza stradale in caso di incidente di una certa gravità, se presente la relativa garanzia;
- ricerca satellitare del *Veicolo* in caso di Furto purché sia stata acquistata la relativa garanzia.

- se il periodo di attivazione di “Unibox” risultasse di durata inferiore ai 180 giorni, fermo il disposto del precedente punto, sarà applicata la stessa percentuale di riduzione riconosciuta alla stipula del contratto;
- la fascia di percorrenza presa a riferimento è quella relativa alle caratteristiche tecniche del *Veicolo* assicurato e riportato in *Polizza*; nel caso di sostituzione del *Veicolo*, verranno sommate tutte le percorrenze rilevate nel periodo considerato anche se riferite a *Veicoli* diversi.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze. La cessazione per qualunque causa del contratto comporta anche l'inutilizzabilità dei dati relativi alle percorrenze eventualmente già rilevate.

La violazione degli impegni contrattuali assunti, indicati nell'apposito articolo “M.2 delle Condizioni di assicurazione”, comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente opzione tariffaria, con le seguenti conseguenze:

- a. la perdita dello sconto fisso;
- b. il venir meno del beneficio della riduzione del *Premio* per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

La *Società*, attraverso la rete degli installatori convenzionati con il *Provider telematico*, si riserva comunque la facoltà di effettuare controlli al contatore satellitare installato sul *Veicolo*, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del *Premio*.

F.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La Società assicura i rischi relativi al *Veicolo* tramite le garanzie riportate nella presente Sezione le quali si ritengono operanti se richiamate in *Polizza* ed è stato pagato il relativo *Premio*.

Con riferimento ai criteri relativi alla “Determinazione dell’ammontare del danno”, del “Pagamento dell’*Indennizzo*” e “Denuncia del *Sinistro*” si rimanda ai relativi articoli della “Sezione N.2 delle Condizioni di assicurazione”.

F.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non comprende i danni:

- salva specifica pattuizione, relativi agli *Accessori aggiuntivi* non di serie, al *Bauletto* e alle *Borse laterali*;
- salva specifica pattuizione, relativi ai bagagli, alle merci ed alle attrezzature trasportate sul *Veicolo* e strumentali all’attività svolta, compresi i corredi professionali;
- salva specifica pattuizione, determinati da atti dolosi di terzi (quali ad esempio disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, *Atti di vandalismo*), inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d’aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto;
- causati da dolo o attività illecita del *Contraente* e/o dell’*Assicurato*;
- determinati da mancato uso del *Veicolo* e dal suo deprezzamento;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari;
- conseguenti lo sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- verificatisi durante la partecipazione del *Veicolo* a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara.

Non sono inoltre comprese le spese sostenute per apportare al *Veicolo* modifiche, aggiunte o migliorie, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi.

F.3 - Incendio²³**F.3.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)**

A parziale deroga dell’articolo “F.2 delle Condizioni di assicurazione”, la Società indennizza l’*Assicurato* per i *Danni materiali* e *diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione, scoppio.

23 La garanzia Incendio comprende anche l’Incendio del veicolo provocato dal fatto doloso di terzi?

La garanzia Incendio estende gratuitamente la protezione del *Veicolo* anche agli atti dolosi di terzi (come ad esempio gli atti vandalici) così come, sempre gratuitamente, prevede un *Indennizzo* nel caso in cui il box venga danneggiato a causa di *Incendio della moto* e vengano danneggiati irrimediabilmente eventuali *Borse laterali* o *Bauletto* installati a bordo.

?

L'Assicurazione è estesa:

- a) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo;
- b) ai danni determinati da atti dolosi di terzi;
- c) alle spese sostenute per il ripristino del locale adibito a box o rimessa di proprietà del Contraente o dell'Assicurato, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno assicurativo.
- d) nel caso di "Danno Totale" del Veicolo assicurato, al Bauletto e alle Borse laterali fino alla concorrenza di € 400,00 per Sinistro, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo Bauletto e di € 300,00 alle sole Borse laterali. La garanzia è valida sempre che in Polizza sia barrata la casella "Bauletto e/o Borse laterali" e l'Assicurato fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il Sinistro.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

F.3.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni causati da *Fenomeni elettrici* o da bruciature non seguite da *Incendio*.

F.3.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.

F.3.4 - Incendio "Formula Compact"

(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La Società indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione o scoppio che determinino il "Danno Totale" del Veicolo come disciplinato all'articolo "N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione". L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.

F.3.5 - Incendio "Plus"

(Condizione aggiuntiva della garanzia Incendio valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)

La Società, a parziale deroga dell'articolo "A.8 delle Condizioni di assicurazione", indennizza l'Assicurato unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal Veicolo indicato in Polizza a seguito di *Incendio*, fulmine, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione occorsi durante il periodo di sospensione del contratto e che determinino il "Danno Totale" del Veicolo, come disciplinato all'articolo "N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione".

La garanzia è operante a condizione che, durante il periodo di sospensione, il Veicolo si trovi all'interno di un'area privata non aperta al pubblico.

L'Assicurazione è prestata per il Valore commerciale del Veicolo, fermo il limite del Valore assicurato indicato in Polizza.



Il Veicolo ha avuto un incendio. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.**

F.4 - Furto e Rapina²⁴

F.4.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di *Rapina, Furto* consumato o tentato.

L'Assicurazione è estesa:

- a) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di *Furto* o *Rapina* di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
- b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al *Furto* o alla *Rapina*, anche se derivanti da *Atti di vandalismo*;
- c) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.
- d) nel caso di "Danno Totale" del Veicolo assicurato, al *Bauletto* e alle *Borse laterali* fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*, con il limite di € 200,00 in caso di danno al solo *Bauletto* e di € 300,00 alle sole *Borse laterali*. La garanzia è valida sempre che in Polizza sia barrata la casella "*Bauletto e/o Borse laterali*" e l'Assicurato fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il *Sinistro*.

F.4.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni dovuti ad *Appropriazione indebita*.

F.4.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del Veicolo, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in Polizza.

Se il contratto prevede che il Veicolo sia dotato:

- del dispositivo "*Unibox*", troveranno applicazione le norme disciplinate dall'articolo "M.2 delle

24 Se la moto viene danneggiata in seguito al Furto (ad es. un Incidente con altri veicoli o un urto contro un muro) o subisce degli atti vandalici, la garanzia Furto copre in questi casi?

Sì. La garanzia Furto è estesa gratuitamente anche a tali eventi così come anche ai casi in cui il Furto sia stato in qualche modo "facilitato" da disattenzioni (ad esempio, aver lasciato le chiavi nel cruscotto).



Condizioni di assicurazione”;

- di un antifurto e localizzatore satellitare, in caso di *Furto* totale o *Rapina* senza ritrovamento del *Veicolo*, non è applicato lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, pattuito in *Polizza* fatti salvi i casi, specificatamente indicati nel successivo articolo “F.4.6 delle Condizioni di assicurazione” nei quali si aggiunge un ulteriore *Scoperto* del 25%, allo *Scoperto*, o al minimo non indennizzabile, eventualmente pattuito in *Polizza*.

F.4.4 – Furto e Rapina “Formula Compact”

(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

La *Società* indennizza l'*Assicurato* unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di *Rapina*, *Furto* consumato o tentato che determinino il “Danno Totale” del *Veicolo* come disciplinato all'articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

F.4.5 – Furto e Rapina “Plus” (Condizione aggiuntiva della garanzia Furto e Rapina)

(Condizione aggiuntiva valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)

F.4.5.1 – Plus “F.1” Appropriazione indebita

La *Società*, a parziale deroga del punto d) dell'articolo “F.4.2 delle Condizioni di assicurazione”, estende l'operatività dell'*Assicurazione* ai *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* derivanti dall'*Appropriazione indebita* a condizione che:

- a) l'*Assicurato* non addivenga, senza il consenso della *Società*, a transazioni con l'autore del reato
- b) sia stata inoltrata alla *Società*, unitamente alla denuncia, la copia della querela presentata ai sensi dell'Articolo 646 del Codice penale.

F.4.5.2 – Plus “F.2” Furto e Rapina durante il periodo di sospensione

La *Società*, a parziale deroga dell'articolo “A.8 delle Condizioni di assicurazione”, indennizza l'*Assicurato* unicamente per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di *Rapina*, *Furto* consumato o tentato, occorsi durante il periodo di sospensione del contratto e che determinino il “Danno Totale” del *Veicolo*, come disciplinato all'articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”.

La garanzia è operante a condizione che, durante il periodo di sospensione, il *Veicolo* si trovi all'interno di un'area privata non aperta al pubblico.

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

F.4.6 - Antifurto e Localizzatore Satellitare

(Clausola operante solo se espressamente richiamata in Polizza)

Qualora sul *Veicolo* indicato in *Polizza* sia installato un anti*Furto* e localizzatore satellitare GPS/GSM/GPRS:

- questo deve risultare conforme alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa qui di seguito indicata
 - direttiva 2014/53/EU;
 - direttiva 2014/35/EU;

- direttiva 2014/30/EU;
- direttiva 2009/19/E
- omologazione CE;
- certificazione di sistema di qualità ISO 9001;
- questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del *Veicolo* e/o suo rappresentante; in relazione ad esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di *Società* terze.

Il *Contraente* si impegna a consegnare all'Agenzia/Punto Vendita della *Società*, all'atto dell'emissione della *Polizza*:

- il documento, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati in *Polizza*;
- il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un *Sinistro* e il *Contraente/Assicurato* non abbia consegnato tale documentazione all'atto della stipulazione della *Polizza*, la *Società*, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il *Contraente/Assicurato* vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.

In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal *Contraente*, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio ed a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la *Società* presta la garanzia *Furto e Rapina* a condizione che:

- a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del *Veicolo* e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
- c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul *Veicolo*, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
- d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
- e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
- f) il *Veicolo* assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS/GSM/GPRS;
- g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS/GSM/GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di *Rapina* e *Appropriazione indebita*, nei casi in cui:

- una o più delle condizioni riportate nei punti da a) a g) non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- il segnale di allarme, relativo al *Furto* del *Veicolo* assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto

previsto al punto g);

- l'Assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del *Provider telematico* per mancato pagamento del canone da parte dell'Assicurato,

la garanzia viene prestata con l'applicazione di uno *Scoperto* contrattuale del 25%, cumulabile con quello eventualmente previsto in *Polizza*.

F.4.6.1 - Cosa NON assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- contenziosi in corso tra *Contraente* e/o *Assicurato* e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di *Furto*, *Rapina* e *Appropriazione indebita*, il *Contraente/Assicurato*, conferisce alla *Società* la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del *Veicolo* oggetto della garanzia satellitare prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il *Veicolo* è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.

In caso di ritrovamento del *Veicolo*, il *Contraente/Assicurato* deve darne comunicazione alla *Società*. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del *Veicolo*.



**Il Veicolo è stato rubato o ha subito dei danni
in seguito ad un tentativo di Furto.**

Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388

dall'estero +39 051 2817000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.**

F.5 Eventi Naturali

F.5.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione" la Società indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: inondazione, allagamento, alluvione, tempesta, mareggiata, maremoto, grandine, pressione della neve, caduta di ghiaccio, frana, smottamento del terreno, valanga, slavina, caduta di alberi o sassi, bufera, tromba d'aria, uragano e cose da essi trasportate, eruzione vulcanica, terremoto.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

F.5.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione dei *Veicoli*;
- al motore conseguenti ad aspirazione dell'acqua;
- agli impianti elettrici causati da *Fenomeni elettrici* comunque manifestatisi.

F.5.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo* fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.



Il Veicolo è stato danneggiato in seguito ad un evento atmosferico.

Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 99 33 88

dall'estero +39 051 28 17 000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.**

F.6 - Eventi Sociopolitici

F.6.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

A parziale deroga dell'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione" la Società, indennizza l'Assicurato per i *Danni materiali e diretti* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* in conseguenza di: disordini, scioperi, tumulti, sommosse, terrorismo, sabotaggio, Atti di vandalismo.

La Società, salvo il caso di "Danno Totale", riconosce l'Indennizzo per le sole spese di riparazione sostenute e comprovate dalla relativa documentazione fiscale.

L'Assicurazione è estesa alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*.

F.6.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto sopra e quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- conseguenti alla circolazione, comunque causati, anche se dolosamente, da altro veicolo;
- avvenuti mentre il *Contraente*, l'*Assicurato* o il conducente hanno preso parte attiva all'evento sociopolitico.

F.6.3 - Come Assicura

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore commerciale* del *Veicolo*, fermo il limite del *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.



**Il Veicolo è stata danneggiato in seguito ad un Atto di vandalismo.
Che cosa devo fare?**

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.**

F.7 - Collisione - (Riservata ai motocicli, alle motocarrozze ed ai quadricicli trasporto persone)

F.7.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La *Società* indennizza l'*Assicurato* per i *Danni materiali* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza*, oltreché per gli eventuali danni avvenuti in conseguenza di uno degli eventi previsti dalla garanzia, durante la circolazione in aree pubbliche o private in conseguenza di:

- a) collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- b) collisione con persona identificata, lesa a seguito del *Sinistro*;
- c) collisione con animali.

L'*Assicurazione* è, inoltre, estesa:

1. alla colpa grave dell'*Assicurato*, del *Contraente* e delle persone che detengono legittimamente il *Veicolo*;
2. ai danni verificatisi quando il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dalla data del *Sinistro*;
3. ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 120 giorni dalla data del *Sinistro* ed abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* assicurato a causa del *Sinistro* stesso.

E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del Veicolo indicato in Polizza.

F.7.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Fermo quanto indicato all'articolo "F.2 delle Condizioni di assicurazione", la garanzia non è operante per i danni:

- causati da traino attivo e passivo, da manovre a spinta o a mano, da circolazione "fuoristrada";
- causati da guida in stato di *Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope*;
- verificatisi mentre il conducente non era abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto indicato ai punti 2 e 3 dell'articolo "F.7.1 delle Condizioni di assicurazione";
- cagionati da operazione di carico e scarico;
- causati all'abitacolo qualora i danni siano conseguenza immediata e diretta dell'attivazione accidentale dell'airbag;
- alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria) in assenza di altri danni al Veicolo a seguito di evento previsto dall'oggetto della garanzia;
- dovuti a vizi di costruzione del Veicolo conosciuti dall'Assicurato.

F.7.3 - Come Assicura

L'Assicurazione è prestata "a primo rischio assoluto"²⁵, senza l'applicazione della Regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza, compresi gli Accessori aggiuntivi non di serie.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione (articolo 1916 del Codice civile) nei confronti del conducente e delle persone che detengono legittimamente il Veicolo.

F.7.4 - Collisione "Plus" (Condizione aggiuntiva della garanzia Collisione valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza e sia stato pagato il relativo Premio)

La Società rimborsa, fino all'80%, le spese sostenute per il riacquisto delle protezioni motociclistiche indossate dal conducente Proprietario del Veicolo, del Bauletto e delle Borse laterali danneggiati in conseguenza di collisione con Veicolo identificato ed immatricolato.

Il rimborso opera con i seguenti limiti:

- a) per protezioni motociclistiche fino alla concorrenza di € 600,00 per Sinistro e per anno assicurativo e con un massimo di € 200,00 per il casco, di € 300,00 per il giubbotto protettivo, di € 200,00 per il paraschiena;
- b) per Bauletto e Borse laterali fino alla concorrenza di € 400 per Sinistro e per anno assicurativo, con il limite di € 200,00 per il Bauletto o di 300,00 per le Borse laterali.

25 Che cosa vuol dire che la garanzia Collisione è prestata "a primo rischio assoluto"?



La forma "a primo rischio assoluto" significa che la Compagnia rimborsa entro il Valore assicurato, il danno subito dal Veicolo solo fino ad un determinato importo riconosciuto per la garanzia Collisione indicato sul contratto.

Esempio:

Valore assicurato = € 7.000

Indennizzo massimo riconosciuto per la garanzia Collisione = € 8.000

Danno = € 7.000

Franchigia (da applicare sul danno) = € 300

Indennizzo = € 6.700 ossia danno - franchigia

Perché la garanzia sia valida per il *Bauletto e le Borse laterali* è necessario che in *Polizza* sia barrata la casella "*Bauletto e/o Borse Laterali*"

L'*Indennizzo* sarà effettuato sempreché protezioni motociclistiche, *Bauletto e Borse laterali* presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l'utilizzo e la sicurezza d'uso; non sono, pertanto, indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione:

- di idonea documentazione relativa al riacquisto (fattura, scontrino, ricevuta fiscale);
- delle protezioni motociclistiche, del *Bauletto e delle Borse laterali* danneggiati.



**Il Veicolo ha subito dei danni in seguito ad un Incidente stradale con un altro veicolo.
Che cosa devo fare?**

Attiva la procedura per l'*Indennizzo* del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita.

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri Norme per le Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.**

F.8 - Garanzie Accessorie

F.8.1 - R.C.A. "Extra"

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Garanzie prestate

1. Perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere, delle serrature di sbloccaggio dell'impianto antifurto del *Veicolo* indicato in *Polizza*, la Società rimborsa le spese sostenute:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo;
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;
- per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio dell'impianto antifurto.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 400,00 per *Sinistro*.

2. Ripristino dotazioni di sicurezza

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio del *Veicolo* indicato in *Polizza*, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata se il danno non è risarcibile dal responsabile civile, né risulti indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

3. Ripristino dell'impianto antifurto e del sistema di navigazione satellitare

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 600,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare o sostituire l'impianto antifurto e/o il sistema di navigazione satellitare stabilmente installato sul *Veicolo* indicato in *Polizza*, in caso di *Incendio* o qualora abbiano perso la loro funzionalità in seguito ad *Incidente* della circolazione.

La garanzia è prestata a condizione che tali spese non siano risarcibili dal responsabile civile, né risultino indennizzabili in base ad altre garanzie prestate dal contratto.

4. Soccorso vittime della strada (valido esclusivamente per i Quadricicli per trasporto persone)

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente.

5. Responsabilità Civile per difetti di manutenzione

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 105.000 per *Sinistro*, le spese sostenute relative ai danni subiti dal conducente del *Veicolo* assicurato - se diverso dal *Proprietario* - a causa di difetti di manutenzione dei quali il *Proprietario* dello stesso sia stato ritenuto responsabile.

6. Ricorso Terzi da Incendio

La Società assicura la Responsabilità Civile per i *Danni materiali e diretti* involontariamente cagionati a cose/ animali di *Terzi* ed a persone dall'*Incendio*, fulmine, esplosione, scoppio del *Veicolo* indicato in *Polizza*, quando lo stesso non è in circolazione anche in area privata, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 250.000 per ogni *Sinistro*.

La garanzia è prestata in base alle Condizioni Generali di assicurazione previste dalla Società per la Responsabilità Civile obbligatoria.

La prestazione non si cumula con analoghe prestazioni eventualmente previste dalla Società per lo stesso *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Sono esclusi i danni:

- a cose ed animali in uso, custodia o possesso del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione, comodato o usufrutto dall'*Assicurato*;
- da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

F.82 - C.V.T. "Extra"

F.8.2.1 - Come Assicura

La Società rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza delle somme assicurate. I danni al *Veicolo* sono indennizzati senza applicazione del *Degrado d'uso*.

Garanzie prestate

1. Tassa di proprietà – Tassa di circolazione

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa la quota della tassa di proprietà o della tassa di circolazione relativa al periodo che intercorre tra la data del *Sinistro* e la data di scadenza della tassa pagata.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale *Carta Verde* ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.

Sono comunque escluse le imposte straordinarie e tutte le sovrattasse.

2. Spese di immatricolazione

In caso di perdita totale del *Veicolo* indicato in *Polizza* conseguente a *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* od *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto, la *Società* rimborsa, **fino alla concorrenza di € 400,00**, le spese di immatricolazione di un altro *Veicolo*.

In caso di perdita della targa in seguito ad *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabile a termini di contratto, *Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o smarrimento della stessa, la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di € 400,00** le spese di reimmatricolazione del *Veicolo*.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto, Rapina* o smarrimento della targa, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di demolizione, alla restituzione del certificato di assicurazione, eventuale *Carta Verde* ed alla presentazione del certificato di perdita del possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori).

3. Spese di parcheggio e custodia

In caso di *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto la *Società* rimborsa **fino alla concorrenza di € 500,00 per *Sinistro***, le spese sostenute dall'*Assicurato* per il parcheggio e la custodia del *Veicolo* stesso disposti dall'Autorità.

Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

4. Danni indiretti

In caso di *Furto, Rapina, Appropriazione indebita, Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* o di suo sequestro amministrativo a seguito di *Sinistro R.C.A.*, la *Società* corrisponde al *Proprietario del Veicolo* la somma di € 10,00 per ciascun giorno di comprovata inutilizzabilità dello stesso, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro* e per annualità assicurativa. La somma viene riconosciuta dal giorno della denuncia del *Sinistro* alla *Società*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di sequestro amministrativo, la copia del provvedimento.

5. Danni ai bagagli trasportati

La *Società* indennizza il conducente e le persone trasportate sul *Veicolo* indicato in *Polizza* in caso di *Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o di *Incidente* della circolazione con sua responsabilità, indennizzabili a termini di contratto, per i danni subiti dai bagagli (bauli, valigie, borse e loro contenuto) di loro proprietà. Nel caso di *Bauletto* o *Borse laterali* la *Società* indennizza esclusivamente il loro contenuto.

Per i quadricicli trasposto persone, la garanzia è operante a condizione che i bagagli si trovino all'interno del *Veicolo* e che, in caso di *Furto*, il reato sia avvenuto con effrazione e che il *Veicolo* fosse debitamente chiuso a chiave. Sono esclusi in ogni caso, denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchiature elettriche ed elettroniche, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, casco, corredi professionali e documenti e biglietti di viaggio.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di: € 300,00 per *Sinistro*. Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

In caso di coesistenza con le garanzie *Incendio, Furto* e *Rapina*, *Furto* e *Rapina "Plus"*, *Collisione "Plus"*, troverà applicazione l'*indennizzo* più favorevole all'*Assicurato*.

6. Rimborso spese documenti a seguito di Sinistro

In caso di "Danno Totale" indennizzabile a termini di contratto, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere i documenti richiesti per la liquidazione del danno al *Veicolo*.

7. Rimborso spese documenti di circolazione

La *Società*, fino alla concorrenza di € 100,00 per anno assicurativo, rimborsa le spese sostenute per ottenere i duplicati dei documenti di circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza*, distrutti in conseguenza di un *Incidente* della circolazione.

8. Rimborso spese di lavaggio e disinfezione

In caso di *Furto, Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo* indicato in *Polizza* indennizzabili a termini di contratto e del successivo ritrovamento dello stesso, la *Società* rimborsa, fino alla

concorrenza di € 100,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del *Veicolo*.

9. Sostituzione del telecomando apertura box e della serratura abitazione

In caso di *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 150,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per la sostituzione del telecomando apertura box, del cancello area box e della serratura della porta principale dell'abitazione di residenza dell'Assicurato, qualora al momento del *Furto*, della *Rapina* o dell'*Appropriazione indebita* si trovassero all'interno del *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;

10. Danni da *Fenomeno elettrico*

La *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per la riparazione dei danni da *Fenomeno elettrico* subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza*.

Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altri fonti di luce e per la batteria.

11. Collisione con veicolo identificato e non assicurato

La *Società* indennizza i danni subiti dal *Veicolo* indicato in *Polizza* a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria.

L'*Indennizzo* viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del *Terzo* e fino alla concorrenza di € 5.000,00 per *Sinistro*, purché il *Sinistro* non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

12. Duplicato della patente di guida

In caso di *Furto*, *Rapina*, *Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* indicato in *Polizza* oppure di *Incidente* della circolazione con responsabilità del conducente indennizzabili a termini di contratto che abbiano comportato anche la perdita o lo smarrimento della patente di guida del conducente dello stesso *Veicolo*, la *Società* rimborsa, fino alla concorrenza di € 250,00 per *Sinistro*, le spese sostenute per ottenere il duplicato del documento.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

13. Rimborso spese per corso di recupero punti della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La *Società*, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati dei punti in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per frequentare un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che, dopo l'avvenuta decurtazione, il numero residuo dei punti della patente di guida sia pari od inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante la frequenza al corso organizzato da autoscuola oppure da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri.

14. Rimborso spese per esame revisione o rilascio della patente (garanzia operante solo per "persona fisica")

La Società, qualora dalla patente di guida del *Proprietario del Veicolo* assicurato siano decurtati tutti i punti, in seguito ad un evento occorso alla guida di questo, rimborsa fino alla concorrenza di € 1.000,00 per anno assicurativo, le spese sostenute per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese per riottenere la patente di guida.

La garanzia è operante a condizione che il *Proprietario del Veicolo*:

- fornisca la documentazione idonea a comprovare che il saldo punti patente al momento della stipula della *Polizza* non fosse inferiore a dodici;
- consegna copia della documentazione comprovante le spese sostenute.

15. Rimborso spese per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo

In caso di *Incendio, Furto, Rapina, Appropriazione indebita* o *Incidente* da circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza*, per i quali sia necessario un fermo per la riparazione di oltre 8 ore consecutive di manodopera effettiva certificate secondo i tempi della casa costruttrice, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un ciclomotore o di un motociclo per un massimo di 7 giorni consecutivi a partire dalla data indicata dell'*Assicurato* purché l'inizio del noleggio avvenga entro 10 giorni dalla data del *Sinistro*. La garanzia è prestata con i limiti di € 30,00 per ogni giorno di noleggio e di € 300,00 per anno assicurativo.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio e subordinato alla presentazione:

- in caso di *Furto* o *Rapina*, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- in caso di *Appropriazione indebita*, della copia della querela presentata all'Autorità;
- in caso di *Incendio*, della copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità;
- in caso di *Incidente da circolazione*, della copia della denuncia di *Sinistro* e della dichiarazione dell'officina attestante le ore consecutive di manodopera necessarie per la riparazione del *Veicolo*.

F.8.3 SalvaPremio

(Garanzia riservata agli aventi diritto a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/Punto Vendita).

F.8.3.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)

La Società si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* in caso di *Inabilità temporanea e totale al lavoro* (ITT) o di *Perdita d'Impiego* (PI) come di seguito definite un importo, per *Sinistro* e per annualità assicurativa, pari all'ultimo *Premio* annuo lordo relativo alla garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli così come indicato in *Polizza* o nella quietanza di rinnovo.

Sono in garanzia le seguenti coperture assicurative:

- ***Inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT)***

La garanzia si applica solo all'*Assicurato* che, al momento del *Sinistro*, non sia lavoratore

dipendente. Il rischio coperto è l'*Inabilità temporanea totale al lavoro* a seguito di *Infortunio* o *Malattia*. La copertura assicurativa è soggetta, solo in caso di *Sinistro* derivante da *Malattia*, ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di *Franchigia* di 90 giorni continuativi, eccetto che per i *Sinistri* avvenuti in conseguenza della circolazione stradale per i quali la *Franchigia* è di 45 giorni. Il periodo di *Franchigia* inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante da certificato medico.

Se l'*Inabilità temporanea totale al lavoro* ha una durata inferiore alla *Franchigia*, nessun *Indennizzo* è dovuto; se invece ha una durata superiore, la *Società*, decorso il periodo di *Franchigia*, corrisponde l'*Indennizzo* indicato al presente punto.

- **Perdita d'impiego (PI)**

La garanzia si applica solo all'*Assicurato* che, al momento del *Sinistro*, sia lavoratore dipendente. Il rischio coperto è la *Perdita d'impiego* a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo". La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza iniziale pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura Assicurativa è sottoposta ad un periodo di *Franchigia* di 90 giorni continuativi. Il periodo di *Franchigia* inizia il primo giorno di inattività lavorativa. Se lo stato di disoccupazione ha una durata inferiore alla *Franchigia*, nessun *Indennizzo* è dovuto; se invece ha una durata superiore, la *Società*, decorso il periodo di *Franchigia*, corrisponde l'*Indennizzo* indicato al presente punto.

F.8.3.2 – Delimitazioni

Possono aderire alle coperture i soggetti che abbiano un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d'anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. L'età assicurativa viene determinata prendendo come riferimento l'età puntuale dell'*Assicurato* in anni compiuti e interi. L'*Assicurazione* viene assunta senza alcuna documentazione sanitaria.

F.8.3.3 Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

- a) dolo dell'*Assicurato* ovvero del *Contraente*;
- b) *Sinistri* avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari dell'*Assicurato*, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
- c) *Sinistri* avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, eccezion fatta per i *Sinistri* verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto l'*Assicurato* sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- d) il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i *Sinistri* che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
- e) *Sinistri* derivanti dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l'*Assicurato* viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);

- f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
- g) *Infortuni e Malattie* conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
- h) *Infortuni e Malattie* che siano conseguenza diretta o indiretta di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti
- i) *Infortuni e Malattie* che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
- j) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- k) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia *Inabilità totale e temporanea al lavoro*;
- l) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.

La copertura relativa al rischio di *Perdita d'impiego* inoltre non è operante nei seguenti casi:

- m) licenziamenti dovuti a "giusta causa" o a motivi disciplinari;
- n) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
- o) dimissioni;
- p) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
- q) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- r) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- s) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- t) messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- u) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria;
- v) che il lavoratore dipendente **non** abbia superato il periodo di prova.

Eventuali *Sinistri* riferibili allo status di "Non lavoratore" non sono indennizzabili.



Cosa devo fare per ricevere l'*Indennizzo* relativo alle *Garanzie Accessorie*?

Attiva la procedura per l'*Indennizzo* del danno!

Chiama il Numero Verde 800 993 388 dall'estero +39 051 2817000

o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri - Norme per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione, Garanzie Accessorie.**

G.1 – “Valore Bloccato”- (Riservata ai motocicli, alle motocarrozette ed ai quadricicli trasporto persone)

A parziale deroga dell'articolo “N.2.1.2 delle Condizioni di assicurazione”, relativamente alle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, in caso di “Danno Totale”, se il Sinistro avviene entro 2 anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero), l'ammontare del Danno indennizzabile è determinato sulla base del Valore commerciale del Veicolo, comprensivo degli Accessori di serie, al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) o, se in sede di stipula richiesto dal Contraente, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto. Gli Accessori aggiuntivi non di serie sono assicurati solo se il loro valore complessivo è indicato in Polizza.

G.2 – “Adeguamento del Valore assicurato e del Premio”²⁶

Per le annualità successive alla prima, il Contraente potrà decidere di adeguare il Valore assicurato del Veicolo scegliendo che ciò avvenga in modo automatico in base alle valutazioni redatte da Dueruote o comunicando il nuovo importo che intende indicare in Polizza.

**G.2.1 - Adeguamento automatico del Valore assicurato e del Premio
(Opzione operante solo se espressamente richiamata in Polizza)**

La Società, ad ogni rinnovo annuale e, per i veicoli di età superiore ad un anno dalla data di prima immatricolazione, alla riattivazione del contratto effettua l'adeguamento automatico del Valore assicurato del Veicolo indicato in Polizza sulla base delle valutazioni redatte da Dueruote (“quotazione valore di vendita”) e, nella stessa percentuale, anche del valore degli Accessori aggiuntivi non di serie, se assicurati, procedendo all'eventuale modifica dei premi delle garanzie *Incendio, Furto e Rapina*, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici.

Per la garanzia Collisione, il limite massimo di Indennizzo indicato in Polizza non è soggetto ad adeguamento ed il Premio solo qualora in Polizza sia prestata anche la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli, è ricalcolato ad ogni scadenza annua con riferimento ad elementi tariffari della garanzia R.C.A. (ad esempio: classe di merito interna UnipolSai, età dell'Assicurato, dati tecnici del Veicolo).

I limiti massimi di Indennizzo ed i premi delle garanzie Garanzie Accessorie non sono soggetti a variazione per adeguamento del Valore assicurato.

Al momento della stipula della Polizza il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare,

26 Perché adeguare il valore del Veicolo ad ogni rinnovo annuale del contratto?

Per non correre il rischio di assicurare il Veicolo per un importo superiore (sovrassicurazione) o inferiore (sottoassicurazione) al suo reale valore di mercato e quindi, rispettivamente, pagare inutilmente un premio maggiore o, nel caso di sotto assicurazione, ricevere in caso di Sinistro, un indennizzo proporzionalmente inferiore.

Scegliendo l'adeguamento automatico del valore del Veicolo, da richiedere al momento della stipula del contratto, sarà la Compagnia, ad ogni scadenza annuale, ad allineare il valore del veicolo al prezzo di mercato determinato su Dueruote e, conseguentemente, aggiornare il prezzo delle garanzie interessate.

individuandolo fra quelli previsti da *Dueruote*;

- il mese e l'anno della prima immatricolazione del *Veicolo*, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- se il *Valore assicurato* è inferiore alla valutazione di *Dueruote*;
- per i *Veicoli* assicurati con *Polizze* che prevedano clausole di vincolo a favore di terzi, qualora l'ente vincolatario non abbia autorizzato l'adeguamento del *Valore assicurato*;
- in caso di cessazione delle valutazioni di *Dueruote* o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Moto nuove" ed "Moto usate" di tale fonte;
- se il modello del *Veicolo* assicurato non è più quotato da *Dueruote*.

In questi casi il valore del *Veicolo* e degli eventuali *Accessori aggiuntivi non di serie* saranno adeguati al valore di mercato solo su specifica richiesta del *Contraente*.

G.2.2 - Adeguamento del *Valore assicurato* e del *Premio* su richiesta del *Contraente*

La *Società* si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale, su specifica richiesta del *Contraente*, ad adeguare il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed il valore degli *Accessori aggiuntivi non di serie*, se assicurati, al *Valore commerciale*, procedendo all'eventuale modifica dei *Premi* applicando gli stessi elementi tariffari definiti nel precedente paragrafo "Adeguamento automatico del *Valore assicurato* e del *Premio*" (ad esempio: classe di merito di Conversione Universale (C.U.), età dell'*Assicurato*, dati tecnici del *Veicolo*).

H.1 – ASSISTENZA STRADALE²⁷

H.1.1 - Cosa Assicura (rischio assicurato)

La *Società* si impegna a erogare una o più delle *Prestazioni* di immediato aiuto previste dall'articolo "H.1.7 delle Condizioni di assicurazione" qualora l'*Assicurato* si trovi in difficoltà a causa di uno degli eventi ivi previsti.

Le *Prestazioni* sono erogate attraverso la *Centrale operativa*, la quale:

- individua quelle necessarie e funzionali per affrontare la situazione di difficoltà segnalata dall'*Assicurato* in base alle informazioni che quest'ultimo fornisce e a quelle eventualmente recepite in automatico tramite il dispositivo *Unibox*, se installato;
- le eroga direttamente oppure può incaricare soggetti convenzionati con la *Struttura organizzativa*.

La *Centrale operativa* non eroga:

- le *Prestazioni* non necessarie e non funzionali ad affrontare la situazione di difficoltà;
- alcun aiuto in alternativa, nemmeno a titolo di compensazione con quanto non goduto, se l'*Assicurato*, per sua libera scelta o per sua negligenza, non usufruisce o usufruisce solo parzialmente delle *Prestazioni*

H.1.2 - Pagamento delle Prestazioni

La *Società* sostiene i costi delle sole *Prestazioni* indispensabili ad aiutare l'*Assicurato* ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna *Prestazione*.

I costi eccedenti i limiti di spesa che la *Società* si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'*Assicurato* che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la *Prestazione* od alla *Società*, nel caso che li abbia per suo conto anticipati. Se l'*Assicurato* non accetta di corrispondere l'eccedenza, la *Società* eroga la *Prestazione* solo nei limiti di quanto indicato nella *Prestazione* stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla *Centrale operativa*, la *Società* rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la *Prestazione* precedentemente richiesta alla *Centrale operativa*, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna *Prestazione*. In tal caso l'*Assicurato* deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

H.1.3 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Se non diversamente previsto nelle singole *Prestazioni*, queste ultime non vengono erogate se l'evento che determina la situazione di difficoltà è conseguenza:

- di dolo dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;

27 Chi può usufruire delle garanzie di Assistenza? Quando?



L'*Assistenza* è dedicata al *Veicolo* indicato sul contratto ed ai suoi occupanti, quando si verifica il caso di difficoltà (ad esempio, a seconda delle formula scelte: Guasto, Incidente, Furto, Infortunio da circolazione ecc.).

- di un atto di guerra, insurrezione, tumulto popolare, nonché di aggressione o di atti violenti che abbiano movente politico e sociale ed ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
 - di partecipazione a gare o competizioni sportive motoristiche, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
 - di guida del *Veicolo* in mancanza della abilitazione prescritta dalle disposizioni di legge in vigore salvo il caso in cui il *Veicolo* sia guidato, al momento del *Sinistro*, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida ma sia in attesa del rilascio della patente. Qualora detta patente non venisse rilasciata dalle competenti autorità entro 120 giorni, la *Società* sarà libera di esercitare il diritto di *Rivalsa* per recuperare gli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio;
 - della circolazione non avvenuta in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
 - dell'immobilizzo del *Veicolo* dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla garanzia della casa costruttrice;
 - delle operazioni di ordinaria manutenzione del *Veicolo*.
- Inoltre, le *Prestazioni di assistenza* non vengono erogate in caso di:
- eventi naturali di carattere eccezionale per intensità e delimitazione geografica (quali a titolo meramente esemplificativo: uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, caduta di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcanica) laddove non sia materialmente ed oggettivamente possibile intervenire;
 - eventi che abbiano colpito parti di uso non esclusivo dell'*Abitazione* (quali, a puro titolo di esempio: cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'*Abitazione*);
 - assistenza ad animali feroci e/o pericolosi di proprietà dell'Assicurato.

H.1.4 - Delimitazioni

1. La *Struttura organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
2. la *Società* non riconosce rimborsi, né indennizzi compensativi, per *Prestazioni* organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste, in fase di erogazione dell'assistenza, alla *Struttura organizzativa* e da queste organizzate;
3. La *Società* non risponde dei fatti dolosi o colposi di professionisti dalla stessa incaricati di erogare le consulenze telefoniche ed è estranea ad ogni eventuale controversia che insorgesse tra l'Assicurato e tale professionista;
4. i pernottamenti, ove previsti, sono a carico della *Società* se già non rientranti nel programma di viaggio originario;
5. eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'Assicurato o da altri aventi diritto, se usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla *Società*, devono essere consegnati alla stessa;
6. la *Società* mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva con percorrenza chilometrica illimitata, compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le condizioni contrattuali stabilite dal punto di noleggio convenzionato.

La *Società* tiene a proprio carico i costi per:

- le garanzie di Responsabilità Civile Autoveicoli, Incendio, Furto e Rapina;

- eventuali oneri aeroportuali e ferroviari;
- la restituzione del Veicolo ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale il Veicolo è stato consegnato all'Assicurato;
- le dotazioni di cui tutti i veicoli devono disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalle norme in vigore o da specifici provvedimenti adottati dalle Autorità competenti (ad esempio: catene da neve, se obbligatorie).

Tutte le altre spese sono a carico dell'Assicurato. Rientrano in tale ambito, a puro titolo di esempio, quelle relative a: carburante, pedaggi autostradali, dotazioni che rispondono ad esigenze specifiche dell'Assicurato (seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci eccetera), le *Franchigie* e *Scoperti* delle coperture assicurative, le coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Inoltre il centro di noleggio che fornisce il veicolo sostitutivo può richiedere la costituzione di una cauzione che deve essere prestata direttamente dall'Assicurato. A tal fine, egli deve fornire una carta di credito a lui intestata;

7. gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro 30 giorni dalla messa a disposizione. Trascorso tale termine l'Assicurato dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi legali.

L'Assicurato deve attenersi alle istruzioni operative impartite dalla *Struttura organizzativa*.

La *Prestazione* non è operante:

- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla *Struttura organizzativa* garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate;

8. le *Prestazioni di assistenza* che richiedono l'accesso ad unità immobiliari non di proprietà dell'Assicurato sono erogate solo a condizione che il proprietario di dette unità abbia dato alla *Centrale operativa* preventivo consenso scritto;

9. le *Prestazioni di assistenza* che richiedono l'accesso all'*Abitazione* sono erogate solo in presenza dell'Assicurato o di una persona da lui delegata per iscritto

H.1.5 – Obblighi dell'Assicurato²⁸

Al momento della richiesta di assistenza, l'Assicurato deve comunicare alla *Struttura organizzativa*:

- gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla *Prestazione* (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, targa del Veicolo, ecc.);

28 Chi organizza ed invia l'assistenza richiesta? Posso pensarci in autonomia e poi essere rimborsato?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di Assistenza previsti sul contratto occorre **sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa richiedendo l'aiuto necessario, pena il mancato rimborso dell'intervento**. Solo in alcuni e ben specifici casi l'emergenza può essere risolta in autonomia e poi essere rimborsati.

NOTA BENE!

Per tutti i dettagli vedere la Sezione Sinistri – Norme per la garanzia Assistenza.

- tutte le informazioni ed i documenti necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento e ad individuare le *Prestazioni* da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell'evento, ora e luogo dell'accadimento, numero persone presenti sul *Veicolo*, eventuale cartella clinica, ecc.).

L'inadempimento da parte dell'*Assicurato*, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione di assistenza* salvo quanto previsto dall'articolo "N.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione" delle norme che regolano la liquidazione dei *Sinistri*.

H.1.6 – Diritto di Rivalsa

La *Società* si riserva il diritto di *Rivalsa* per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'*Assicurato*

H.1.7 - Prestazioni di assistenza

La garanzia "Assistenza Stradale" opera entro gli ambiti territoriali rispettivamente indicati all'articolo "A.4 delle Condizioni di assicurazione", salvo quanto espressamente indicato nel seguito per le singole *Prestazioni*.

H.1.7.1 - ASSISTENZA "COMPLETA"²⁹

In caso di guasto, *Incidente* conseguente alla circolazione, *Incendio*, *Furto* - totale o parziale, tentato o consumato, *Rapina*, foratura degli pneumatici, perdita o rottura delle chiavi di accensione o dei dispositivi elettronici di apertura delle porte (per quadricicli trasporto persone), mancanza di carburante, rifornimento con errato tipo di carburante, congelamento carburante, *Atti di vandalismo*, nevicata, accumulatore scarico (batteria) **che rendano il Veicolo indisponibile o inutilizzabile**, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

1. invia presso il *Luogo dell'assistenza* personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per:
 - effettuare le riparazioni eseguibili in loco in caso di:
 - necessità di riavviare l'accumulatore scarico (batteria) o, se disponibile il ricambio, di sostituirla;
 - necessità di effettuare un rabbocco di carburante;
 - necessità di riparare il pneumatico.

29 Che cosa offre l'Assistenza stradale "Completa"?

L'assistenza "Completa" garantisce la massima sicurezza in viaggio. Proprio per questo le prestazioni di assistenza prevedono:

- a) interventi in Italia ed Europa in caso di guasto come di *Incidente stradale*, foratura piuttosto che *Infortunio da circolazione* e così via;
- b) garanzie e servizi dedicati per soddisfare le esigenze di mobilità dei passeggeri, la riparazione e la gestione del *Veicolo*, la pronta assistenza sanitaria e quant'altro possa essere utile "in caso di difficoltà".

NOTA BENE!

Leggere con attenzione quanto dettagliatamente previsto per ogni garanzia prestata.

La Società tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera di personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per le riparazioni.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo;

La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

2. rimette in assetto di marcia il Veicolo che si sia ribaltato e/o si trovi al di fuori della sede stradale.

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento.

Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti:

- o ai danni cagionati a terzi a causa dell'uscita di strada del Veicolo (ad esempio: danni alla sede stradale ed alle relative strutture, pulizia della carreggiata, eccetera);
- o al recupero di beni presenti a bordo del Veicolo (oggetti di valore, oggetti ingombranti, animali, eccetera);

La garanzia non è operante qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

3. trasporta il Veicolo e gli Assicurati fino al punto di riparazione convenzionato con la Società, più vicino al Luogo dell'assistenza e, se necessario, a giudizio della Centrale operativa, mette a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva.

Qualora l'intervento di soccorso venga effettuato durante gli orari di chiusura dei punti di riparazione oppure avvenga in viabilità autostradale, il Veicolo verrà trasportato fino al deposito più vicino al Luogo dell'assistenza provvedendo successivamente al completamento del trasporto; resta la possibilità per l'Assicurato, in alternativa al predetto deposito e completamento del trasporto, di richiedere che il Veicolo sia trasportato presso la propria Abitazione o altro punto di riparazione dallo stesso indicato, purché entro 50 km dal Luogo dell'assistenza.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto e alla custodia del Veicolo, dal momento del ricovero in deposito fino al completamento del trasporto, fino ad un importo massimo di € 600,00 per evento; sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato i costi conseguenti al trasporto e alla custodia del Veicolo ad un punto di riparazione diverso da quelli previsti;
- al trasporto degli Assicurati;
- al noleggio di un'autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici) a partire dalla data indicata dall'Assicurato, purché entro un mese dalla data del Sinistro fino ad un massimo di:
 - 30 giorni consecutivi, in caso di Furto totale o Rapina del Veicolo;
 - 7 giorni consecutivi, in tutti gli altri casi.

L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione";

Se l'Assicurato non intende far trasportare il Veicolo al punto di riparazione convenzionato:

- il trasporto del *Veicolo* e degli *Assicurati* verrà effettuato fino al punto di riparazione di sua fiducia purché si trovi entro il limite di 50 km dal *Luogo dell'assistenza*;
 - l'autovettura verrà fornita solo se il punto di riparazione attesta per iscritto che per le riparazioni sono necessarie oltre 8 ore consecutive di manodopera e tale tempo risulta compatibile con quanto previsto dal tempario ufficiale della casa costruttrice.
4. ricerca e spedisce i pezzi di ricambio non disponibili presso il *Luogo dell'assistenza*, quando il *Veicolo* si trovi all'estero.
Sono esclusi e rimangono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le spese doganali. Prima dell'invio dei pezzi di ricambio, l'Assicurato deve dare garanzia del loro pagamento;
 5. organizza il pernottamento degli *Assicurati* presso una struttura alberghiera, per attendere che il *Veicolo* venga riparato o per il tempo necessario alla *Centrale operativa* per erogare le ulteriori *Prestazioni*, quando il *Luogo dell'assistenza* si trovi ad oltre 50 Km dall'*Abitazione*.
La *Società* tiene a proprio carico i costi per 3 notti di pernottamento e fino ad un massimo di € 500,00 per evento;
 6. organizza il viaggio degli *Assicurati* per raggiungere la *Destinazione*, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione*.
La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'Assicurato un'autovettura sostitutiva, la *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al noleggio secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione";
 7. mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per incombenze legate direttamente o indirettamente all'evento quali, a puro titolo di esempio: raggiungere il punto di noleggio, la struttura alberghiera o il luogo di lavoro; rientrare presso la propria *Abitazione*; eccetera.
La *Società* tiene a proprio carico il costo di una corsa fino ad un importo massimo di € 50,00 per evento;
 8. organizza il viaggio dell'Assicurato o di una persona da lui autorizzata per iscritto fino al luogo presso il quale si trova il *Veicolo*, qualora lo stesso:
 - sia stato riparato dopo aver subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, o almeno 5 giorni se si trova all'estero;
 - sia stato ritrovato dopo un *Furto* o una *Rapina*, entro 1 anno dalla data di denuncia del *Furto* o della *Rapina*, e sia in condizioni di circolare.
 La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi al viaggio di sola andata da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa* ed in relazione alla tratta da percorrere, con esclusione dell'autovettura sostitutiva;

IN ALTERNATIVA, a scelta dell'Assicurato:

trasporta il *Veicolo* dal luogo presso il quale esso si trova fino al punto di riparazione convenzionato con la *Società* più vicino all'*Abitazione* dell'Assicurato, qualora lo stesso:

- abbia subito danni tali da renderlo inutilizzabile per oltre 36 ore se si trova in Italia, almeno 5 giorni se si trova all'estero;
- sia stato ritrovato dopo un *Furto* o una *Rapina*, entro 1 anno dalla data di denuncia del *Furto* o della *Rapina*.

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi.

Le *Prestazioni* potranno essere erogate dopo che l'*Assicurato*:

- abbia pagato le spese di propria competenza (manodopera per le riparazioni, pezzi di ricambio, custodia, eccetera), se il *Veicolo* si trova presso un punto di riparazione o un luogo di deposito;
- abbia messo a disposizione del soccorritore incaricato di effettuare il trasporto o del professionista che ha il compito di condurre il *Veicolo* gli strumenti (quali, ad esempio: chiavi, telecomando, eccetera) i documenti necessari (quali, ad esempio: verbale di dissequestro, libretto di circolazione, delega a condurre il *Veicolo*, eccetera);

9. organizza, su richiesta dell'*Assicurato*, la demolizione del *Veicolo* quando l'evento si verifica in Italia. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto del *Veicolo* e alla relativa demolizione presso un centro preposto;
- alla cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico, Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i ciclomotori);

La garanzia non è operante qualora il *Veicolo* abbia subito il *Sinistro* durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalente (percorsi fuoristrada).

10. supporta l'*Assicurato* nel disbrigo delle pratiche amministrative che si rendano necessarie per la demolizione e/o lo smontaggio del *Veicolo* in loco quando l'evento si verifica all'estero. La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi alla richiesta ed al rilascio sul *Luogo dell'assistenza* della documentazione necessaria.

Sono esclusi e restano a carico dell'*Assicurato* i costi relativi alla documentazione amministrativa da richiedersi in Italia e all'eventuale traduzione che si rendesse necessaria.

In caso di sequestro del *Veicolo* conseguente a riscontro negativo della copertura assicurativa RCA da parte delle Autorità, sebbene il relativo *Premio* risulti regolarmente pagato dal *Contraente*, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

11. organizza il viaggio dell'*Assicurato* per raggiungere la *Destinazione*, purché comprovata da idonea documentazione, o per rientrare all'*Abitazione*.

Il mezzo di trasporto verrà individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, a giudizio della *Centrale operativa*, in relazione alla tratta da percorrere. Qualora la *Prestazione* venga erogata mettendo a disposizione dell'*Assicurato* un'autovettura sostitutiva, il noleggio verrà organizzato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle *Condizioni di assicurazione*".

La *Società* tiene a proprio carico i relativi costi fino a un importo massimo di € 150,00 per evento;

12. provvede al noleggio di un'autovettura sostitutiva (di cilindrata compresa fra 1300 e 1600 centimetri cubici).

La Società tiene a proprio carico i relativi costi fino al dissequestro del Veicolo e comunque per un massimo di 7 giorni consecutivi. L'autovettura sostitutiva viene messa a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di *Infortunio* conseguente alla circolazione del Veicolo; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima; smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro dei documenti di abilitazione alla guida da parte dell'autorità, che rendano impossibile all'Assicurato guidare il Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

13. invia personale idoneo a condurre il Veicolo dal Luogo dell'assistenza al luogo in Italia indicato dall'Assicurato, quando gli altri Assicurati non lo possano fare al suo posto per oggettive ragioni.

La Società tiene a proprio carico i costi relativi al compenso del personale incaricato. Sono esclusi e restano a carico dell'Assicurato, che deve pagarli direttamente al professionista incaricato, tutti gli altri costi quali, ad esempio: carburante, pedaggi autostradali, traghetti, pasti e pernottamenti del personale incaricato, eccetera.

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto a seguito di *Incidente* da circolazione del Veicolo avvenuto all'estero che coinvolga l'Assicurato, la Società per il tramite della Centrale operativa:

14. mette a disposizione personale idoneo ad agevolare le comunicazioni con le Autorità locali. La Società tiene a proprio carico i costi relativi al professionista incaricato fino ad massimo di 10 ore anche non consecutive e comunque non oltre € 600,00 per evento;

15. anticipa fino ad un importo massimo di:

- € 5.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "civile" che sia richiesta dalle Autorità locali;
- € 6.000,00 per la costituzione della cauzione cosiddetta "penale" richiesta dalle Autorità all'estero per concedere la libertà provvisoria all'Assicurato;
- € 2.000,00 per l'onorario di un legale.

L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di guasto, *Incidente* da circolazione e ritrovamento dopo *Furto* o *Rapina*, la Società per il tramite della Centrale operativa:

16. anticipa fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per riparare il Veicolo danneggiato. L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di sottrazione dei mezzi di pagamento, la Società per il tramite della Centrale operativa:

17. anticipa fino ad un importo massimo di € 500,00 per esigenze imprevedibili legate all'evento. L'anticipo viene messo a disposizione dell'Assicurato secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di Infortunio o Disturbo post traumatico da stress conseguente alla circolazione del Veicolo che abbiano colpito l'Assicurato; malore che si sia manifestato durante la circolazione del Veicolo o in conseguenza della medesima, la Società per il tramite della Centrale operativa:

18. fornisce all'Assicurato una consulenza medica telefonica sulla patologia segnalata e riguardo ai professionisti e alle strutture a cui rivolgersi per la diagnosi e la cura. Se l'Équipe medica lo ritiene necessario, l'Assicurato viene messo in contatto anche con uno specialista in medicina d'urgenza, cardiologia, ortopedia, neurologia, psicologia;
19. organizza per l'Assicurato una visita medica al suo domicilio in Italia.. La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
- all'organizzazione e all'onorario relativi alla visita medica;
 - all'eventuale trasferimento presso il luogo ove si trovi il personale idoneo;
20. trasporta l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più idonea per la diagnosi e la cura necessaria al caso specifico, più vicina al Luogo dell'assistenza.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasporto, con il mezzo ritenuto più idoneo in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
 - all'accompagnamento durante il trasporto;
21. trasferisce l'Assicurato presso la Struttura sanitaria più vicina alla sua Abitazione, idonea ad erogare la cura necessaria, o presso la sua Abitazione.
Se necessario, a giudizio della Centrale operativa, durante il trasferimento sarà presente personale sanitario specializzato e/o una persona indicata dall'Assicurato, che si trovi sul Luogo dell'assistenza.
L'uso dell'aereo sanitario speciale è limitato ai trasferimenti da Paesi dell'Europa e da quelli del bacino del Mar Mediterraneo.
La Società tiene a proprio carico i costi relativi:
- all'organizzazione ed all'esecuzione del trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo

- in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute;
- all'accompagnamento durante il trasferimento;

22. organizza il viaggio di un *Familiare* presso il *Luogo dell'assistenza* o la *Struttura sanitaria* dove l'*Assicurato* sia stato portato in conseguenza dell'evento, per consentirgli di prendersi cura:

- dell'*Assicurato* ricoverato;
- dei minori di 15 anni rimasti soli.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al viaggio di andata e ritorno, da effettuarsi con il mezzo di trasporto individuato tra quelli effettivamente disponibili e ritenuti più idonei, in relazione alla tratta da percorrere, **con esclusione dell'autovettura sostitutiva;**
- alle spese di albergo **fino a un importo massimo di € 250,00 per evento;**

23. anticipa **fino ad un importo massimo di € 3.000,00** per il pagamento delle spese mediche impreviste (ad esempio: medicinali, parcelle, articoli sanitari, eccetera).

L'anticipo viene messo a disposizione dell'*Assicurato* secondo le modalità previste all'articolo "H.1.4 delle Condizioni di assicurazione".

In caso di decesso dell'*Assicurato* conseguente alla circolazione del *Veicolo*, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

24. organizza il trasferimento della salma **presso il luogo di sepoltura in Italia.** La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al trasporto della salma;
- al feretro da utilizzarsi per il trasporto, **fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per evento;**
- agli oneri connessi all'espletamento delle formalità burocratiche e legali resesi necessarie sul *Luogo dell'assistenza*.

Sono escluse le spese relative alla ricerca e recupero della salma e alla cerimonia funebre (sepoltura, inumazione, cremazione).



Ho bisogno di assistenza per il veicolo ed il passeggero. Che cosa devo fare?

Attiva la richiesta di Assistenza Stradale!

Chiama il Numero Verde 800 279 279 dall'Italia o dall'estero +39 011 6523200

Per tutti i dettagli vedi la

Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza.

H.1.7.2 - ASSISTENZA "PLUS"³⁰

In caso di *Infortunio* o *Disturbo post traumatico da stress* conseguente alla circolazione del *Veicolo* che abbiano colpito l'*Assicurato*, malore che si sia manifestato durante la circolazione del *Veicolo* o in conseguenza della medesima, **che abbiano comportato il ricovero dell'Assicurato presso una Struttura sanitaria**, la *Società* per il tramite della *Centrale operativa*:

1. invia presso l'*Abitazione* personale idoneo per:
 - il disbrigo delle normali attività di cura della casa;
 - l'assistenza ai *Familiari* non autosufficienti di cui l'*Assicurato* si occupa abitualmente;
 - l'assistenza ai *Familiari* minori di 15 anni di cui l'*Assicurato* si occupa abitualmente;
 - il recapito di medicinali;
 - il recapito di beni di prima necessità;
 - l'assistenza agli animali di piccola taglia di proprietà dell'*Assicurato*.

La *Società* tiene a proprio carico i costi:

- fino ad un massimo di 20 ore complessive, anche non consecutive, e comunque non oltre € 600,00 per evento;
- relativi al recapito di medicinali e di beni di prima necessità per un massimo di 7 giorni per evento.

Sono esclusi e rimangono a totale carico dell'*Assicurato* i costi dei medicinali e dei beni acquistati.

L'erogazione delle *Prestazioni* potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il ricovero.

2. invia presso l'*Abitazione* personale abilitato all'erogazione delle *Prestazioni sanitarie* che sono state prescritte all'*Assicurato*, a seguito di traumi o fratture.

La *Società* tiene a proprio carico i costi relativi:

- al terapeuta della riabilitazione;
- al personale infermieristico;

fino ad un massimo di € 750,00, per professionista inviato, per evento.

L'erogazione delle *Prestazioni* è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per

30 A cosa servono le garanzie offerte da Assistenza "Plus"?

I servizi proposti da Assistenza "Plus" sono un concreto sostegno di assistenza a domicilio per:

- 1 ricevere le cure prescritte e/o consentire lo svolgimento delle consuete attività quotidiane in caso di *Infortunio* da circolazione;
- 2 ripristinare le condizioni di sicurezza dell'*Abitazione* in caso di Furto delle chiavi di casa riposte nel *Veicolo*.

NOTA BENE!

Leggere con attenzione quanto dettagliatamente indicato per ogni garanzia prestata.

L'Assicurato e potrà essere richiesta entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento che ha comportato il ricovero.

In caso di Furto o Rapina delle chiavi dell'Abitazione, che si trovavano all'interno del Veicolo, la Società per il tramite della Centrale operativa:

3. invia presso l'Abitazione personale idoneo per:
- garantire il ripristino di un accettabile grado di efficienza dei serramenti esterni e delle porte di accesso;
 - presidiare i locali soggetti al rischio di reati.
- La Società tiene a proprio carico i costi:
- del diritto d'uscita e della manodopera di fabbri, vetrai e serrandisti fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento;
 - del compenso del personale di vigilanza fino ad un importo massimo di € 200,00 per evento.



Ho avuto un Incidente stradale e sono rimasto infortunato; mi hanno rubato le chiavi di casa che avevo riposto nel Bauletto ed ho bisogno di aiuto. Che cosa devo fare?

Attiva la richiesta di Assistenza Stradale!

Chiama il Numero Verde 800 279 279 dall'Italia o dall'estero +39 011 6523200

Per tutti i dettagli vedi la

Sezione Sinistri - Norme per la garanzia Assistenza Stradale.

H.2 – ASSISTENZA PSICOLOGICA

(Garanzia riservata agli aventi diritto a Convenzioni, il cui elenco è disponibile in Agenzia/ Punto Vendita).

H.2.1 - Cosa Assicura (rischio Assicurato)

La garanzia è prestata per le conseguenze di *Incidenti* stradali che comportino il decesso o la grave menomazione di una delle persone coinvolte nell'*Incidente*, con le modalità descritte ai punti a), b) e c) dell'articolo "H.2.3 delle Condizioni di assicurazione".

H.2.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

L'assicurazione non è operante per:

- atti di guerra insurrezioni, tumulti popolari, sommosse atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari invasioni;
- dolo dell'*Assicurato*.

H.2.3 – Come Assicura (Prestazioni sanitarie)

a) *Incidente stradale con decesso*

Se il conducente del *Veicolo* assicurato resta coinvolto in un *Incidente stradale* nel quale decede una persona, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà a inviare, a proprie spese, presso la sua *Abitazione*, oppure presso la *Struttura sanitaria* dove si trova ricoverato, uno *Psicoterapeuta* specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia, convenzionato con *UniSalute*, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi *Familiari* e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico (terapia del lutto), presso lo studio di uno *Psicoterapeuta* convenzionato con *UniSalute*. Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre 180 giorni dalla data di inizio del trattamento stesso e i relativi costi saranno interamente a carico della *Società*.

La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo *Psicoterapeuta* che ha effettuato il primo colloquio.

Qualora l'*Assicurato* non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'*Incidente*, potrà richiederne l'attivazione entro un periodo di 180 giorni dalla data dell'*Incidente*.

b) *Incidente stradale con danno grave a persona assicurata*

Se il conducente del *Veicolo* assicurato resta coinvolto in un *Incidente stradale* nel quale egli stesso o un componente del suo nucleo familiare riportano *Lesioni fisiche gravi*, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua *Abitazione*, o presso la *Struttura sanitaria* dove si trova ricoverato, uno specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con *UniSalute* per valutare le condizioni psichiche dell'*Assicurato* ed eventualmente anche quelle dei suoi *Familiari* e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post-traumatico presso lo studio di uno psicologo o di *Psicoterapeuta* convenzionato con *UniSalute*.

Il trattamento proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre un anno

dalla data di inizio del trattamento stesso, sia per la persona che ha riportato le lesioni fisiche sopra citate, che per gli eventuali suoi *Familiari assicurati*. I costi relativi al trattamento saranno interamente a carico della *Società*. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento o ad una visita psichiatrica è assunta dallo *Psicoterapeuta* che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l'*Assicurato* non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'*Incidente stradale*, la garanzia resterà comunque attiva per un periodo di 180 giorni dalla data dell'*Incidente* stesso.

c) *Incidente stradale con danno grave occorso a persona non assicurata*

Se il conducente del *Veicolo* resta coinvolto in un *Incidente stradale* nel quale una persona che non appartiene al suo nucleo familiare riporta una *Lesione fisica* grave, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà ad inviare, a proprie spese, presso la sua *Abitazione*, o presso la *Struttura sanitaria* dove si trova ricoverato, uno *Psicoterapeuta* specializzato in psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionato con *UniSalute* stessa. In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, la *Centrale operativa* di *UniSalute* provvederà a prenotare la visita presso lo studio di uno tra gli psicoterapeuti convenzionati, tenendo a proprio carico le relative spese. Il professionista, valuterà le condizioni psichiche del conducente e l'opportunità di dargli un sostegno psicologico.

In seguito al primo colloquio, se il professionista ne accerta la necessità, la garanzia potrà seguire una visita psichiatrica e/o l'inizio del trattamento del disturbo post traumatico presso lo studio di uno psicologo o di *Psicoterapeuta* convenzionato con *UniSalute*.

Il trattamento, i cui costi saranno interamente a carico della *Società*, proseguirà fino alla risoluzione del disturbo e comunque non oltre le quindici sedute. La decisione di procedere ad un eventuale trattamento, o di una visita psichiatrica, è assunta dallo *Psicoterapeuta* che ha effettuato il primo colloquio. Qualora l'*Assicurato* non ritenga necessario nessun trattamento psicoterapico nei giorni immediatamente successivi all'*Incidente stradale*, la garanzia resterà valida per un periodo di 180 giorni dalla data dell'*Incidente* stesso.

I.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)³¹

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle garanzie e delle *Somme assicurate* indicate in *Polizza*, gli *Infortuni* che l'*Assicurato* subisca:

- in conseguenza della circolazione;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il *Veicolo* in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal *Veicolo* stesso.

Nell'ambito dell'operatività delle garanzie previste sono compresi in copertura anche:

- a) i colpi di sole o di calore, la folgorazione;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento e il congelamento;
- d) le rotture del tendine d'Achille secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'articolo "N.4.5.4 delle Condizioni di assicurazione" e le lesioni determinate da sforzi, con esclusione di ogni tipo di infarto;
- e) le ernie addominali traumatiche da sforzo, con esclusione di ogni altro tipo di ernia, secondo i criteri di *Indennizzo* previsti dall'articolo "N.4.5.3 delle Condizioni di assicurazione";
- f) gli *Infortuni* subiti in stato o in conseguenza di malessere, malore o stati di incoscienza;
- g) gli *Infortuni* causati da colpa grave, imperizia e negligenza dell'*Assicurato*;
- h) a seguito di atti compiuti dall'*Assicurato* per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.

I.1.1 - Estensioni gratuite

Sono altresì indennizzabili gli *Infortuni* di cui all'articolo "I.1 delle Condizioni di assicurazione", ancorché derivanti da:

A) Rischio guerra, insurrezioni all'estero

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, l'operatività delle garanzie è estesa agli *Infortuni* derivanti da atti di guerra anche non dichiarata, insurrezione popolare, occupazione e invasione militare che l'*Assicurato* subisca fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino, dello Stato della Città del Vaticano e dei Paesi dell'Unione europea, per un periodo massimo di 14 giorni dall'insorgere di tali eventi se ed in quanto l'*Assicurato* risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello stato estero.

B) Rischio tumulti popolari e atti di terrorismo

Le garanzie sono operanti anche per gli *Infortuni* subiti in occasione di tumulti popolari,

31 La persona protetta dalla garanzia Infortuni del Conducente è il Proprietario del Veicolo o chi ha stipulato il contratto?



La garanzia Infortuni del Conducente salvaguarda qualsiasi persona che, alla guida del Veicolo indicato sul contratto, può essere coinvolta in un Incidente stradale.

atti di terrorismo, sommosse e atti violenti in generale ai quali l'Assicurato non abbia partecipato attivamente, salvo il caso di legittima difesa.

C) Rischio eventi naturali catastrofici

A parziale deroga dell'articolo 1912 del Codice civile, le garanzie, limitatamente ai soli casi Morte e Invalidità permanente, sono operanti anche per gli Infortuni determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni. Resta convenuto che limitatamente alle conseguenze di tali eventi l'Indennizzo dovuto sarà determinato sul 50% dei rispettivi capitali assicurati e secondo i criteri di Indennizzo previsti dall'articolo "N.4.5.5 delle Condizioni di assicurazione".

D) Indennità in caso di perdita dell'anno scolastico

In caso di perdita dell'anno scolastico conseguente ad Infortunio che comporti un'assenza da corsi di studio frequentati in scuole medie inferiori e superiori, la Società corrisponde un'indennità pari a € 1.100,00 purché le assenze:

- siano di durata non inferiore a 60 giorni consecutivi od a 75 giorni in più soluzioni, e
- siano successive alla decorrenza della Polizza e si verifichino nel corso dello stesso anno scolastico.

Ai fini del computo dei giorni di assenza si considerano i giorni di lezioni effettivamente persi in conseguenza esclusiva di Infortunio.

L'assicurazione è valida purché la perdita dell'anno scolastico si sia verificata entro un anno dal giorno dell'Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto.

I.2 - Cosa NON Assicura (Esclusioni)

La garanzia non opera per gli Infortuni determinati da:

- guida del Veicolo se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, a meno che quest'ultima sia scaduta e venga rinnovata prima della definizione del Sinistro, oppure non venga rinnovata per causa esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente in conseguenza del Sinistro;
- partecipazione a competizioni e alle relative prove da chiunque organizzate;
- guida di Veicoli in circuiti anche in assenza di competizione, tranne i corsi di guida sicura;
- delitti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;
- Ebbrezza alcolica, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni, infarto o patologie preesistenti, limitatamente all'Assicurato che ha determinato e subito l'Infortunio in tali stati;
- guerra o insurrezione, salvo quanto previsto dal precedente articolo "I.1.1 delle Condizioni di assicurazione";
- trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti, contaminazioni chimiche e biologiche (intese come l'avvelenamento con sostanze nucleari, biologiche e chimiche);
- le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche, non rese necessarie da Infortunio indennizzabile;
- azioni o comportamenti dell'Assicurato direttamente collegati alle seguenti patologie:

sindromi organiche cerebrali, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

I.3 - Garanzie Prestate

A) Morte

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza la morte dell'*Assicurato*.

La garanzia è prestata anche se la morte si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

L'*Indennizzo* per il caso morte non è cumulabile con l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente*.

Tuttavia, se l'*Indennizzo* per *Invalidità permanente* è stato pagato, ma l'*Assicurato* muore entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio* e in conseguenza di questo, gli eredi, hanno diritto alla differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* per l'*Invalidità permanente*, se inferiore. Nel caso contrario non sono tenuti a restituire la differenza.

A.1) Supervalutazione futuro protetto

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'*Assicurato* unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, le quote di *Indennizzo* spettanti a termini di contratto ai figli minori o portatori di handicap dell'*Assicurato* verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso della *Società* non potrà comunque superare l'importo complessivo di € 200.000,00 qualunque sia il numero degli eredi minorenni o portatori di handicap.

A.2) Stato comatoso irreversibile

In caso di *Infortunio* da circolazione che abbia comportato uno *Stato comatoso irreversibile*, in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello stato comatoso come certificato dall'autorità medico-ospedaliera competente, la *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* previsto per il caso Morte, secondo i criteri indicati all'articolo "N.4.4.3 delle Condizioni di assicurazione".

B) *Invalidità permanente*³²

La garanzia riguarda l'*Infortunio* che ha come conseguenza una *Invalidità permanente* - accertata secondo i criteri indicati all'articolo "N.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione" - corrispondendo un *Indennizzo* così calcolato sulla *Somma assicurata*:

32 Come viene calcolato il rimborso in caso di *Invalidità permanente*?

L'*Indennizzo* viene calcolato applicando la percentuale di *Invalidità permanente* accertata sulla *Somma assicurata*. Questo per *invalidità* riconosciute fino al 49%. Per le *invalidità* più gravi, invece, al fine di garantire un sostegno economico più consistente, la Compagnia riconosce l'intera *Somma assicurata* per le *invalidità* comprese fra il 50% ed il 95%, raddoppiandola per le *invalidità* estremamente gravi (superiori al 95%).

Percentuali di <i>Invalidità permanente</i> accertata	Entità dell' <i>Indennizzo</i>
inferiore o uguale al 49%	percentuale accertata applicata sulla <i>Somma assicurata</i>
dal 50% al 95%	<i>Somma assicurata</i>
superiore al 95%	doppio della <i>Somma assicurata</i>

La garanzia è prestata anche se l'*Invalidità permanente* si verifica successivamente alla scadenza del contratto, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'*Infortunio*.

I.3.1 – *Infortuni “Plus” (Garanzie aggiuntive della sezione Infortuni del Conducente)*

Le seguenti garanzie aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

C) *Rimborso Spese Mediche da Infortunio*

In caso di *Infortunio* avvenuto durante il periodo di validità del contratto, la Società assicura secondo le modalità e i limiti indicati al punto C.1) “Modalità di erogazione delle prestazioni” del presente articolo, il rimborso delle spese di cura rese necessarie dall' *Infortunio* e sostenute non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro* per:

- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari per visite con medici generici e/o specialisti nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati durante l' intervento;
- i medicinali, i trattamenti fisioterapici rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- gli interventi di chirurgia plastica ed estetica e le cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall'*Infortunio*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*;
- le rette di degenza;
- l'acquisto o il noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori prescritti dai sanitari per agevolare il processo di guarigione;
- il rimborso delle spese per le protesi dentarie, limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi o danneggiati e sempreché la protesi sia applicata entro e non oltre 2 anni dalla data del *Sinistro*. Resta comunque inteso che rimane sempre escluso il rimborso delle spese per le cure odontoiatriche e le paradontopatie;
- il trasporto dell'*Assicurato* con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'*Istituto di cura*, entro il limite del 50% della *Somma assicurata*.

C.1) *Modalità di erogazione delle prestazioni*

Per l'attivazione della garanzia è necessaria la prescrizione medica contenente il quesito diagnostico che ha reso necessaria la *Prestazione* stessa.

Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa (fatture, ricevute) debbono riportare l'indicazione della specialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare attinente alla

patologia denunciata.

Le prestazioni sono erogate, a scelta dell'Assicurato, secondo le seguenti modalità:

a) Prestazioni sanitarie in Strutture Convenzionate con UniSalute³³

Nel caso di ricorso a *Strutture convenzionate UniSalute* la medesima provvede al pagamento diretto delle spese nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e senza applicazione di alcuna *Franchigia*. Per le *Prestazioni sanitarie* di cui al punto C) "Rimborso spese mediche da *Infortunio*" del presente articolo, relativamente alle sole cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonché per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, la garanzia è prestata con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*. Tale *Franchigia* non viene applicata se al momento del *Sinistro* il conducente *Proprietario* indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie (giubbotti protettivi, paraschiena) di cui fornisca idonea documentazione d'acquisto antecedente il *Sinistro*.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute³⁴

Nel caso di ricorso a strutture non convenzionate con *UniSalute* l'Assicurato potrà scegliere una *Struttura sanitaria* privata o pubblica di propria scelta, sostenere l'esborso anticipato delle spese relative e richiedere successivamente il rimborso integrale ad *UniSalute* nel limite massimo di *Indennizzo* per annualità assicurativa pari alla *Somma assicurata* indicata in *Polizza* e con l'applicazione della *Franchigia* di € 50,00 per ogni *Infortunio*.

33 Cos'è UniSalute?



UniSalute è la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria. Essa mette a disposizione su tutto il territorio nazionale strutture sanitarie convenzionate di elevata professionalità, medica, tecnologica e comfort.

Quali vantaggi ho rivolgendomi ad UniSalute?

Molteplici ed utili:

- nessun esborso a carico perché *UniSalute* provvede a pagare direttamente le spese alla *Struttura sanitaria* a cui ci si rivolge;
- nessuna *Franchigia* applicata sull'*Indennizzo* dovuto.

NOTA BENE!

Per richiedere la *Prestazione sanitaria* necessaria e godere di tutti vantaggi offerti da *UniSalute* occorre sempre rivolgersi preventivamente alla Centrale operativa di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24 (vedi Sezione "Riferimenti utili")

34 NOTA BENE!



Qualora si ricorra a visite od accertamenti presso strutture sanitarie non convenzionate con *UniSalute*, le spese sostenute saranno decurtate al momento dell'*Indennizzo* di Euro 50,00 per *Infortunio*.

c) Prestazioni sanitarie nel Servizio Sanitario Nazionale

Qualora l'Assicurato si avvalga delle Prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria (enti mutualistici, casse sanitarie di assistenza ecc.), UniSalute rimborserà i ticket nonché le spese sanitarie rimaste a carico dell'Assicurato nel limite massimo di Indennizzo per annualità assicurativa pari alla Somma assicurata indicata in Polizza, ma senza applicazione di Franchigie.

Nel corso dell'annualità assicurativa, la Somma assicurata indicata in Polizza deve intendersi unica per le Prestazioni indicate alle lettere a), b) e c).

Sono comprese le spese per Prestazioni effettuate entro 2 anni dalla data dell'Infortunio.

D) Diarie da Infortunio

D.1) Indennità per ricovero

In caso di ricovero in Istituto di cura, anche in regime di day hospital, reso necessario da Infortunio, la Società a guarigione clinica ultimata, corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata in Polizza per ogni giorno di degenza;
- il 50% dell'indennità prevista in Polizza per ogni giorno di degenza in caso di day hospital, di almeno 2 giorni consecutivi.

L'indennità verrà corrisposta per la durata massima di 365 giorni per ogni Infortunio.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'Istituto di cura siano considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del ricovero e della dimissione.

In caso di Infortunio, occorso all'Assicurato fuori dai confini della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, che comporti un ricovero in un Istituto di cura del luogo, la Società corrisponderà l'indennità giornaliera per ricovero maggiorata del 50% per tutto il periodo della degenza.

D.2) Indennità per Immobilizzazione

In caso di Infortunio che ha determinato una Immobilizzazione, la Società corrisponderà:

- l'indennità giornaliera indicata in Polizza.

L'indennità verrà corrisposta anche nel caso di applicazione di mezzi di contenzione amovibili e preconfezionati sempreché rigidi ed esterni (esclusi collari morbidi e bustini ortopedici), e purché prescritti;

- in assenza di ricovero e di day hospital, da un Pronto Soccorso dipendente da Struttura sanitaria;
- in caso di ricovero o di day hospital, nel corso della degenza dai sanitari dell'Istituto di cura.

La liquidazione dell'indennità per Immobilizzazione verrà riconosciuta per ogni giorno di Immobilizzazione sino alla rimozione del mezzo di contenzione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni per Infortunio.

I.4 – Infortuni del Conducente “Formula Compact”³⁵

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La garanzia *Infortuni del Conducente* opera limitatamente ai casi di Morte ed *Invalidità permanente* e dove esista a carico del conducente una responsabilità totale o parziale nella causazione dell'evento che ha provocato l'*Infortunio*.



Ho avuto un *Infortunio* da circolazione. Che cosa devo fare?

Attiva la procedura per l'Indennizzo del danno
o rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita

Per tutti i dettagli vedi la **Sezione Sinistri**
Norme per la garanzia *Infortuni del Conducente*

35 Qual è la differenza fra la “Formula Compact” e la garanzia fornita nella sua forma tradizionale?



Le differenze sono essenzialmente due:

- la garanzia “Infortuni del Conducente” acquistata nella forma tradizionale protegge sempre il conducente, sia questo responsabile o meno dell'incidente avvenuto. La garanzia prestata invece con la “Formula Compact” assicura il conducente solo nei casi dove egli, per legge, non è protetto da alcuna forma di tutela per i suoi danni fisici, ossia quando ha torto;
- la “Formula Compact” non è abbinabile alle Garanzie Aggiuntive “Rimborso spese mediche” e “Diarie”.

L.1 – Cosa Assicura (rischio assicurato)³⁶

1. La Società assicura nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 20.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, la Tutela Legale, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per i seguenti casi:

a) sostenere l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di *Terzi*. In caso di *Incidente* tra *Veicoli* l'operatività viene garantita nei seguenti casi:

a.1) *Sinistri* gestiti con la Procedura di "Risarcimento Diretto" (Articolo 149 del Codice), esclusivamente dopo l'offerta di *Risarcimento* comunicata dalla propria compagnia R.C.A. o in caso di mancata comunicazione della stessa entro i termini di cui all'articolo 8 del DPR 254/2006, ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale anche nei confronti della compagnia del responsabile civile;

a.2) l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale di cui all'articolo 148 del Codice, sia per danni materiali sia per lesioni a persone. In tal caso la copertura per la richiesta di *Risarcimento* danni viene garantita nei limiti del massimo *Indennizzo* di € 40.000,00 per *Sinistro* e senza limite di denunce per anno assicurativo, nei seguenti casi:

- per i *Sinistri* con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità, avvenuti in Italia;
- per i *Sinistri* con lesioni a persone, in caso di *Sinistri* avvenuti all'estero.

a.3) *Sinistri* con danni da circolazione stradale subiti dai *Terzi* trasportati (articolo 141 del Codice).

La garanzia opera anche a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i" nel solo caso di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*.

b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi³⁷ e contravvenzioni connessi ad

36 In quali circostanze è utile la Tutela Legale?

In tutti quei casi dove, in seguito ad un *Incidente stradale*, si vuol far valere le proprie ragioni a fronte di controversie con la controparte.

Ad esempio:

- quando, in caso di distrazione alla guida si passa con il semaforo rosso causando un *Incidente grave* (Delitto colposo; Vedi lettera b);
- quando si vuol riottenere il dissequestro del motociclo in seguito ad un *Incidente grave* con responsabilità anche di natura penale (Vedi lettera d);
- quando si vuol riottenere la patente sequestrata per un *Incidente stradale grave* (Vedi lettera f);
- quando, lavato il veicolo presso un autolavaggio, ci si accorge che le spazzole hanno graffiato in modo evidente la carrozzeria e conseguentemente si richiede il *Risarcimento* del danno al gestore dell'impianto che rifiuta di riconoscere la responsabilità dell'accaduto (vedi lettera h).

37 Cosa si intende per delitto colposo?

Il delitto colposo è quel reato espressamente previsto dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare il danno.

Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali conseguenti ad *Incidente stradale* il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *Caso assicurativo* nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dall'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera e), i) e m)";

d) assistenza nei procedimenti di dissequestro del *Veicolo* assicurato, sequestrato in seguito ad *Incidente stradale*;

e) sostenere controversie relative a danni da circolazione stradale, a cose e/o persone, cagionati dal *Proprietario* o dal conducente autorizzato a trasportati o ad altri soggetti, in conseguenza della circolazione del *Veicolo*. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'Assicurazione di responsabilità civile per spese di resistenza (articolo 1917 del Codice civile, comma 3);

f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad *Incidente stradale* e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al prefetto o l'opposizione avanti il giudice ordinario di primo grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un *Incidente stradale*. La Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale*, attraverso il legale nominato ai sensi dell'articolo "N.5.1 delle Condizioni di assicurazione", provvederà alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)" limitatamente alla materia amministrativa.

g) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;

h) proporre ricorso avverso la sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di circolare con *Veicolo* assicurato per la Responsabilità Civile Autoveicoli³⁸. La garanzia opera esclusivamente qualora la sanzione amministrativa sia stata comminata a seguito di fermo stradale da parte delle Autorità e la mancata copertura assicurativa del *Veicolo* indicato in *Polizza* risulti dalla consultazione della banca dati ANIA SITA, Sistema Integrato Targhe Assicurate.

Sono garantite anche le spese per il ricorso avverso il sequestro del *Veicolo* avvenuto a seguito di contestazione della mancata copertura assicurativa di Responsabilità Civile Autoveicoli.

L'Assicurato deve far pervenire alla Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri Tutela Legale* il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di consegna/notifica dello stesso. La Società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* provvederà alla redazione e presentazione del ricorso al prefetto previo conferimento del mandato da parte dell'Assicurato. Nel caso in cui l'Assicurato scelga invece di presentare il ricorso avanti al giudice di pace, dovrà indicare il nominativo del legale incaricato e le spese saranno garantite con il limite di € 1.000,00 per *Sinistro*.

38 Come faccio a dimostrare alle Autorità di essere assicurato per la RC Auto?

In caso di controlli delle Autorità, i motociclisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo il certificato di assicurazione, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture RCA. A tal proposito, ricordiamo che permane l'obbligo di avere con sé il certificato di assicurazione, pena una sanzione che non verrebbe coperta dalla garanzia di Tutela Legale.

?

In ogni caso la garanzia opera esclusivamente qualora il ricorso al prefetto o al giudice di pace venga accolto confermando l'erronea contestazione della sanzione, in quanto il *Veicolo* risulta regolarmente assicurato. La garanzia non opera pertanto nel caso in cui il ricorso venga rigettato confermando la mancata copertura assicurativa del *Veicolo*.

La garanzia deroga all'esclusione di cui all'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)" limitatamente alla materia amministrativa;

i) sostenere controversie contrattuali nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il *Veicolo* assicurato.

Relativamente ai precedenti punti b) d) f) e g), a parziale deroga di quanto disposto dall'articolo "L.2 delle Condizioni di assicurazione, lettera i)", la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'*Assicurato* venga contestata la guida in stato di Ebbrezza alcolica.

Nel caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* la prestazione opera solamente per il primo *Sinistro* insorto in ciascuna annualità assicurativa e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico certificato, applicando uno *Scoperto* del 10% delle spese legali e peritali, con il massimo di € 500,00. Per eventuali *Sinistri* successivi verificatisi nel corso della medesima annualità assicurativa, a condizione che il conducente sia lo stesso, la *Società* non liquiderà alcuna somma.

Nel caso di controversie fra *Assicurati* con la stessa *Polizza* le garanzie vengono prestate unicamente a favore del *Contraente*.

2. L'*Assicurazione* riguarda esclusivamente i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del *Caso assicurativo* anche quando la vertenza sia trattata tramite il coinvolgimento di un *Organismo di mediazione* o mediante convenzione di *negoziazione assistita*³⁹;
- le indennità a carico dell'*Assicurato* spettanti all'*Organismo di mediazione* costituito da un ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite: *Risarcimento* del danno derivante dalla circolazione di *Veicoli* e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza dell'*Assicurato* e di condanna anche al pagamento di tali spese o di transazione autorizzata dalla *Società* alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale ai sensi dell'articolo "N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 4";
- le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti (spese peritali⁴⁰) purché scelti in accordo con la *Società* alla quale è affidata la gestione

39 Cos'è la *negoziazione assistita*?

La "convenzione di *Negoziazione assistita* da un avvocato" è un accordo mediante il quale le parti decidono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'Albo professionale forense.

40 Cosa sono le *spese peritali*?

Sono le parcelle che devono essere pagate ai periti, siano questi scelti dal Cliente in accordo con la società che gestisce i sinistri di Tutela Legale (ARAG) siano questi nominati dal Giudice (Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla parte avversa (Consulenti Tecnici di Parte).

- dei Sinistri Tutela Legale ai sensi dell'articolo "N.5.2 delle Condizioni di assicurazione, comma 5";
- le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di procedura penale);
 - le spese di giustizia⁴¹;
 - il contributo unificato (D.P.R. 30/05/2002 n° 115 e successive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese sostenute dall'Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla Polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.**

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

L.2 – Cosa NON Assicura (Esclusioni)

Le garanzie non sono operanti:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, *Atti di vandalismo*, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del *Veicolo* oppure se il *Veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non operi la garanzia di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del *Veicolo* in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla legge;
- i) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida in stato di *Ebbrezza alcolica* o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- k) se il *Veicolo* non è omologato;
- l) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo

41 Cosa sono le spese di giustizia?

Sono le spese del processo. Nel procedimento penale sono pagate da "chi perde" (il condannato), allo Stato; nel procedimento civile, invece, vengono pagate da tutte le parti durante lo svolgimento degli atti processuali e, a definizione del giudizio, "chi perde" può essere condannato a rifondere la controparte.

?

e limitatore della velocità; questa esclusione non opera quando sia accertato in via definitiva che tale violazione non è stata commessa. In tal caso saranno rimborsate le spese sostenute per il ricorso;

- m) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida in stato di *Ebbrezza alcolica*;
- n) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale;
- o) per i casi di adesione ad azioni di classe (*class action*);
- p) per le vertenze contrattuali con la *Società*.

L.3 – Insorgenza del *Caso assicurativo*

1. Per insorgenza del *Caso assicurativo* si intende:

- per l'esercizio di pretese al *Risarcimento* dei danni da circolazione stradale extracontrattuali e per le controversie relative a danni da circolazione cagionati a *Terzi*, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al *Risarcimento*;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'*Assicurato*, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del *Caso assicurativo* si fa riferimento alla data della prima violazione.

2. La garanzia assicurativa viene prestata per i *Casi assicurativi* che siano insorti:

- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della *Polizza*, per le vertenze contrattuali;
- durante il periodo di validità della *Polizza*, per tutte le altre prestazioni garantite.

Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa con garanzia di Tutela Legale rispetto ad una *Polizza* precedente di Tutela Legale riferita allo stesso *Veicolo*, la carenza dei tre mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la *Polizza* precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.

Sarà pertanto onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *Sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una *Polizza* precedente con garanzia di Tutela Legale.

- 3. La garanzia si estende ai *Casi assicurativi* che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla *Società* o alla società alla quale è affidata la gestione dei *Sinistri* Tutela Legale, nei modi e nei termini dell'articolo "N.5.1 delle Condizioni di *assicurazione*", entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.
- 4. Qualora la *Polizza* sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*, il termine di denuncia dei *Sinistri* insorti durante la vigenza della *Polizza* precedente, decorre dalla cessazione della presente *Polizza* anziché dalla cessazione della *Polizza* precedente.
- 5. La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o se la *Rescissione*, *Risoluzione* o modificazione del contratto stesso è già stata chiesta da uno dei *Contraenti* nel momento della stipulazione dell'*Assicurazione*. Tale disposizione non si intende operante per tutte le *Polizze* emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una *Polizza* precedente della *Società*.
- 6. Si considerano a tutti gli effetti come unico *Caso assicurativo*:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo limite massimo di *Indennizzo* resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

L.4 – Tutela Legale “Plus”

(Clausola operante soltanto se espressamente richiamata in Polizza)

La *Società*, applicando le condizioni dell'articolo “L.1 delle Condizioni di *assicurazione*”, la modifica ed integra come segue:

L.4.1 – Limite massimo per *Sinistro*

Il limite massimo di rimborso per *Sinistro* si intende elevato ad € 50.000,00 senza limite di denunce per anno assicurativo.

L.4.2 – Atto di pirateria stradale – Spese di investigazione

In caso di *Sinistro* cagionato da *Veicolo* non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la *Società* garantisce entro il limite massimo assicurato convenuto:

- l'esercizio dell'azione di *Risarcimento* danni da circolazione stradale alla persona subito dal conducente del *Veicolo* assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'*IVASS* per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada **nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII del Codice;**

- le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.

Le indagini avranno termine decorsi due mesi dalla data di accadimento del fatto e la *Società* terrà a proprio carico le relative spese sino ad un massimo di € 5.000,00.



Ho avuto un *Incidente* e desidero essere assistito da un legale?

Che cosa devo fare?

**Rivolgiti al più presto alla tua Agenzia/Punto Vendita di riferimento
o direttamente ad ARAG SE**

Per tutti i dettagli vedi la

Sezione *Sinistri* - Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

M.1 SCATOLA NERA

Premessa

La Società ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il dispositivo elettronico denominato “*Scatola Nera*”, in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- la “*Scatola Nera*” o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati “*Contatore Satellitare*” - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di Premio sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato
 - della *Scatola Nera*, concessa in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del *Codice civile* oppure
 - del *Contatore Satellitare* di proprietà del *Contraente* o dell'istestatario/i del *Veicolo* stesso;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - “Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone fisiche”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- installazione, disinstallazione, reinstallazione della *Scatola Nera*;
- cessione del contratto.

La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

M.1.1 - Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi esclusivamente sul motociclo destinato al trasporto di persone, la motocarozzetta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui all'articolo. 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada; con riferimento ai quadricicli per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994).

M.1.2 – Dispositivi in comodato⁴²

Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in *Premessa*, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. fare installare ed attivare la *Scatola Nera* da un installatore convenzionato con il *Provider telematico* o con altra società terza appositamente delegata alla gestione di questa attività, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire la *Scatola Nera*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
 5. fare disinstallare la *Scatola Nera*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la *Società*, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero della *Scatola Nera* presso l'installatore stesso;
 6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento della *Scatola Nera*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo

42 Che cosa devo fare per installare la Scatola Nera? Quali servizi ho a disposizione?

Per installare la "*Scatola Nera*" - operazione da effettuare entro 15 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto - occorre recarsi presso un installatore convenzionato con il *Provider telematico* (o altro tecnico appositamente autorizzato) il cui elenco è disponibile rivolgendosi al Servizio Clienti del *Provider telematico* o consultando il relativo sito, i cui riferimenti sono riportati nella Nota Informativa precontrattuale del medesimo.

I servizi offerti dal montaggio della *Scatola Nera* riguardano la registrazione di eventuali incidenti stradali superiori ad una certa entità ai cui dati è possibile accedere.

NOTA BENE!

Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per poter usufruire delle agevolazioni di *Premio* sulla garanzia *Rc Auto*.

stesso installatore o altro installatore convenzionato;

7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione della *Scatola Nera* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione della *Scatola Nera* dal *Veicolo* assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla *Società*;
 8. recarsi da un Installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento della *Scatola Nera*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto* e/o *Rapina* o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla *Scatola Nera* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione della *Scatola Nera* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio della *Scatola Nera* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio della *Scatola Nera*.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dalla *Scatola Nera*.⁴³
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:⁴⁴
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla

43 Ho avuto un incidente stradale la cui dinamica è controversa. Posso venire a conoscenza dei dati registrati dalla "Scatola Nera"?

Sì, basta rivolgersi al Servizio Clienti del *Provider telematico* (riferimenti indicati nella Nota Informativa precontrattuale del medesimo), purché l'urto sia stato effettivamente rilevato

44 Ho aderito alla proposta di installare la "Scatola Nera" sottoscrivendo il contratto ma non l'ho ancora montata. Che cosa succede?

Se la "*Scatola Nera*" non viene installata entro i termini stabiliti (**15 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto**), vengono meno le condizioni che ne regolano le agevolazioni a cui si aveva diritto. In questo caso la Compagnia chiederà la differenza di Premio fra quanto pagato usufruendo dello sconto dedicato e quanto si sarebbe invece dovuto pagare senza la *Scatola Nera* e, se avvenuto un *Incidente* con responsabilità, il Cliente dovrà rimborsare, proporzionalmente al minor Premio pagato, una parte del danno alla Compagnia (*Rivalsa*).

Società la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione della *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza della *Scatola Nera*, per l'intero periodo assicurativo;

- 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione della *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza della *Scatola Nera*, con il massimo di € 5.000,00;
2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 8:
i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà - a seconda dei casi - annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio R.C.A.* applicato con la *Scatola Nera* e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza la *Scatola Nera*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate⁴⁵ ed abilitate all'installazione della *Scatola Nera*. Le operazioni di smontaggio e successiva re-installazione della *Scatola Nera* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo della medesima dovranno essere effettuate, senza costi, presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito web del *Provider telematico*; qualora il *Contraente* intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.

45 Per tutte le operazioni di montaggio/smottaggio della "Scatola Nera" a chi mi devo rivolgere?

Tutte le operazioni inerenti la "*Scatola Nera*" devono essere necessariamente effettuate dai tecnici convenzionati dal *Provider telematico*. Diversamente le spese per ogni operazione saranno a carico del Cliente.

NOTA BENE!

L'elenco delle strutture convenzionate è disponibile sul sito internet del *Provider telematico* indicato nella Nota informativa precontrattuale del medesimo.



M.1.3 - Dispositivi di proprietà⁴⁶

Condizioni di assicurazione

Fatto salvo quanto indicato in *Premessa*, tra le parti si conviene quanto segue:

a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:

1. consegnare alla *Società* copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
4. trasferire il Contatore Satellitare, a proprie spese, in caso di sostituzione del *Veicolo* e qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo* e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;
5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra società sua partner, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
6. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione del Contatore Satellitare a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento, il cedente dovrà darne comunicazione alla *Società* per le conseguenze di cui

46 Ho già la "Scatola Nera" montata sul Veicolo. Posso avere lo sconto sulla garanzia RC Auto? ?

Se la "Scatola Nera", o un dispositivo analogo, è di proprietà del Cliente si può comunque beneficiare delle riduzioni di *Premio* RC auto offerte dalla Compagnia. L'importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto, ed in corso di validità, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

NOTA BENE!

Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per usufruire delle agevolazioni previste! !

- al punto 3 della successiva lettera e);
7. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
- dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto/Rapina* o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), in caso di *Sinistro* R.C.A. avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso, la *Società* non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e).
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare⁴⁷.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
 2. rispetto agli obblighi di cui ai punti 3 e 7:
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*:
al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio*

R.C.A. applicato con il Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*, come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a), comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

M.2 UNIBOX⁴⁷

Premessa

La *Società* ha stipulato un accordo con il *Provider telematico*, che fornisce servizi infotelematici per scopi assicurativi tramite:

- il Contatore Satellitare denominato "*Unibox*", in caso di dispositivo fornito in comodato al *Contraente*;
- "*Unibox*" o altro analogo dispositivo compatibile - entrambi di seguito denominati "Contatore Satellitare" - in caso di dispositivo di proprietà del *Contraente*.

Presupposti per la validità delle presenti clausole e per l'applicazione delle conseguenti riduzioni di *Premio* sono:

1. l'installazione/attivazione a bordo del *Veicolo* assicurato:
 - di *Unibox*, concesso in comodato dal *Provider telematico* al *Contraente* nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 1803 e seguenti del *Codice civile* oppure
 - del Contatore Satellitare di proprietà del *Contraente* o dell'istestatario/i del *Veicolo* stesso, purché lo stesso sia compatibile tecnologicamente con il *Provider telematico*;
2. la stipulazione da parte del *Contraente* del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico*;
3. limitatamente ai dispositivi in proprietà, la precedente stipulazione da parte del *Contraente* di un contratto, avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

Si rinvia al Contratto di abbonamento ai servizi di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto dal *Contraente* contemporaneamente al contratto di *Assicurazione*, per quanto riguarda:

- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE/2016/679 - "Regolamento Generale di Protezione dei dati personali delle persone

47 Quali sono i benefici offerti dal dispositivo satellitare Unibox?

L'offerta *Unibox* prevede innanzitutto i servizi legati alla sicurezza, rilevando l'Incidente stradale se superiore ad una certa entità ed inviando i soccorsi per il trasporto del *Veicolo*, mentre la scelta di abbinare il dispositivo con le garanzie Incendio e Furto/Rapina consente di attivare il servizio di ricerca del *Veicolo*. Questi i principali servizi di cui si può prendere visione consultando il Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico* a cui si rimanda. Inoltre, l'installazione del dispositivo *Unibox*, rilevando alcuni dati relativi all'utilizzo del *Veicolo* (chilometri annui, strade e fasce orarie di percorrenza) permette di usufruire di importanti agevolazioni di *Premio* sulla Polizza (garanzie RC Auto, Incendio, Furto/Rapina).

- fisiche”;
- diritti dell'interessato;
- definizioni;
- oggetto del contratto;
- natura del contratto e sua durata;
- descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione;
- estensione territoriale;
- canone e sue modalità di calcolo (valido per tutti i dispositivi);
- installazione, disinstallazione, reinstallazione di *Unibox*;
- cessione del contratto.

La Società ha facoltà di cambiare il *Provider telematico* dandone tempestivo avviso al *Contraente*.

M.2.1 – Validità dei servizi infotelematici

I servizi sono validi esclusivamente sul motociclo destinato al trasporto di persone, la motocicletta, il quadriciclo per trasporto persone (di cui all'articolo 53, lettera a), b) e c) del Codice della Strada; con riferimento ai quadricicli per trasporto persone: decreto Ministero dei Trasporti del 5/4/1994), del Nuovo Codice della Strada a condizione che siano richiamati in *Polizza* unitamente ad una delle garanzie della sezione “Assistenza Stradale”, salvo il caso questa non sia già prestata da altri

M.2.2 - *Unibox* in comodato⁴⁸

Condizioni di assicurazione

“Unibox 2Ruote Full” e “Unibox 2Ruote Top”

Fatto salvo quanto indicato in *Premessa*, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla Società, si impegna a:
 1. fare installare ed attivare *Unibox* da un Installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto della Polizza* se successiva;
 2. avvisare immediatamente il Servizio Clienti del *Provider telematico* o l'installatore convenzionato, qualora fosse impossibile osservare la data stabilita per le operazioni di installazione ed attivazione per cause di forza maggiore, fissando un nuovo appuntamento; non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe;
 3. comunicare immediatamente alla Società il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e

48 Come faccio ad installarle Unibox?

Per l'installazione dei dispositivi *Unibox* (2Ruote Full o 2Ruote Top) - che deve avvenire **entro 15 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della polizza** - occorre rivolgersi all'installatore convenzionato indicato sulla scheda di prenotazione che è stata consegnata in Agenzia/Punto Vendita. Qualora non sia possibile rispettare i tempi di installazione per sopraggiunte necessità è necessario rivolgersi al Servizio Clienti del *Provider telematico* (riferimenti indicati nella Nota informativa precontrattuale del medesimo) per fissare un nuovo appuntamento.

NOTA BENE!

Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per godere di tutti i servizi e le agevolazioni di *Unibox*.

da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;

4. trasferire *Unibox*, sul nuovo *Veicolo* in caso di sostituzione del *Veicolo* assicurato e a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto se successiva*, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico*;
5. fare disinstallare *Unibox*, in caso di cessazione di rischio per eventuale demolizione del *Veicolo* assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullamento della *Polizza* per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato e ad avvertire tempestivamente la *Società*, che provvederà a darne comunicazione al *Provider telematico* per le operazioni di recupero di *Unibox* presso l'installatore stesso;
6. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento di *Unibox*, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
7. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione di *Unibox* a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà provvedere alla disinstallazione di *Unibox* dal *Veicolo* assicurato, fissando l'appuntamento con un installatore convenzionato e a darne comunicazione alla *Società*;
8. contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal *Provider telematico* (recapiti indicati nel Contratto di abbonamento ai servizi)
 - dopo il Furto e/o la Rapina o l'Appropriazione indebita del *Veicolo*⁴⁹, quando installato il dispositivo "2Ruote Full";
 - qualora non abbia ricevuto la prevista segnalazione automatica di allarme Furto, quando installato il dispositivo "2Ruote Top"
 - dopo l'Appropriazione indebita del *Veicolo* quando installato il dispositivo

49 Mi hanno rubato il Veicolo dotato di Unibox. A chi mi devo rivolgere?

Se hai il dispositivo 2Ruote Full, in caso di Furto/Rapina occorre rivolgersi immediatamente a:

- Call Center Sinistri di Gruppo (vedi Sezione "Riferimenti utili") oppure
- Sala Operativa di Sicurezza (recapiti indicati nella Nota informativa precontrattuale e nel sito internet del *Provider telematico*) per far attivare le operazioni di ricerca del *Veicolo* ed essere informati sugli esiti.

NOTA BENE! Servizio operativo solo se acquistate le garanzie Incendio e Furto/Rapina offerte ad un prezzo agevolato.

Se hai il dispositivo 2 Ruote Top, la moto non parte e la Sala Operativa ti contatta per informarti che qualcuno ha cercato di avviarla.



“2Ruote Top” allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca, qualora il *Veicolo* risulti assicurato con la *Società* per tali rischi;

9. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento di *Unibox*:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto/Rapina* o *l'Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti ad *Unibox* o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* mediante lettera o altri mezzi telematici.
 10. non lasciare i “transponder” (dispositivi utilizzati da *Unibox* “2Ruote Top” per la rilevazione automatica di un eventuale *Furto*) sul *Veicolo*, quando lo stesso viene lasciato in sosta ed a restituirli nel caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* a seguito di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita*.
- b. Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie* (Danno Totale) a seguito di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione di *Unibox*;
 2. in caso di *Sinistro* (R.C.A., *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie* - Danno Totale) avvenuto prima dell'attivazione di *Unibox* o, in caso di vendita/demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio di *Unibox* e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*.
- c. Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo, la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio di *Unibox*. L'erogazione del servizio di allarme verso la società di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione della *Polizza*.
In presenza dell'opzione tariffaria “A Kilom€tro”, il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d. In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* tutti i dati registrati dall'*Unibox*⁵⁰.

50 Ho avuto un Incidente stradale la cui dinamica è controversa. Posso venire a conoscenza dei dati registrati da Unibox?

Sì, basta rivolgersi al Servizio Clienti del *Provider telematico* (recapiti indicati nella Nota informativa precontrattuale del medesimo) purché l'urto sia stato effettivamente rilevato.

- e. L'inadempimento degli obblighi⁵¹ di cui alla precedente lettera a) comporta:
1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 4:
 - 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, per l'intero periodo assicurativo;
 - 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
 - un *Sinistro R.C.A.*, la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo di € 5.000,00;
 - il *Furto* e/o la *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale)* sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione di *Unibox* e quello che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza di *Unibox*, con il massimo
 - del 50% quando installato il dispositivo "2Ruote Full";
 - del 65% quando installato il dispositivo "2Ruote Top";
 2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3
 - i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
 3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 6 e 7 oltre che nel caso di rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*;
 - al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* applicato con *Unibox* e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza *Unibox*, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza.

51 Non ho ancora provveduto a far installare il dispositivo Unibox. Che cosa succede?



Se il dispositivo Unibox non viene installato sul Veicolo entro i termini stabiliti, decadono le condizioni che ne regolano i servizi prestati e le agevolazioni a cui si aveva diritto (sconto su garanzia RC Auto e sconto su garanzie Incendio e Furto/Rapina se acquistate). In questo caso la Compagnia chiederà la differenza di Premio fra quanto pagato usufruendo dello sconto dedicato e quanto invece si sarebbe dovuto pagare senza Unibox. Se poi è avvenuto un Incidente con responsabilità del Cliente si dovrà rimborsare, proporzionalmente al minor Premio pagato, una parte del danno alla Compagnia (Rivalsa) così come l'Indennizzo in caso di Furto sarà ridotto proporzionalmente al minor Premio pagato.

4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 8 e 9
- in caso di *Furto e/o Rapina o Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale)*, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* pattuiti in Polizza, fermo restando, relativamente al punto 8, il disposto dell'articolo 1915 del *Codice civile* (inadempimento dell'obbligo di avviso).
5. rispetto agli obblighi di cui al punto 10
- in caso di mancata attivazione dell'allarme automatico *Furto* con contemporanea mancata restituzione dei transponder, l'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* sarà ridotto del 10%.

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) Sul sito web del *Provider telematico* è possibile consultare l'elenco delle strutture convenzionate e abilitate all'installazione di *Unibox*⁵². Le operazioni di smontaggio e successiva reinstallazione di *Unibox* in caso di sostituzione *Veicolo* e di smontaggio definitivo di *Unibox* dovranno essere effettuate senza costi presso le strutture convenzionate ed abilitate a eseguire tali operazioni e consultabili sul sito del *Provider telematico*; qualora il *Contraente* intenda effettuare tali operazioni presso strutture convenzionate diverse da quelle appositamente abilitate, ne dovrà sopportare le relative spese.
- g) In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

52 Per tutte le operazioni di montaggio/smontaggio di Unibox a chi mi devo rivolgere?

Tutte le operazioni inerenti i dispositivi **Unibox** devono essere necessariamente effettuate dai tecnici convenzionati con il *Provider telematico*. Diversamente le spese per ogni operazione saranno a carico del Cliente.

NOTA BENE!

L'elenco delle strutture convenzionate è disponibile sul sito internet del *Provider telematico* indicato nella Nota informativa precontrattuale del medesimo.



M.2.3 – Unibox di proprietà⁵³

Condizioni di assicurazione

“Unibox 2Ruote Full”

Fatto salvo quanto indicato in *Premessa*, tra le parti si conviene quanto segue:

- a) Il *Contraente*, per usufruire delle riduzioni di *Premio* praticate dalla *Società*, si impegna a:
1. consegnare alla *Società* copia del contratto avente per oggetto il servizio di ricerca del *Veicolo* e/o assistenza in caso di crash, stipulato con un fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*;
 2. fare attivare, qualora non sia già stato fatto, il Contatore Satellitare da un Installatore convenzionato con il *Provider telematico*, entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento del *Premio* assicurativo o di *Effetto* della *Polizza* se successiva;
 3. comunicare immediatamente alla *Società* il cambiamento del proprio domicilio/residenza e/o recapito telefonico nonché dei nominativi e recapiti telefonici della/e persona/e da contattare, per consentirne la reperibilità ed identificazione ai fini della corretta erogazione dei servizi;
 4. trasferire il Contatore Satellitare, *a proprie spese*, in caso di sostituzione del *Veicolo* e, qualora decida di trasferire detto contatore sul nuovo *Veicolo* a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, per le operazioni di reinstallazione/attivazione, che debbono eseguirsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di pagamento/sottoscrizione dei nuovi documenti o di *Effetto* se successiva, oppure a comunicare tempestivamente alla *Società* che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi del *Provider telematico* o di altra società sua partner;
 5. recarsi da un installatore convenzionato in caso di guasto o di mancato funzionamento del Contatore Satellitare, segnalato dal Servizio Clienti del *Provider telematico*, per la verifica e manutenzione del sistema entro la data comunicata dal Servizio Clienti mediante lettera o con altri mezzi telematici. In caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, il *Contraente* dovrà avvisare il Servizio Clienti e fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore o altro installatore convenzionato;
 6. informare il nuovo *Contraente*, nel caso di cessione del contratto di *Assicurazione* con o senza trasferimento di proprietà del *Veicolo*, dell'installazione del Contatore Satellitare a bordo del *Veicolo* e dell'esistenza del Contratto di abbonamento ai servizi con il *Provider telematico*; se il *Contraente* cessionario non intende subentrare nel Contratto di abbonamento ai servizi, il cedente dovrà darne comunicazione alla *Società* per le conseguenze di cui al punto 3 della successiva lettera e);

53 Ho già un dispositivo satellitare di mia proprietà. Posso godere delle riduzioni di prezzo sulla Polizza?

Se un dispositivo Unibox o altro dispositivo analogo, purché compatibile con Unibox 2Ruote Full, è di proprietà del Cliente, si può beneficiare delle riduzioni di *Premio* offerte dalla Compagnia. Importante è che il dispositivo sia attivo e funzionante e che venga consegnato in Agenzia/Punto Vendita il Contratto di abbonamento ai servizi già sottoscritto ed in corso di validità con un fornitore di servizi telematici, tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*.

NOTA BENE!

Leggere con attenzione le condizioni illustranti i pochi obblighi che occorre rispettare per usufruire delle agevolazioni previste!

7. contattare immediatamente il Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") oppure, negli orari di chiusura della stessa, la Sala Operativa di Sicurezza incaricata dal *Provider telematico* (recapiti indicati nel Contratto di abbonamento ai servizi del medesimo) dopo il *Furto* e/o la *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, allo scopo di fare attivare le operazioni di ricerca sempreché tale servizio sia previsto nel Contratto di abbonamento ai servizi di cui al punto 2 della *Premessa*. Qualora il servizio di ricerca del *Veicolo* sia prestato in proprio dal fornitore di servizi telematici tecnologicamente compatibile con il *Provider telematico*, si impegna a contattare la competente struttura indicata nel contratto di cui precedente punto 1;
8. recarsi da un installatore convenzionato per verificare il corretto funzionamento del Contatore Satellitare:
 - dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione che abbiano interessato le parti installative del *Veicolo* effettuate da installatori non convenzionati;
 - dopo un *Incidente*, un *Furto/Rapina* o *Appropriazione indebita* o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti al Contatore Satellitare o alla sua installazione, a seguito della comunicazione di anomalia del Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner mediante lettera o altri mezzi telematici.
- b) Se il *Contraente* ha rispettato tutte le condizioni di cui alla precedente lettera a), la *Società*:
 1. non applicherà eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (*Danno Totale*) a seguito di *Furto* e/o *Rapina* o *Appropriazione indebita* consumato dopo l'attivazione del Contatore Satellitare;
 2. in caso di *Sinistro* (R.C.A, *Furto* e/o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*) avvenuto prima dell'attivazione del Contatore Satellitare o, in caso di vendita/ demolizione del *Veicolo*, nel periodo intercorrente fra la data di smontaggio del Contatore Satellitare e la consegna a terzi del *Veicolo* stesso:
 - non effettuerà la *Rivalsa* prevista al punto 1b) della successiva lettera e);
 - non applicherà la riduzione dell'*Indennizzo* di cui al punto 1b) della successiva lettera e), fermi restando gli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*.
- c) Qualora la *Polizza* venga sospesa per qualsiasi motivo la rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del *Veicolo* proseguirà sino allo smontaggio del Contatore Satellitare. L'erogazione del servizio di allarme verso la *Società* di assistenza e del servizio di ricerca del *Veicolo* saranno ripristinati solo con la riattivazione della *Polizza*.
In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.
- d) In caso di *Sinistro* R.C.A. il *Contraente* ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti del *Provider telematico* o di altra *Società* sua partner tutti i dati registrati dal Contatore Satellitare.
- e) L'inadempimento degli obblighi di cui alla precedente lettera a) comporta:
 1. rispetto agli obblighi di cui ai punti 2 e 4

- 1a) il *Contraente*, qualora non si sia verificato alcun *Sinistro*, dovrà rimborsare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso l'impresa al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, per l'intero periodo assicurativo;
- 1b) se prima del pagamento della differenza di *Premio* di cui al precedente punto 1a), si dovesse verificare:
- un *Sinistro* R.C.A., la *Società* effettuerà *Rivalsa* per le somme effettivamente pagate ai *Terzi* danneggiati; in ogni caso, la *Rivalsa* verrà esercitata in proporzione della differenza fra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe stato applicato, sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto, in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo di € 5.000,00;
 - il *Furto* e/o la *Rapina* o *Appropriazione indebita* del *Veicolo*, in deroga a quanto stabilito in *Polizza*, l'*Indennizzo* dovuto in caso di mancato ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale)* sarà ridotto in misura pari al rapporto tra il minor *Premio* pagato per effetto delle riduzioni di *Premio* previste per l'installazione del Contatore Satellitare e quello che sarebbe stato applicato sulla base della *Tariffa* in vigore presso la *Società* al momento della conclusione del contratto in assenza del Contatore Satellitare, con il massimo del 50%;
2. rispetto agli obblighi di cui al punto 3
- i servizi infotelematici di cui al Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* non potranno essere correttamente erogati;
3. rispetto agli obblighi di cui ai punti 5 e 6 oltre che nel caso di
- rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico*: al verificarsi della circostanza e comunque non oltre la prima scadenza di rata, il contratto verrà – a seconda dei casi – annullato oppure sostituito eliminando la presente clausola; il *Contraente* dovrà pagare alla *Società* la somma pari alla differenza fra il *Premio* applicato con il Contatore Satellitare e il *Premio* che sarebbe normalmente previsto per il contratto senza tale dispositivo, limitatamente al periodo successivo al verificarsi della circostanza;
4. rispetto agli obblighi di cui ai punti 7 e 8
- in caso di *Furto* e/o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo* o di ritrovamento con danni le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato e degli Accessori aggiuntivi non di serie (Danno Totale)*, si applicheranno i limiti all'*Indennizzo* previsti in *Polizza*, fermo restando, relativamente al punto 7, il disposto dell'articolo 1915 del *Codice civile* (Inadempimento dell'obbligo di avviso).

La rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario ai servizi del *Provider telematico* come anche l'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 2, 4 e 5 della precedente lettera a) comportano la risoluzione consensuale della presente clausola.

- f) In presenza dell'opzione tariffaria "A Kilom€tro", si prende atto tra le parti che la rinuncia del *Contraente/Contraente* cessionario a tale opzione comporta l'automatica rinuncia ai servizi della presente sezione.

M.3 RECUPERO UNIBOX O SCATOLA NERA

M.3.1 - Spese per impossibilità di recupero di UNIBOX (garanzia sempre operante per i dispositivi 2Ruote Full e 2Ruote Top concessi in comodato) o della SCATOLA NERA (concessa in comodato)

Se l'Assicurato è impossibilitato a restituire *Unibox* o la *Scatola Nera* al *Provider telematico* o alla diversa società proprietaria del dispositivo perché distrutto, danneggiato o perduto, la *Società* si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente il *Provider telematico* o la diversa società proprietaria del dispositivo per il danno subito nei casi di:

- a) demolizione del *Veicolo* e di *Unibox* o della *Scatola Nera* a seguito di *Incidente* e/o *Incendio*;
- b) *Furto, Rapina e Appropriazione indebita* del solo *Unibox* o della sola *Scatola Nera*;
- c) asportazione di *Unibox* o della *Scatola Nera* a seguito di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita* del *Veicolo* con ritrovamento dello stesso;
- d) danneggiamento totale di *Unibox* o della *Scatola Nera* per qualsiasi causa intervenuta;
- e) rapina e appropriazione indebita del veicolo senza ritrovamento dello stesso;

La *Società* rimborserà inoltre all'Assicurato le eventuali spese sostenute direttamente presso l'installatore per:

- f) le riparazioni su *Unibox* o sulla *Scatola Nera* a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di *Incidente, Furto, Rapina o Appropriazione indebita* o *Incendio* del *Veicolo* assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
- g) l'installazione di un nuovo *Unibox* o di una nuova *Scatola Nera* sul *Veicolo* assicurato, o su altro *Veicolo*, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a)-b)-c)-d)-e).

Previo presentazione di idonea documentazione comprovante:

- l'avvenuta demolizione del *Veicolo* per il caso a);
 - la denuncia di *Furto, Rapina o Appropriazione indebita* per i casi b) ed e);
 - una dichiarazione dell'installatore per i casi c) e d);
 - le spese sostenute presso l'installatore per i casi f) e g).
1. il *Risarcimento* al *Provider telematico* o alla diversa *Società* proprietaria del dispositivo è dovuto fino alla concorrenza degli importi indicati nelle *Condizioni generali del Contratto di abbonamento ai servizi del Provider telematico* sottoscritte dal *Contraente* al momento del perfezionamento della *Polizza* o del suo ultimo rinnovo per i casi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e);
 2. la garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato sulla ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'installatore con il limite massimo di € 750,00 per evento per casi indicati alle lettere f) e g).

N.1 Norme per la garanzia RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)⁵⁴

N.1.1– Denuncia di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* devono dare avviso del *Sinistro* alla *Società*, utilizzando il modello di Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di *Sinistro* ("modulo blu"), immediatamente e comunque entro 3 giorni dal fatto, fornendole ogni notizia e documento utili (Articolo 1913 del Codice civile e articolo 143 del *Codice*). L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di *Sinistro* può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

Qualora il *Sinistro* sia stato aperto su denuncia di un *Terzo*, al fine di ricordare al *Contraente* e all'*Assicurato* tale obbligo e di evitare un loro inadempimento colposo, la *Società* invierà una comunicazione al domicilio del *Contraente*, sollecitandolo ad adempiere entro 5 giorni.

Qualora, nonostante il sollecito, il *Contraente* o l'*Assicurato* non adempiano nei termini, saranno responsabili di inadempimento doloso dell'obbligo di avviso ai sensi dell'articolo 1915 del Codice civile e conseguentemente:

- perderanno il diritto all'indennità e alla copertura assicurativa;
- saranno tenuti a risarcire alla *Società*, entro 15 giorni dalla documentata richiesta, tutti i danni provocati dal loro inadempimento, quali, ad esempio, quanto già corrisposto dalla *Società* a titolo di forfait alla compagnia del terzo tramite la Stanza di compensazione gestita da CONSAP S.p.A. (articolo 13 del DPR 254/2006).

N.1.2– Risarcimento del danno da circolazione

La richiesta di *Risarcimento* dei danni subiti è effettuata secondo le seguenti procedure:

a) *Risarcimento dei danni alle cose*

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alle cose, il danneggiato può ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* il *Risarcimento* dei danni:

- in 60 giorni dal ricevimento della richiesta di *Risarcimento* danni,
- 30 giorni se il "modulo blu" è compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti.

In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal *Veicolo* danneggiato.

54 Ho avuto un Incidente stradale. Che cosa devo fare?



In caso di Incidente stradale occorre:

- compilare la Constatazione amichevole di incidente (modulo blu) in tutte le sue parti sottoscritta possibilmente da entrambi i conducenti;
- darne immediata informazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data di accadimento rivolgendosi all'Agenzia/Punto Vendita presso la quale è stato stipulato il contratto o chiamando il Call Center Sinistri di Gruppo (vedi Sezione "Riferimenti utili").



NOTA BENE!

Tutte le informazioni su www.unipolsai.it alla voce "Denuncia sinistri"

b) Risarcimento dei danni alla persona

In caso di *Sinistro* che abbia causato danni alla persona (lesioni o decesso) il danneggiato o i suoi aventi diritto possono ottenere dall'impresa che assicura il responsabile del *Sinistro* il *Risarcimento* dei danni in 90 giorni se, unitamente alla richiesta, saranno allegati i documenti necessari per la valutazione del danno da parte dell'impresa e se la richiesta riporterà gli elementi previsti dal "modulo blu".

In particolare dovranno essere inviati i dati relativi all'età, al codice fiscale, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, la dichiarazione di non aver diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali, l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, lo stato di famiglia del defunto.

c) "Risarcimento Diretto"⁵⁵

Come previsto dalla procedura di "Risarcimento Diretto" (di cui all'articolo 149 del Codice e al Regolamento emanato con D.P.R. N. 254/06), per i *Sinistri* nei quali l'Assicurato ritiene che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell'altro conducente coinvolto, la richiesta di *Risarcimento*, dei danni subiti dal *Veicolo* assicurato e/o per le lesioni di lieve entità (postumi di lesioni non superiori al 9% di IP) del conducente, dovrà essere inoltrata direttamente alla *Società* anziché all'impresa del responsabile.

La richiesta deve essere inoltrata dal danneggiato mediante lettera raccomandata A.R. a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o con consegna a mano all'Agenzia/Punto vendita che ha stipulato il contratto.

La stessa richiesta può anche essere inoltrata al Call Center *Sinistri* di Gruppo (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili"). È esclusa la forma di presentazione della richiesta di *Risarcimento* in via telematica.

Fermo restando i termini previsti ai precedenti punti a) e b), la richiesta deve contenere:

- per i danni al *Veicolo* ed alle cose i seguenti elementi:
 - a) i nomi degli Assicurati;
 - b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
 - c) la denominazione delle rispettive imprese;
 - d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del *Sinistro*;

55 Che cos'è la procedura di "Risarcimento Diretto"? Che cosa prevede?

La procedura di "Risarcimento Diretto" è un particolare sistema di Indennizzo che consente al "danneggiato" - al fine di snellire e velocizzare la liquidazione del danno - di chiedere il *Risarcimento* alla propria Compagnia anziché alla Compagnia del responsabile.

Quando può essere attivata?

Quasi sempre, ossia in presenza di un Incidente stradale con le seguenti caratteristiche (la maggioranza):

- deve coinvolgere due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.;
- gli eventuali danni fisici subiti dai conducenti devono essere di lieve entità (non ci sono limitazioni per i danni subiti dai veicoli o altre cose/animali coinvolti);
- le Compagnie dei conducenti devono aver aderito alla speciale Convenzione che regola la procedura di "Risarcimento diretto" (CARD).

E' possibile presentare la richiesta di Risarcimento alla Compagnia con una mail?

La richiesta di *Risarcimento* dei danni può essere inoltrata solo tramite **lettera raccomandata A.R. indirizzata a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. o tramite fax al Numero 800 030 357 o consegnata a mano all'Agenzia/Punto Vendita che ha stipulato il contratto.** L'inoltro via mail non è previsto.

- e) le generalità di eventuali testimoni;
 - f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di Polizia;
 - g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno;
- nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti:
- a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
 - b) l'entità delle lesioni subite;
 - c) la dichiarazione di cui all'articolo 142 del *Codice* circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
 - d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
 - e) l'eventuale consulenza medico legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

In tutti i casi la *Società*, tramite l'Agenzia/Punto Vendita ai quali è assegnato il contratto, fornirà ogni utile assistenza informativa e tecnica e, in particolare, le informazioni per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali, per la sua eventuale integrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Qualora sussistano i requisiti previsti, la *Società* provvederà, per conto della compagnia del responsabile, a risarcire direttamente all'*Assicurato* i danni subiti. Qualora al *Sinistro* non sia applicabile la procedura di "Risarcimento Diretto", la *Società* provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di *Risarcimento*, ad informare l'*Assicurato* e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

d) Risarcimento del terzo trasportato

Ai sensi dell'articolo 141 del *Codice* i danni subiti dal trasportato del *Veicolo* assicurato, salva l'ipotesi di *Sinistro* cagionato da caso fortuito e a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, sono risarciti dalla *Società* con attivazione della procedura prevista dall'articolo 148 del *Codice*.

N.1.3 – Gestione delle vertenze

La *Società* può assumere a nome dell'*Assicurato* la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso la momento della definizione del danno.

Sono a carico della *Società* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato* entro i limiti di un importo pari al quarto del *Massimale* assicurato indicato in *Polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese vengono ripartite tra la *Società* e il *Contraente* e/o *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse. La *Società* non riconosce le spese sostenute all'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la *Società* lo richieda.

N.2 Norme per le garanzie CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

N.2.1 Garanzie **INCENDIO, FURTO E RAPINA**, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, COLLISIONE, GARANZIE ACCESSORIE

N.2.1.1 - Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato⁵⁶

Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.

Nei casi di Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici, il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre presentare denuncia (denuncia-querela, ai sensi dell'articolo 646 del Codice penale, nel caso di Appropriazione indebita) all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservare le tracce del danno, fermo l'obbligo di fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno (Articolo 1914 del Codice civile).

Nel caso di smarrimento delle chiavi, il Contraente e/o l'Assicurato dovranno fornire un'autocertificazione.

In caso di Furto o Rapina avvenuti all'estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, deve produrre alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità italiana.

Garanzia SalvaPremio

Il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e comunque entro 5 giorni dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

56 Il Veicolo ha subito dei danni che non coinvolgono la garanzia R.C.A. Che cosa devo fare?

In caso di danni al Veicolo che non coinvolgono la garanzia RC Auto, occorre darne immediata informazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data di accadimento.

Per denunciare il Sinistro occorre:

- chiamare Call Center Sinistri di Gruppo (per i recapiti consultare Sezione "Riferimenti utili"), oppure
- rivolgersi all'Agenzia/Punto Vendita presso la quale il contratto è stato stipulato.

NOTA BENE!

In caso di danni che fanno riferimento alle garanzie Furto e Rapina, Incendio ed Eventi Sociopolitici è necessario farne denuncia alle Autorità competenti e consegnarne copia all'Agenzia/Punto Vendita.

Se il Veicolo ha installato il dispositivo satellitare Unibox "2Ruote Full" in caso di Furto occorre rivolgersi immediatamente:

- al Call Center Sinistri di Gruppo oppure
- alla Sala Operativa di Sicurezza del Provider telematico (recapiti indicati nella Nota Informativa precontrattuale del medesimo) per attivare le operazioni di ricerca del Veicolo ed essere informati sugli esiti o, in caso di dispositivo di proprietà, occorre prendere contatto con il fornitore dei servizi di riferimento.

NOTA BENE! Ulteriori informazioni su www.unipolsai.it alla voce "In caso di Sinistro"



N.2.1.2 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del *Danno indennizzabile* non potrà essere superiore al *Valore assicurato* del *Veicolo*.

Si considerano facenti parte del *Veicolo* la ruota di scorta, gli attrezzi in dotazione ed il triangolo, nonché le attrezzature e gli *Accessori aggiuntivi* di serie inerenti l'uso a cui il *Veicolo* è destinato; al fine di ritenerli assicurati il loro importo deve essere ricompreso nel *Valore assicurato*.

Per assicurare gli *Accessori aggiuntivi non di serie*, la cui spesa effettivamente sostenuta deve essere comprovata da fattura di acquisto, il loro valore deve essere indicato in *Polizza* in uno specifico capitale assicurato.

L'*Indennizzo* è comprensivo dell'I.V.A. salvo il caso in cui l'avente diritto sia un soggetto a cui è consentita la detrazione a norma di legge.

Non risultano comunque indennizzabili le spese per modifiche aggiunte o migliorie apportate al *Veicolo* in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia, se non espressamente previste, ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche di natura fiscale.

Dall'ammontare del *Danno indennizzabile* è detratto lo *Scoperto*, o il minimo non indennizzabile, o la *Franchigia*, se pattuiti in *Polizza*. Per le garanzie "*Incendio Plus*" e "*Plus F.2 - Furto e Rapina*" in corso di sospensione" di cui agli articoli "F.3.5 F.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione", in mancanza della denuncia presentata alle Autorità contenente tutti i riferimenti relativi al luogo in cui il *Veicolo* si trovava custodito, è prevista l'applicazione di uno *Scoperto* del 25% cumulabile con quello eventualmente previsto in *Polizza*.

Per la garanzia Collisione la *Franchigia* è applicata sull'ammontare del danno.

• Garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Collisione (fermo il limite d'Indennizzo)

Per la garanzia Collisione l'*Assicurazione* è prestata "a primo rischio assoluto", senza applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo "N.1.3 delle Condizioni di assicurazione", e fino alla concorrenza della somma indicata in *Polizza*, compresi gli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

Per la garanzia Collisione "Plus" l'*Indennizzo* sarà effettuato dietro presentazione:

- di idonea documentazione di riacquisto delle protezioni motociclistiche, del *Bauletto e delle Borse laterali* (fattura, scontrino o ricevuta fiscale) successiva al *Sinistro*;
- delle protezioni motociclistiche, del *Bauletto e delle Borse laterali* danneggiate sempre che le stesse presentino abrasioni, strappi, rotture e simili tali da comprometterne l'utilizzo e la sicurezza d'uso (non sono indennizzabili i danni di sola natura estetica come graffi o rigature).

Per le altre garanzie l'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i seguenti criteri:

Danno Parziale

La *Società* riconosce l'importo relativo al "Danno Parziale" determinato dal costo delle riparazioni e/o sostituzioni necessarie al ripristino del *Veicolo* indicato in *Polizza* senza l'applicazione per i pezzi di ricambio della svalutazione dovuta ad usura, stato di conservazione o manutenzione o vetustà (*Degrado d'uso*).

Per gli accessori fono audiovisivi (apparecchi radio, telefono, lettore compact disc e dvd, navigatore satellitare, televisore ed altre apparecchiature analoghe, tutti stabilmente fissati sul *Veicolo*, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettrico o elettromagnetico o meccanico) e le ruote (pneumatici e cerchi), trascorsi 2 anni dalla data di

prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero, è prevista l'applicazione del *Degrado d'uso* nella misura fissa del 30%.

Danno Totale

Sinistro avvenuto entro 1 anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, **fermo il limite del Valore assicurato⁵⁷**, l'importo del *Danno indennizzabile* relativo alla perdita totale del *Veicolo* determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso al momento dell'acquisto indicato sul listino redatto da *Dueruote* ("quotazione valore di vendita") o, in alternativa, se in sede di stipula richiesto dal *Contraente*, sulla base del valore indicato sulla fattura d'acquisto; quest'ultimo importo potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia quotato da *Dueruote*.

Sinistro avvenuto trascorso 1 anno dalla data di prima immatricolazione del Veicolo indicato in Polizza (anche se avvenuta all'estero)

La Società riconosce, **fermo il limite del Valore assicurato**, l'importo del *Danno indennizzabile* - relativo alla perdita totale del *Veicolo* - determinato sulla base del *Valore commerciale* dello stesso indicato sul listino redatto da *Dueruote* ("quotazione valore di vendita") al momento:

- o della stipula di un nuovo contratto;
- o della sostituzione del contratto per cambio *Veicolo*;
- o dell'ultimo rinnovo del contratto;
- o della riattivazione del contratto.

Tale criterio potrà essere preso a riferimento anche qualora il *Veicolo* non sia più quotato da *Dueruote*.

La Società considera "Danno Totale" la perdita del *Veicolo* assicurato senza ritrovamento o il danno le cui spese di riparazione siano pari o superiori all'80% del *Valore assicurato* e degli *Accessori aggiuntivi non di serie*.

- Garanzie Accessorie

L'ammontare dell'*Indennizzo* è determinato secondo i criteri indicati agli articoli "F.8.1.1, F.8.2.1 e delle Condizioni di assicurazione" delle rispettive garanzie.

N.2.1.3 - Regola proporzionale

Nel caso in cui venga accertato che il *Valore assicurato* copra soltanto una parte del *Valore commerciale* che il *Veicolo* ha al momento della stipula, della sostituzione o del rinnovo del

57 Qual è il valore del Veicolo da indicare sul contratto?

Indicare il corretto valore del *Veicolo* al momento della stipula o del rinnovo del contratto è il primo passo per avere un *Indennizzo* equo e corretto qualora si verifichino le circostanze per il quale il *Veicolo* è assicurato (*Furto*, *Incendio*, ecc.). Per procedere a tale indicazione occorre agire sulla scorta del valore che si vuole effettivamente assicurare. Ad esempio: il valore della fattura di acquisto e degli eventuali *Accessori non di serie* o il valore del *Veicolo* indicato sul listino redatto da *Dueruote* ("quotazione valore di vendita").

?

contratto, la *Società* risponde dei danni in proporzione della differenza fra il *Valore commerciale* ed il *Valore assicurato* indicato in *Polizza*.

La Regola proporzionale non verrà applicata:

- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari o superiore al 90% del *Valore commerciale* del *Veicolo* al momento della stipula o del rinnovo contrattuale;
- qualora il *Valore assicurato* del *Veicolo* indicato in *Polizza* sia pari a quello comprovato nella fattura d'acquisto.

N.2.1.4 - Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie

L'ammontare del danno è determinato previo accordo tra la *Società* e l'*Assicurato*.

In caso di mancato accordo, oltre che adire l'Autorità giudiziaria, è possibile demandare la soluzione della controversia a due periti nominati rispettivamente uno dall'*Assicurato* e l'altro dalla *Società*. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione risiede l'*Assicurato*. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

La spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'*Assicurato* od il *Contraente* abbia adempiuto agli obblighi contrattuali previsti dalla *Polizza*;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *Sinistro*;
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, di violenza, di dolo, nonché di violazioni di patti contrattuali. È fatta salva, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

N.2.1.5 - Riparazione o sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni urgenti, l'*Assicurato* non deve provvedere alla riparazione del *Veicolo* prima di avere ricevuto il consenso dalla *Società*, entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia del *Sinistro*.

La *Società*, invece di pagare l'*Indennizzo* e con il consenso dell'*Assicurato*, può fare eseguire a regola d'arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del *Veicolo* danneggiato, nonché sostituire il *Veicolo* stesso o parti di esso con altre di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche.

N.2.1.6 - Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina o di Appropriazione indebita

In caso di *Furto* o di *Rapina* o di *Appropriazione indebita*, l'*Assicurato* è tenuto ad informare la *Società* non appena abbia notizia del ritrovamento del *Veicolo* o di sue parti.

Se il recupero avviene prima del pagamento dell'*Indennizzo*, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato secondo i criteri applicabili in ragione delle condizioni e della forma di garanzia espressamente previste e richiamate in *Polizza*.

Se il *Veicolo* è ritrovato dopo il pagamento dell'*Indennizzo*, l'*Assicurato* può chiedere di rientrarne

in possesso, rimborsando alla *Società* l'importo già riscosso, al netto degli eventuali danni accertati sul *Veicolo*.

Qualora, invece, l'*Assicurato* non eserciti la suddetta facoltà entro 30 giorni dal ritrovamento del *Veicolo*, la *Società* darà esecuzione al mandato irrevocabile e gratuito conferitole dal medesimo *Assicurato* all'atto della liquidazione del danno, come previsto dall'articolo "N.2.1.8 delle Condizioni di assicurazione", con autorizzazione a trattenere, a titolo di restituzione dell'*Indennizzo* pagato, quanto ricavato dalla vendita.

Se il valore di quanto ricavato dalla vendita del *Veicolo* ritrovato è superiore all'*Indennizzo* pagato, al netto delle spese necessarie per il recupero, la *Società* procede alla restituzione dell'eccedenza all'*Assicurato*.

In nessun caso la somma incassata dalla *Società* sarà considerata corrispettivo per la vendita di un bene della *Società* stessa. La *Società* comunicherà all'*Assicurato* l'avvenuta esecuzione del mandato e ne renderà conto, trasmettendogli la dovuta documentazione.

N.2.1.7 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Il pagamento dell'*Indennizzo* è effettuato in Italia e in euro, tenendo conto degli eventuali limiti all'*Indennizzo* pattuiti in *Polizza*, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, sempre che non sussistano motivi di non indennizzabilità, ovvero l'opposizione di eventuali creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari e previa presentazione alla *Società* di tutti i documenti dalla stessa richiesti.

Garanzia SalvaPremio

La *Società* si impegna a liquidare il *Sinistro*, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al *Sinistro* ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge italiana, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

L'*Assicurato* od i suoi aventi diritto devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della *Società*, il costo delle quali sarà a totale carico della *Società* medesima.

Per i *Sinistri* avvenuti nel corso di ciascuna annualità assicurativa, l'erogazione dell'importo annuo indennizzabile avviene, solo in caso di rispetto delle *Franchigie* contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che la chiusura del *Sinistro* superi temporalmente la scadenza contrattuale annua.

In caso di rinnovo contrattuale, i *Sinistri* avvenuti nel corso di un'annualità assicurativa che si protraggono con medesima causa nell'annualità assicurativa successiva comportano il diritto ad una nuova prestazione (salvo cambio di status lavorativo) solo dopo un ulteriore periodo di 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva, durante il quale le coperture non sono operanti, da aggiungersi alle normali *Franchigie* contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa e salvo il pagamento del relativo *Premio*.

N.2.1.8 - Documenti da presentare alla *Società*

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie *Furto* e *Rapina*, *Appropriazione indebita* o Eventi Sociopolitici, l'*Assicurato* dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia

(denuncia-querela nel caso di *Appropriazione indebita*) presentata all'Autorità; in caso di "Danno Totale", ovvero di *Furto* o *Rapina* o *Appropriazione indebita* senza ritrovamento del *Veicolo*, andranno altresì prodotte la dichiarazione di perdita di possesso e l'estratto cronologico del *Veicolo*, oppure, in sostituzione, il certificato di proprietà ove previsto, del *Veicolo* ed il relativo certificato dello stato giuridico attuale, rilasciati dagli uffici competenti. Nel caso il *Veicolo* sia stato precedentemente immatricolato all'estero, l'Assicurato deve produrre inoltre copia della documentazione presentata alla Motorizzazione civile per l'immatricolazione in Italia. Nel solo caso del *Furto*, *Rapina* o *Appropriazione indebita*, l'Assicurato contestualmente al pagamento dell'Indennizzo, deve rilasciare alla Società procura irrevocabile a vendere, condizionata al futuro ritrovamento del *Veicolo*. Il costo di tale atto è a carico della Società. In caso di *Furto* e *Rapina* con ritrovamento del *Veicolo*, l'Assicurato deve produrre copia del verbale di ritrovamento rilasciato dagli uffici competenti, dal quale dovranno anche risultare gli eventuali danni riportati dal *Veicolo*. Ai sensi dell'articolo 150 bis del Codice, in caso di *Furto* parziale, *Furto* totale, *Rapina*, *Appropriazione indebita* e *Incendio*, qualora vi sia un procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale (fraudolento danneggiamento dei beni assicurati), il pagamento dell'Indennizzo potrà essere subordinato alla presentazione del certificato di chiusa inchiesta.

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato la garanzia *Incendio* e l'Indennizzo abbia luogo, l'Assicurato dovrà produrre la copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità

Nel caso in cui il *Sinistro* abbia interessato le garanzie "*Incendio Plus*" e "*Plus F.2 - Furto e Rapina* in corso di sospensione", l'Assicurato dovrà sempre produrre copia autentica della denuncia presentata alle Autorità contenente tutti i riferimenti relativi al luogo in cui il veicolo si trovava custodito.

Garanzia SalvaPremio

Per tutti i pagamenti della Società, deve essere consegnata alla stessa, idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.

I documenti da consegnare necessari per ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dalla Società):

Inabilità temporanea totale al lavoro:

- dichiarazione del medico curante o copia della cartella clinica;

Perdita d'impiego:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli sopra elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre l'Assicurato ad accertamenti medici.

N.3 Norme per la Garanzia ASSISTENZA

N.3.1 - Assistenza Stradale

La Società eroga le Prestazioni di assistenza tramite la *Struttura organizzativa* di Pronto Assistance Servizi Società consortile a r.l. con sede legale in Torino, via Carlo Marengo 25 e *Centrale operativa* in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 14. La *Centrale operativa* della *Struttura organizzativa* è a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Date le peculiarità delle situazioni in cui possono essere fornite le *Prestazioni sanitarie*, la relativa erogazione è subordinata alla preventiva valutazione della situazione clinica da parte dell'*Équipe medica*, il cui parere è vincolante per la *Centrale operativa* e per l'Assicurato, anche qualora quest'ultimo abbia sottoscritto le dimissioni volontarie dal luogo di cura presso cui si trova. Per decidere, l'*Équipe medica* può avvalersi del parere dei medici curanti in loco. Se ritenuto necessario l'*Équipe medica* potrà attivare il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica.

La Società ha la facoltà di cambiare la società di assistenza e/o la *Struttura organizzativa*, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle *Prestazioni* garantite.

N.3.1.1 – Modalità per la richiesta di assistenza⁵⁸

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la *Centrale operativa*, utilizzando una delle seguenti modalità:

- **NUMERO VERDE** con costo della telefonata a carico del destinatario (non valido per chiamate dall'estero) **800 279 279**;
- **NUMERO DALL'ESTERO** con costo della telefonata a carico del chiamante **+39 011 6523200**;
- **App della Società**
- **FAX +39 011 6533875**;

L'inadempimento da parte dell'Assicurato, dell'obbligo di prendere immediato e preventivo contatto con la *Centrale operativa*, comporta la decadenza dal diritto alla *Prestazione di assistenza*⁵⁹.

Tuttavia la Società, nei limiti previsti dalle singole *Prestazioni*, rimborserà all'Assicurato le spese da questi sostenute nei casi in cui:

- siano esplicitamente autorizzate dalla *Centrale operativa*;

58 Che cosa devo fare per chiedere l'assistenza?

Per l'erogazione delle garanzie e dei servizi di assistenza previsti sul contratto occorre sempre rivolgersi alla *Centrale operativa* di Pronto Assistance Servizi - la società specializzata in assistenza del Gruppo Unipol (vedi recapiti qui indicati o Sezione "Riferimenti utili").

59 Se provvedo a chiamare il soccorso di cui ho bisogno vengo rimborsato?

No. Se il soccorso viene organizzato in autonomia la *Compagnia* non riconoscerà alcun *Indennizzo* per le spese sostenute, salvo queste rientrino nei casi regolamentati dal contratto.

- siano conseguenti ad interventi disposti dalle pubbliche autorità;
- lo stesso sia stato trasportato al Pronto Soccorso;
- la *Prestazione* debba essere erogata all'estero e le procedure da seguire per la sua attivazione impediscano alla *Società* di pagarle direttamente al fornitore incaricato.

In tali casi l'*Assicurato* dovrà produrre opportuna documentazione - da inviarsi esclusivamente alla propria Agenzia/Punto Vendita - ovvero:

- dichiarazione scritta dell'*Assicurato* che denuncia alla *Società* il motivo per il quale non ha potuto contattare la *Struttura organizzativa* ed allegando alla stessa:
 - in caso di autorizzazione, il numero di dossier comunicato dalla *Struttura organizzativa*;
 - in caso di intervento dell'Autorità, copia del verbale di intervento delle forze dell'Ordine o, in mancanza, opportuna annotazione in fattura dell'autosoccorritore che dichiara di aver ricevuto l'incarico dalle Forze dell'Ordine intervenute sul posto;
 - in caso di trasporto d'urgenza, copia del certificato di ricovero rilasciato dal Pronto Soccorso;
 - giustificativi di spese in originale (fatture, ricevute fiscali, scontrini, ecc.).

N.3.1.2 – Modalità di erogazione delle Prestazioni di assistenza con “Unibox 2Ruote Full” e “Unibox 2Ruote Top”⁶⁰

Qualora in Polizza siano richiamati sia la garanzia di “Assistenza Stradale” che i servizi “Unibox 2Ruote Full” o “Unibox 2Ruote Top” e si verifichino le condizioni necessarie per l'inoltro automatizzato della segnalazione di allarme crash, dettagliate all'interno delle Condizioni Generali del Contratto di abbonamento ai servizi del *Provider telematico* sottoscritto dal *Contraente* contestualmente al perfezionamento della Polizza o del suo ultimo rinnovo, le *Prestazioni* di soccorso stradale del *Veicolo* saranno fornite in automatico dalla *Struttura organizzativa*; sarà infatti quest'ultima a provvedere al contatto telefonico utilizzando, se necessario, tutti i numeri di cellulare forniti dal *Contraente* (eventuali numeri di rete fissa saranno utilizzati solo nel caso in cui il *Contraente* non sia una persona fisica).

Il numero telefonico fornito deve essere raggiungibile in caso di emergenza; qualora venga fornito un recapito aziendale occorre che lo stesso sia adeguatamente presidiato in modo da poter raggiungere telefonicamente l'effettivo utilizzatore del *Veicolo*.

Una volta effettuato il contatto ed avuta conferma della necessità del soccorso stradale, la *Struttura organizzativa* provvederà per il traino del *Veicolo* inviando sul posto apposito mezzo di soccorso; nel caso in cui l'*Assicurato* non dovesse rispondere alla chiamata o il/i cellulare/i indicati dal *Contraente* fossero spenti/non raggiungibili o i numeri dichiarati nel contratto fossero errati, la *Struttura organizzativa* provvederà comunque ad attivare la *Prestazione* di soccorso stradale del *Veicolo*.

Ogni *Prestazione* sarà confermata dall'invio di apposito SMS (qualora l'*Assicurato* non fosse raggiungibile e/o si verificassero problemi nella localizzazione del *Veicolo*, l'SMS riporterà

60 Ho installato il dispositivo Unibox (2Ruote Full o 2Ruote Top). In caso di Incidente stradale il soccorso arriva in automatico?!

Sì, se l'Incidente stradale ha causato un urto tale da allarmare la Centrale operativa a cui il dispositivo Unibox è collegata. In tal caso la Centrale prenderà contatto con il Cliente tramite i recapiti telefonici dichiarati alla stipula del contratto.

Diversamente, in caso di bisogno, si può sempre contattare direttamente la Centrale operativa di Pronto Assistance Servizi (vedi Sezione “Riferimenti utili”).



l'indicazione di contattare la *Struttura organizzativa* in caso di necessità).

L'Assicurato, in qualsiasi momento, potrà comunque attivare le *Prestazioni* pattuite seguendo le istruzioni di cui al precedente articolo "N.3.1.1 delle Condizioni di assicurazione".

N.3.2 - Assistenza Psicologica

La gestione dei *Sinistri* relativi alla garanzia "Assistenza Psicologica" è affidata a *UniSalute S.p.A.* – via Larga, 8 - 40138 Bologna.

Per l'attivazione delle *Prestazioni sanitarie*, gli Assicurati dovranno contattare, o saranno contattati, dalla *Centrale operativa* di *UniSalute* operativa 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 212477 in Italia
- al numero +39 051 6389048 se all'estero

N.3.2.1 – Denuncia del Sinistro e sua gestione

Per l'attivazione delle *Prestazioni sanitarie*, gli Assicurati dovranno contattare, o saranno contattati, dalla *Centrale operativa* di *UniSalute*, la quale provvederà a inviare uno *Psicoterapeuta*, appartenente ad una rete nazionale di psicologia dell'emergenza e psicotraumatologia convenzionata con *UniSalute*, come previsto nelle singole *Prestazioni sanitarie*. Per ogni richiesta di erogazione delle *Prestazioni sanitarie* previste dall'articolo "H.2.3 delle Condizioni di assicurazione, lettera a)", l'Assicurato verrà contattato da personale specializzato incaricato dalla *Centrale operativa* di *UniSalute*, per valutare le sue condizioni psichiche ed eventualmente anche quelle dei suoi *Familiari* e l'opportunità di dare loro un sostegno psicologico.

Per ogni richiesta di erogazione delle *Prestazioni sanitarie* previste dall'articolo "H.2.3 delle Condizioni di assicurazione, lettere b) e c)", l'Assicurato dovrà contattare la *Centrale operativa* di *UniSalute*, operativa 24 ore su 24 (per i recapiti consultare la Sezione "Riferimenti utili") fornendo:

- i dati anagrafici della persona per la quale si richiede l'intervento;
- tutte le informazioni richieste dalla *Centrale operativa* relative all'evento denunciato.

La *Centrale operativa* di *UniSalute* sarà in grado di erogare le garanzie previste dal presente contratto solamente nel caso in cui gli Assicurati forniscano a *UniSalute* le seguenti informazioni sui *Sinistri* ed eventualmente sulle persone coinvolte:

- la data dell'*Incidente stradale*;
- la targa del *Veicolo* coinvolto assicurato;
- i nominativi, gli indirizzi e numeri di telefono delle persone assicurate che hanno diritto ad attivare le *Prestazioni sanitarie*.

Per ogni tipologia di *Sinistro* *UniSalute* si riserva il diritto di richiedere informazioni per le verifiche del caso che gli Assicurati o il *Contraente* sono tenuti a fornire.

N.3.2.2 - Controversie di natura medica

Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre medici. I membri del collegio arbitrale saranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal consiglio dell'ordine dei medici avente

giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio. Il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. Le spese del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Rimane salva la facoltà delle parti di adire l'Autorità giudiziaria competente.

N.4 Norme per la garanzia INFORTUNI DEL CONDUCENTE

N.4.1 - Denuncia e obblighi in caso di Sinistro⁶¹

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato od i loro aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia/Punto Vendita a cui è assegnato il contratto, entro 10 giorni dall'Infortunio o dal momento in cui ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento dell'obbligo sopra indicato può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, secondo quanto disposto dall'articolo 1915 del Codice civile.

La denuncia del Sinistro sottoscritta dall'Assicurato o – in caso di impedimento per le conseguenze riportate – dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'Infortunio, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari. L'Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la Documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.

Laddove siano previste diarie valgono le seguenti disposizioni:

- Diarie per solo ricovero: la domanda per ottenere l'Indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata del ricovero o del Day hospital, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la degenza.
- Diaria per Immobilizzazione: la domanda per ottenere l'Indennizzo, corredata dei documenti giustificativi comprovanti la causa e la durata dell'Immobilizzazione, deve essere presentata alla Società entro il centoventesimo giorno successivo a quello in cui è stato rimosso il mezzo di contenzione.

61 Ho avuto un Infortunio mentre ero alla guida del mio Veicolo. Che cosa devo fare?

In caso di Infortunio da circolazione occorre rivolgersi quanto prima (entro 10 giorni dall'Infortunio) alla propria Agenzia/Punto Vendita di riferimento consegnando:

- la denuncia contenente la descrizione di quanto accaduto;
- tutta la Documentazione sanitaria utile per ricevere l'Indennizzo (cartella clinica, fatture/ricevute delle spese già sostenute ecc.).

NOTA BENE!

Leggere con molta attenzione nei paragrafi successivi quanto dettagliatamente indicato ad ogni voce di garanzia.



N.4.2 - Pagamento dell'*Indennizzo*

Ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'*Indennizzo* dovuto, la *Società* provvede entro 30 giorni al pagamento, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle esclusioni del contratto.

La valutazione dell'*Invalità permanente* e la liquidazione dei danni vengono effettuate in Italia, con pagamento degli *Indennizzi* nella valuta corrente.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono effettuati al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta, ricavato dalla quotazione dell'Ufficio Italiano Cambi.

N.4.3 - Minorazioni e condizioni patologiche preesistenti

La *Società* corrisponderà l'*Indennizzo* per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'*Infortunio*, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti; pertanto l'influenza che l'*Infortunio* può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'*Infortunio*, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o difetto fisico, l'indennità per *Invalità permanente* è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'*Infortunio*, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

N.4.4 – Norme per la garanzia MORTE

N.4.4.1 - Liquidazione della garanzia Morte

Se l'*Infortunio* ha come conseguenza la morte, la *Società*, previa ricezione del certificato di morte e di altra documentazione ritenuta necessaria e di seguito indicata, corrisponde la *Somma assicurata* o agli eredi dell'*Assicurato* in parti uguali.

Se dopo il pagamento di un *Indennizzo* per *Invalità permanente* e in conseguenza diretta dell'*Infortunio* subito, l'*Assicurato* muore entro due anni dal giorno dell'*Infortunio*, la *Società* corrisponderà agli eredi la differenza tra la somma che spetta loro per la morte dell'*Assicurato* e l'*Indennizzo* già pagato all'*Assicurato* stesso per l'*Invalità permanente*, se inferiore.

In base agli elementi ed alle circostanze relative all'*Infortunio*, la *Società* può richiedere totalmente o parzialmente la seguente documentazione:

- il certificato di morte;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- il certificato di stato di famiglia (originario e attuale);
- il certificato autoptico;
- il certificato di non gravidanza della coniuge superstite.

N.4.4.2 - Morte presunta

Qualora a seguito di *Infortunio* indennizzabile a termini di contratto, il corpo dell'*Assicurato* non venga ritrovato e si agisca per ottenere la dichiarazione di morte presunta, la *Società* corrisponderà agli eredi, in parti uguali, la *Somma assicurata* per il caso Morte.

Il pagamento avverrà trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda per la dichiarazione di morte presunta (articoli 60 n.3 e 62 del Codice civile) secondo le modalità di cui agli articoli 726 e 727 del Codice di procedura civile

Resta inteso che se dopo il pagamento dell'*Indennizzo* risulterà che l'*Assicurato* non era morto

o non lo era a seguito di *Infortunio* indennizzabile, la *Società* avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'*Assicurato* potrà far valere i propri diritti per l'*Invalidità permanente* eventualmente residua.

N.4.4.3 – Liquidazione *Indennizzo Morte per Stato comatoso irreversibile*

La *Somma assicurata* per il caso di *Morte* viene liquidata anche nel caso in cui lo *Stato comatoso* divenga irreversibile in quanto si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi, ferma la ulteriore denuncia del *Sinistro* attestante il perdurare, per il periodo sopra indicato, dello *Stato comatoso* come certificato dalla autorità medico – ospedaliera competente.

Una volta corrisposto l'*Indennizzo* agli eredi dell'*Assicurato*, in parti uguali fra loro, l'*Assicurazione* cessa in ogni caso nei confronti dell'*Assicurato* che ha subito il *Sinistro*.

L'*Assicurato*, in caso di risveglio dal coma dopo la liquidazione dell'*Indennizzo* ai sensi del presente articolo:

- avrà diritto all'eventuale differenza tra l'*Indennizzo* spettante per *Invalidità permanente* e la *Somma assicurata* caso *Morte*, già liquidata agli eredi, qualora dall'*Infortunio* indennizzabile residui all'*Assicurato* una *Invalidità permanente* che comporti la liquidazione di una somma superiore a quella già corrisposta per la garanzia *Morte*; in caso contrario la *Società* rinuncia al recupero delle somme già corrisposte;
- rinuncia ad esperire qualsiasi azione di recupero e/o regresso nei confronti della *Società*, considerando legittimati passivi a tal fine soltanto gli effettivi percipienti delle *Somme assicurate*.

N.4.5 – Norme per la garanzia *Invalidità permanente*

N.4.5.1 – Criteri di valutazione dell'*Invalidità permanente*

La valutazione dell'*Invalidità permanente* da *Infortunio* sarà effettuata secondo le percentuali riportate nella sottostante TABELLA DI VALUTAZIONE e con i seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella Tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
- nei casi non specificati dalla Tabella l'*Indennizzo* è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'*Assicurato*;
- la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di *Invalidità permanente* pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
- nel caso l'*Infortunio* determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in Tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di *Invalidità permanente* preesistente;
- per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di *Invalidità permanente*, tenendo conto dell'applicabilità dei presidi correttivi.

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE

Arto/Organo		% di Invalidità permanente in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Un arto superiore		70%
Una mano o avambraccio		60%
Un pollice		18%
Un indice		14%
Un medio		8%
Un anulare		8%
Un mignolo		12%
Una falange del pollice		9%
Una falange di altro dito della mano		1/3 del dito
Un piede		40%
Entrambi i piedi		100%
Un alluce		5%
Un altro dito del piede		1%
Una falange dell'alluce		2,5%
Un arto inferiore al disopra del ginocchio		60%
Esiti di rottura del menisco mediale indipendentemente dal trattamento attuabile		2%
Un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio		50%
Un occhio		25%
Entrambi gli occhi		100%
Un rene		15%
Sordità completa di un orecchio		10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi		40%
Perdita totale della voce		30%
Esiti di frattura scomposta di una costa		1%
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	una vertebra cervicale	12%
	una vertebra dorsale	5%
	12° dorsale	10%
	una vertebra lombare	10%

Arto/Organo	% di <i>Invalità permanente</i> in caso di perdita totale anatomica o funzionale
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo.	1%
Esiti di rottura del menisco laterale indipendentemente dal trattamento attuabile	3%
Instabilità del ginocchio da lesione completa del legamento crociato anteriore	9%

N.4.5.2 - *Invalità permanente* – criteri di *Indennizzo*

L'*Indennizzo* per *Invalità permanente* da *Infortunio* viene corrisposto in base alla TABELLA DI *INDENNIZZO* sotto riportata, applicando alla *Somma assicurata* per *Invalità permanente* totale la percentuale da liquidare corrispondente al grado di *Invalità permanente* accertato secondo i criteri indicati dal precedente articolo "N.4.5.1 delle Condizioni di assicurazione".

TABELLA DI INDENNIZZO

Grado di Invalità Accertato	Percentuale da liquidare sulla <i>Somma assicurata</i>	Grado di Invalità Accertato	Percentuale da liquidare sulla <i>Somma assicurata</i>
1	1	51	100
2	2	52	100
3	3	53	100
4	4	54	100
5	5	55	100
6	6	56	100
7	7	57	100
8	8	58	100
9	9	59	100
10	10	60	100
11	11	61	100
12	12	62	100
13	13	63	100
14	14	64	100
15	15	65	100

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla <i>Somma assicurata</i>	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla <i>Somma assicurata</i>
16	16	66	100
17	17	67	100
18	18	68	100
19	19	69	100
20	20	70	100
21	21	71	100
22	22	72	100
23	23	73	100
24	24	74	100
25	25	75	100
26	26	76	100
27	27	77	100
28	28	78	100
29	29	79	100
30	30	80	100
31	31	81	100
32	32	82	100
33	33	83	100
34	34	84	100
35	35	85	100
36	36	86	100
37	37	87	100
38	38	88	100
39	39	89	100
40	40	90	100
41	41	91	100
42	42	92	100

Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata	Grado di Invalidità Accertato	Percentuale da liquidare sulla Somma assicurata
43	43	93	100
44	44	94	100
45	45	95	100
46	46	96	200
47	47	97	200
48	48	98	200
49	49	99	200
50	100	100	200

N.4.5.3 - Ernie addominali traumatiche da sforzo

L' *Invalidità permanente* conseguente a ernia addominale traumatica da sforzo verrà indennizzata con le seguenti modalità:

- se l'ernia, secondo parere medico, risulta operabile, la *Società* non corrisponde alcun *Indennizzo*;
- se l'ernia, secondo parere medico, risulta non operabile, la *Società* corrisponde un *Indennizzo* in base al grado di *Invalidità permanente* eventualmente residuo, valutabile in ogni caso in misura non superiore al 10% dell'*Invalidità permanente totale*.

In caso di contestazioni circa l'operabilità e la natura dell'ernia la decisione può essere rimessa al collegio medico come previsto al successivo articolo "N.4.10 delle Condizioni di assicurazione".

N.4.5.4 - Rotture del tendine d'Achille

In caso di rottura del tendine d'Achille la Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente articolo "N.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione", deve intendersi non operante.

La *Società* riconoscerà, indipendentemente dal grado residuo, un *Indennizzo* forfettario pari al 2% della *Somma assicurata* per l'*Invalidità permanente*, con il massimo di € 1.000,00.

N.4.5.5 - Eventi naturali catastrofici

La Tabella di *Indennizzo* riportata al precedente articolo "N.4.5.2 delle Condizioni di assicurazione" deve intendersi non operante per gli *Infortuni* determinati dalle seguenti calamità naturali: terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e inondazioni.

L'*Indennizzo* verrà corrisposto in relazione al grado di *Invalidità permanente* accertato con deduzione di una *Franchigia* assoluta del 10%. Per *Invalidità permanente* accertata superiore al 50% la *Società* liquiderà l'indennità senza deduzione di *Franchigia*.

N.4.6 – Norme per la garanzia RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

N.4.6.1 - Criteri di *Indennizzo* delle garanzie Rimborso spese mediche da *Infortunio*

La *Società* ha affidato la gestione, trattazione e liquidazione dei *Sinistri* relativi alla garanzia Rimborso spese mediche da *Infortunio* a *UniSalute*.

Denuncia del Sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato⁶²

Nel caso di utilizzo di *Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute*, l'Assicurato dovrà contattare la *Centrale operativa di UniSalute*, operativa 24 ore su 24, al Numero Verde 800 212477 in Italia, dall'estero +39 051 6389048 se all'estero, specificando la *Prestazione sanitaria* richiesta.

La *Centrale operativa*, dopo la valutazione della richiesta, si attiverà con la *Struttura sanitaria* per la prenotazione della prestazione e comunicherà all'assistito gli estremi dell'appuntamento. Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla *Struttura sanitaria* non rendano possibile il preventivo ricorso alla *Centrale operativa*, le spese delle *Prestazioni sanitarie* verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi paragrafi del presente articolo.

Qualora l'Assicurato utilizzi una *Struttura sanitaria convenzionata con UniSalute* senza avere preventivamente contattato la *Centrale operativa* e, conseguentemente, senza ottenere l'applicazione delle tariffe concordate, le spese sostenute verranno rimborsate con le modalità indicate al successivo paragrafo "*Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati*" e all'articolo "1.3.1 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1), lettera b)".

- *Prestazioni sanitarie effettuate in strutture convenzionate con UniSalute*

L'Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all'atto dell'effettuazione della *Prestazione*, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della patologia e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste.

In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d'impegno al momento dell'ammissione nell'Istituto di cura e all'atto delle dimissioni i documenti di spesa per attestazione dei servizi ricevuti.

In caso di prestazione extraricovero l'Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

UniSalute provvederà a liquidare direttamente alla *Struttura sanitaria convenzionata* le competenze per le *Prestazioni sanitarie* autorizzate. A tal fine l'Assicurato delega UniSalute a pagare le strutture/medici convenzionate/i a saldo delle spese mediche sostenute, coperte dalle garanzie previste nel contratto.

La *Struttura sanitaria* non potrà comunque richiedere all'Assicurato né promuovere nei suoi confronti azioni di *Rivalsa*, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie del contratto, eccedenti la *Somma assicurata* o non autorizzate.

Qualora venga effettuata in una *Struttura convenzionata* una *Prestazione sanitaria* durante il ricovero o extraricovero da parte di personale medico non convenzionato, tutte le spese verranno liquidate con le modalità indicate al paragrafo seguente "*Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati*" e all'articolo "1.3.1 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera

62 ATTENZIONE!

Il rimborso delle spese mediche da Infortunio è gestito in tutte le sue fasi (denuncia e liquidazione) da UniSalute, la Compagnia di assicurazioni del Gruppo Unipol dedicata all'assistenza sanitaria.

Per godere di tutti i vantaggi offerti da UniSalute occorre sempre rivolgersi preventivamente alla *Centrale operativa della medesima, operativa 24 ore su 24*, (per i riferimenti vedi Sezione "Riferimenti utili") e richiedere la *Prestazione sanitaria* di cui si ha bisogno.

b)": Qualora siano erogati servizi non previsti dal contratto e/o non autorizzati da *UniSalute*, l'Assicurato provvederà al pagamento degli stessi direttamente alla *Struttura sanitaria convenzionata UniSalute*.

- *Prestazioni sanitarie effettuate in strutture non convenzionate con UniSalute o effettuate da medici non convenzionati*⁶³

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'Assicurato deve inviare direttamente a "UniSalute S.p.A. - Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna BO".

- modulo di denuncia del *Sinistro* debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- in caso di ricovero copia della cartella clinica conforme all'originale e copia dei certificati medici di prescrizione in caso di *Prestazioni sanitarie* extraricovero.

L'Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti da *UniSalute* e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Il pagamento di quanto spettante all'Assicurato viene effettuato, previa consegna ad *UniSalute* della copia fotostatica della documentazione relativa alle spese sostenute (distinte e ricevute) da cui risulti il relativo quietanzamento, entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria alla valutazione del *Sinistro* completa in ogni sua parte.

Qualora l'Assicurato abbia presentato, ad altre compagnie assicurative, richiesta di rimborso per il medesimo *Sinistro* e abbia effettivamente ottenuto tale rimborso, all'Assicurato verrà liquidato esclusivamente l'importo rimasto a suo carico, con le modalità di cui all'articolo "1.3.1 delle Condizioni di assicurazione, punto C.1, lettera b)" al netto di quanto già rimborsato da terzi, il cui ammontare dovrà essere documentato e certificato.

- *Prestazioni sanitarie effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale*

Per i ricoveri e le *Prestazioni sanitarie* extraricovero effettuate in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate, le spese sostenute per tali prestazioni verranno liquidate secondo le modalità indicate ai precedenti paragrafi del presente articolo.

N.4.6.2 - Gestione documenti di spesa

a) Prestazioni sanitarie in Strutture sanitarie convenzionate con UniSalute

La documentazione di spesa per *Prestazioni sanitarie* autorizzate da *UniSalute* effettuate in strutture sanitarie convenzionate con la medesima, viene consegnata direttamente dalla struttura all'Assicurato.

b) Prestazioni sanitarie in strutture non convenzionate con UniSalute

UniSalute, al fine di mantenere aggiornato l'Assicurato in merito allo stato delle sue richieste di rimborso, provvede all'invio dei seguenti riepiloghi:

- riepilogo mensile delle richieste di rimborso in attesa di documentazione, liquidate e non

63 In seguito all'Infortunio ed in piena autonomia mi sono rivolto al mio medico di fiducia/alla Struttura sanitaria che conoscevo per gli accertamenti sanitari. Posso ottenere il rimborso delle spese sostenute anche se non ho contattato UniSalute?

Restando nei limiti della Somma assicurata, il diritto al rimborso delle spese sostenute viene rispettato anche in questi casi con la sola decurtazione di € 50,00 rispetto al totale delle spese sostenute. Per ottenere il rimborso occorre inviare tutta la documentazione richiesta a UniSalute.



- liquidate nel corso del mese passato;
- riepilogo annuale di tutta la documentazione di spesa presentata nel corso dell'anno con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo liquidato e dell'eventuale quota di spesa rimasta a carico dell'Assicurato.

N.4.6.3 - Obbligo di restituzione delle somme indebitamente pagate

In caso di *Prestazione sanitaria* effettuata in *Istituto di cura* convenzionato o non, qualora si dovesse accertare l'inoperatività e/o inefficacia dell'Assicurazione, ne sarà data comunicazione all'Assicurato il quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2033 del Codice civile, dovrà restituire a *UniSalute* tutte le somme indebitamente versate all'*Istituto di cura* o rimborsate all'Assicurato stesso.

N.4.7 – Norme per le garanzie DIARIE DA INFORTUNIO

N.4.7.1 - Criteri di Indennizzo delle garanzie Diarie da Infortunio

Per l'Indennizzo delle prestazioni garantite dalle garanzie Diarie da *Infortunio* di cui all'articolo "I.3.1 delle Condizioni di assicurazione, lettera D)", valgono le norme previste nelle singole sezioni di garanzia.

SINTESI DEI LIMITI DI INDENNIZZO

	<i>Limiti e sottolimiti di Indennizzo</i>	<i>Franchigie e Scoperti</i>
Morte	<i>Somma assicurata indicata in Polizza</i>	-
Stato comatoso irreversibile	<i>Somma assicurata per Morte</i>	-
Invaldit� permanente	<i>Somma assicurata indicata in Polizza</i>	-
Rischio eventi naturali catastrofici	<i>Indennizzo pari al 50% dei capitali assicurati per Morte e Invaldit� permanente</i>	<i>Franchigia 10% Nessuna Franchigia per Invaldit� permanente accertata superiore al 50%</i>
Rimborso spese mediche	<i>Somma assicurata indicata in Polizza</i> • medicinali, trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>; • interventi di chirurgia plastica ed estetica, cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ed eliminare le conseguenze di un danno estetico provocato dall' <i>Infortunio</i>: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>; • trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura: entro il limite del 50% della <i>Somma assicurata</i>	• Nessuna Franchigia in caso di utilizzo di <i>Strutture convenzionate con UniSalute</i> – salvo che per le <i>Prestazioni relative a cure termali, medicinali, acquisto o noleggio di carrozzelle ortopediche o altri presidi e/o tutori, nonch� per il trasporto dell'Assicurato con mezzi sanitari specificatamente adibiti al soccorso medico da e verso l'Istituto di cura, dove � prevista l'applicazione della Franchigia di � 50,00 per ogni Infortunio, che viene eliminata se al momento del sinistro il conducente indossa protezioni motociclistiche non obbligatorie - o del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, oppure di altre forme di assistenza sanitaria;</i> • Franchigia assoluta di � 50,00 per ogni <i>Infortunio</i> in caso di <i>Prestazioni</i> in strutture sanitarie non convenzionate con <i>UniSalute</i>.
Indennit� per Ricovero	RICOVERO <i>Somme Assicurate indicate in Polizza</i> In caso di <i>Day Hospital</i> di almeno 2 giorni consecutivi, 50% dell'indennit� indicata in <i>Polizza</i> Massimo 365 giorni per ogni <i>Infortunio</i> . In caso di ricovero all'estero, indennit� giornaliera maggiorata del 50%	-
Indennit� per Immobilizzazione	<i>Somma assicurata indicata in Polizza</i> Massimo 60 giorni per ogni <i>Infortunio</i>	-

N.4.8 - Anticipo Indennizzo

A) Invalidità permanente

Trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione della denuncia di *Sinistro*, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% del presumibile *Indennizzo* con un massimo di € 50.000 da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del *Sinistro*, a condizione che:

- 1) non esistano dubbi sull'indennizzabilità dell'*Infortunio*;
- 2) risulti prevedibile, da idonea certificazione medico legale, un grado di *Invalidità permanente* superiore al 5%.

La *Società* provvede al pagamento entro 30 giorni da quando ha potuto verificare l'esistenza delle condizioni che danno diritto all'anticipo, salvo sempre il diritto della *Società* alla restituzione in seguito all'emergere di fatti che comportino l'inoperatività anche parziale della garanzia.

B) Indennità per ricovero

In caso di *Infortunio* che comporti un ricovero di almeno 60 giorni senza soluzione di continuità, certificato da idonea documentazione medica, l'*Assicurato* può richiedere il pagamento di un acconto pari a 30 giorni a titolo di anticipazione dell'*Indennizzo* dovuto.

Il pagamento dell'acconto non costituisce riconoscimento definitivo del diritto alle indennità pattuite, pertanto nel caso in cui venisse accertata successivamente la mancanza di presupposti del diritto all'*Indennizzo*, l'*Assicurato* si obbliga a restituire quanto percepito a titolo di anticipazione.

N.4.9 - Rinuncia alla Rivalsa

La *Società* rinuncia a ogni azione di *Rivalsa* per gli *Indennizzi* pagati, lasciando così integri i diritti dell'*Assicurato* o dei suoi aventi diritto, nei confronti degli eventuali terzi responsabili dell'*Infortunio*.

N.4.10 - Arbitrato irrituale

Ferma la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del *Sinistro* nonché su causa, natura e conseguenze dell'*Infortunio* possono essere demandate con comunicazione scritta a un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo dai medici designati di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel comune che sia sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'*Assicurato*, anche nell'ipotesi che questi non sia il *Contraente*.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio medico mentre quelle del terzo medico sono a carico della parte soccombente. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, che infatti rinunciano preventivamente a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di violenza, dolo, errore e violazione dei patti contrattuali. In ogni caso *Società* e *Contraente* possono intraprendere ogni azione legale circa l'indennizzabilità del *Sinistro*.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in un verbale redatto in due copie, una per ognuna delle parti; questa perizia collegiale è valida anche se uno dei medici non la sottoscrive.

Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

N.5 Norme per la garanzia TUTELA LEGALE

La gestione dei Sinistri della garanzia "Tutela Legale" è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE** - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio n. 59 – 37135 Verona, (VR), www.arag.it, in seguito denominata ARAG alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411; fax per denuncia del nuovo Caso assicurativo: 045.8290557; fax per invio successiva documentazione: 045.8290449; mail per denuncia del nuovo Caso assicurativo: denunce@arag.it.

La Società ha la facoltà di cambiare la società alla quale è affidata la gestione dei Sinistri Tutela Legale, dandone tempestivo avviso al Contraente e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

N.5.1 – Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale⁶⁴

1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto al medesimo notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.
4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
6. È previsto l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.

64 Ho avuto un Incidente stradale e desidero essere assistito da un legale per difendere le mie ragioni. Che cosa devo fare?

Per richiedere l'assistenza di un legale della Compagnia occorre rivolgersi presso la propria Agenzia/ Punto Vendita di riferimento e consegnare, quando disponibile, la seguente documentazione:

- copia del modulo di Constatazione amichevole ("modulo blu" o CAI) compilato in ogni sua parte;
- copia del verbale redatto dalle Autorità se intervenute;
- copia della documentazione relativa ai danni materiali (preventivo/fattura di riparazione);
- eventuale documentazione fotografica del danno;
- in caso di lesioni subite, copia del certificato di Pronto Soccorso ed eventuale ulteriore documentazione medica;
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del testimone.

Per usufruire invece delle prestazioni del proprio legale di fiducia, occorre rivolgersi direttamente ad ARAG (vedi Sezione "Riferimenti utili")

N.5.2 – Gestione del *Caso assicurativo*

1. Ricevuta la denuncia del *Caso assicurativo*, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato, a giudizio della Società o di ARAG, presentino possibilità di successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'articolo "N.5.1 delle Condizioni di assicurazione".
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione, a giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, né in sede extragiudiziarla né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti deve essere concordata con ARAG.
6. Né la Società né ARAG sono responsabili dell'operato di legali, consulenti tecnici e periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato.
La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

N.5.3 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Caso assicurativo*, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

N.5.4 – Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i *Risarcimenti* ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.



INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente,

ai sensi dell' Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione⁽³⁾; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in **Quali sono i Suoi diritti**).

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾. Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano⁽⁶⁾ o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁴⁾.

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁷⁾.

COME TRATTIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁸⁾. I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni).

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁹⁾.

Il "Responsabile per la protezione dei dati" è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (6). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
- 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di

- nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.
- 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
 - 5) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
 - 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l'elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
 - 7) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l'esecuzione di prestazioni contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l'adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede giudiziaria).
 - 8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
 - 9) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.

4

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Denunciare un <i>Sinistro</i> : - R.C.A. - C.V.T (<i>Incendio, Furto con o senza Unibox* e Rapina, Eventi Naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Garanzie accessorie</i>) *Per attivare i servizi di ricerca del <i>Veicolo</i> se installato Unibox 2Ruote Full	UnipolSai Call Center Sinistri di Gruppo	Numero Verde 800 993 388 Dall'estero +39 051 2817000
Ottenere ASSISTENZA STRADALE	Pronto Assistance Servizi <i>Centrale operativa</i>	Numero Verde 800 279 279 Dall'estero +39 011 6523200 Fax +39 011 6533875 APP UnipolSai
Denunciare un <i>Sinistro</i> INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Agenzia/Punto Vendita <i>per Infortunio da circolazione</i>	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita : sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	UniSalute - Centrale Operativa per richiesta e rimborso spese mediche di <i>Prestazioni</i> sanitarie effettuate in centro convenzionato UniSalute	Numero Verde 800 212 477 Dall'estero +39 051 6389048
	UniSalute per rimborso spese mediche di <i>Prestazioni</i> effettuate in centro NON convenzionato UniSalute	Inviare documentazione a: UniSalute S.p.A. Rimborsi UnipolSai - c/o CMP BO - Via Zanardi 30 - 40131 Bologna

Di cosa hai bisogno?	A chi ti devi rivolgere?	Quali sono i recapiti?
Attivare le <i>Prestazioni</i> previste dalla garanzia TUTELA LEGALE	Agenzia/Punto Vendita per richiedere assistenza di un Legale della Compagnia	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	ARAG per usufruire delle <i>Prestazioni</i> del proprio Legale di fiducia con la garanzia	Telefono 045 8290411 Fax 045 8290557 (per denuncia di un caso assicurativo) e-mail denunce@arag.it Fax 045 8290449 (per invio successiva documentazione)
Attivare le <i>Prestazioni</i> sanitarie previste dalla garanzia ASSISTENZA PSICOLOGICA	UniSalute Centrale Operativa	Numero Verde 800 212 477 Dall'estero +39 051 6389048
UNIBOX - assistenza relativa ai casi di: guasto, installazione, disinstallazione del dispositivo satellitare	Waytech Call Center Servizio Clienti	www.waytech.it Numero Verde 800 767 878 servizioclienti@waytech.it
UNIBOX - attivazione/disattivazione dei Servizi a Valore Aggiunto (VAS)	UnipolSai Waytech	APP UnipolSai www.waytech.it
Rimborsare Sinistri liquidati	Agenzia/Punto Vendita	Cerca il numero di telefono della Tua Agenzia/Punto Vendita: sulla <i>Polizza</i> su www.unipolsai.it sulla APP UnipolSai
	CONSAP	www.consap.it CONSAP - Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi S.p.A Via Yser 14, 00198 Roma



UnipolSai Assicurazioni S.p.A

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584
Capitale sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n.1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it